

Tribunale, non può escludersi in senso assoluto che PALMISANO abbia fatto il nome di GANZER, che già all'epoca era una figura di rilievo nell'Arma, solo per garantirsi l'assistenza della polizia elvetica ed in effetti AZZORI, nella sua deposizione, afferma che il suo capo lo aveva autorizzato ad assistere il militare del ROS proprio perché aveva saputo che era interessato il colonnello GANZER;

- inoltre, il comportamento di PALMISANO, che aveva chiamato AZZORI dopo la sua deposizione per negare che GANZER fosse interessato al cambio in dollari, potrebbe giustificarsi anche con il timore di incorrere nella reazione del suo superiore, avendolo tirato in ballo senza che fosse effettivamente coinvolto nella vicenda;
- deve poi rilevarsi che GANZER non è stato imputato per l'operazione HOPE, il che significa che anche da parte degli inquirenti si escludeva che egli vi avesse dato un contributo rilevante;
- infine, la consapevolezza che nell'operazione HOPE fossero stati tenuti comportamenti non rispettosi delle norme di legge in materia, ai quali comunque non aveva concorso, poteva essere seguita per GANZER anche all'approfondimento effettuato in occasione della redazione delle informative conclusive e riepilogative da lui sottoscritte, da cui emergevano elementi, quali i mancati accertamenti sull'identità dei fornitori della droga, la mancanza di servizi di OCP in relazione al preteso referente dei trafficanti, la circostanza che non si desse conto per le prime due consegne dei corrispettivi pagati dagli acquirenti e della loro destinazione: l'anomalia di detti comportamenti, a prescindere dalla vicenda del cambio in Svizzera, non poteva invero sfuggire a una persona come l'appellante, dotata di esperienza e preparazione nel campo.

ooo

- Sulle singole consegne

Tornando alle specifiche questioni che riguardano le singole consegne con particolare riferimento alla posizione dei militari del nucleo di Bergamo, si rileva **in ordine alla prima che**, come si evince dall'informativa sottoscritta da GANZER del 31.8.1994 che recepisce appunto le annotazioni dei ROS di Bergamo, nella tarda mattinata del giorno 22 settembre (negli stessi orari in cui i militari del ROS centrale, PALMISANO e LEONE, si erano recati insieme ad Alberto/Josè a **Cusano Milanino**, nei pressi dell'abitazione di PATARINO Salvatore per incontrare ALBANESE, il quale doveva consegnare il corrispettivo della droga) ARPA aveva portato il quantitativo da cedere di trentaquattro chili di cocaina in **Albano S. Alessandro**: prima di giungere al piazzale della Intercom dove doveva avvenire la consegna, si era fermato in attesa in un parcheggio ed era ripartito dopo aver ricevuto una telefonata **da "Alberto", che lo invitava a recarsi sul luogo convenuto per effettuare la consegna della cocaina.**

Il Tribunale ha fatto rilevare che, in effetti, dai tabulati del telefono cellulare utilizzato da José-BERROCAL, risultano in quello spazio temporale tre telefonate verso il cellulare di ARPA: alle ore 12.55, alle ore 12.58 e alle ore 13.02 (cfr. faldone 10 atti ROS Roma, tabulato SIP telefono 0337323013 nella cartella "richieste tabulati dei telefoni") e ha dedotto da tale dato, correttamente a parere della Corte, che l'attesa di ARPA nel parcheggio per circa dieci minuti, con i trentaquattro chili di cocaina in macchina, si spiegava con il fatto che il predetto stava aspettando la **comunicazione da Alberto-José che il prezzo era stato pagato e quindi la cocaina poteva essere consegnata.**

Del resto anche ARPA in dibattimento ha confermato di essersi fermato nel parcheggio per aspettare la conferma da parte di "Alberto" di potersi recare ad effettuare la consegna sul piazzale, dove c'era anche BENIGNI.

Nella informativa anche conclusiva, poi, si afferma che sul piazzale era arrivato un **certo "Marco"**, anch'egli un presunto trafficante, mandato

da “Alberto per eseguire la consegna, che appena giunto a bordo di una Golf era stato avvicinato da PATARINO, che già si trovava sul posto e da certi “Sandro” e “Beppe” arrivati con una Fiat Tipo. Risultava dai servizi di OCP effettuati nei giorni precedenti che il soggetto di nome “Sandro” si era già incontrato con Albanese e Patarino. Sul posto vi erano anche TRIMBOLI, PORTOLESI e RUSSO.

Tutti i predetti soggetti erano nel piazzale della Intercom dove era arrivato anche “Marco”, immediatamente contattato sia dal PATARINO che dai due della Tipo, quando era sopraggiunto ARPA che, prelevata la borsa con la droga dalla sua auto, l’aveva posta nel cofano della FIAT Tipo. Poi ARPA e “Marco” si erano allontanati con le loro auto e “Sandro” aveva preso la cocaina dalla sua macchina e l’aveva divisa tra la Fiat Uno condotta da PORTOLESI e la Croma del RUSSO. Quindi tutti i veicoli erano ripartiti con in testa la Fiat Tipo, occupata dai due soggetti non identificati, che però, nonostante il predisposto posto di blocco ed un inseguimento da parte di SCALISI e RINALDI in un’auto e di LUCATO, in un’altra, era riuscita a sfuggire.

Gli occupanti delle altre auto invece erano stati fermati ed arrestati, con il sequestro della cocaina.

Orbene, deve anzitutto rilevarsi che nel corso del dibattimento gli imputati avevano riconosciuto che “Marco” era in realtà BENIGNI; inoltre, come sottolineato dal Tribunale, risulta evidente che i due occupanti della Tipo, che avevano ricevuto la droga e l’avevano distribuita tra gli altri, avessero un ruolo di preminenza o comunque quello di intermediari, come dimostra il fatto che il giorno prima “Sandro” si era incontrato con ALBANESE e con PATARINO, il che potrebbe spiegare la ragione per cui si sia lasciato che si allontanasse, in quanto egli conosceva BENIGNI e conosceva il ruolo da questi svolto nel corso delle trattative.

Ed invero risulta che i Carabinieri che avevano partecipato al predisposto posto di blocco, **maresciallo Alfredo Polidori, carabiniere Gianni Corso e maresciallo Antonio Talarico, nel corso delle loro**

deposizioni in dibattimento, avevano dichiarato che non era stato diramato l'ordine di fermare la Tipo, ordine che doveva provenire da SCALISI e da RINALDI (quest'ultimo però ha precisato che egli aveva solo compiti operativi e quindi non spettava a lui decidere quali vetture dovevano essere fermate).

Certo è che, anche TRIMBOLI, PORTOLESI e RUSSO, sentiti in qualità di testi assistiti, hanno dichiarato che non vi era alcuna possibilità di superare il posto di blocco nei pressi del casello di Seriate, il che –appunto- porta a ritenere che vi sia stata la volontà di non bloccare la Tipo.

Comunque, deve rilevarsi riguardo a questo argomento che, pur considerato che sulla base delle indagini del P.M. con ogni probabilità detto "Sandro" fosse identificabile in ADOBATI Sandro, che all'epoca stava collaborando con il ROS di Bergamo (in regime di ritardato arresto, come hanno riconosciuto in dibattimento LOVATO ed ARPA), tuttavia **non appare utile alla Corte approfondire ulteriormente le vicende dell'auto sfuggita**, per appurare se vi sia stata una precisa volontà delle forze dell'ordine al riguardo. Si tratta infatti **solo di un indizio che avvalora le numerose prove già illustrate**, da cui emerge ampiamente, a prescindere da questa circostanza, con quali modalità i militari del ROS imputati abbiano agito nell'operazione in discorso, oltrepassando i limiti del loro mandato.

Pertanto **devono ritenersi superflue le integrazioni probatorie** riguardanti le indagini sulla predetta Fiat Tipo, di cui alle istanze di riapertura del dibattimento svolte dagli appellanti.

- Riguardo alla **seconda consegna**, questa è illustrata nella **informativa del 29 luglio 1994**, indirizzata alla Procura della Repubblica di Bergamo, con la quale, per la prima volta, si denunciano a piede libero Jorge Martin Weston BERROCAL, un uomo rispondente al nome di "Marco", un uomo rispondente al nome di "Roberto", DI BELLA Agatino e PRIVITERA Giovanni.

Dalla relazione risulta che, nel pomeriggio del 22 settembre, ARPA aveva portato all'interno del capannone di Zingonia dieci chili di cocaina e poco dopo erano giunti, a bordo di una Golf di colore bianco, Alberto-BERROCAL e il "Marco" che avrebbe partecipato già alla prima consegna.

Erano quindi arrivati CAPPELLETTI Ermanno con una Ford Escort e, con una Panda di colore rosso, DI BELLA Agatino e PRIVITERA Giovanni. Dopo che "Alberto" aveva consegnato la droga (due borse contenenti 10 chili di cocaina) a CAPPELLETTI, ponendola nel bagagliaio della Ford, tutti erano ripartiti con le rispettive automobili: secondo quanto risulta dall'informativa, **la Golf su cui erano "Alberto" e "Mauro" e la Panda Rossa con PRIVITERA e DI BELLA erano state perse di vista nel traffico**, mentre era stato proseguito l'inseguimento della Ford su cui si trovava il CAPPELLETTI, che era stato fermato e arrestato e la cocaina in suo possesso era stata sequestrata.

Il Tribunale dà atto che i militari non imputati, che avevano partecipato al servizio, deponendo in giudizio avevano dichiarato di non aver ricevuto l'ordine di seguire o fermare la Panda sulla quale viaggiavano DI BELLA e PRIVITERA, ma solo quello di seguire la Ford Escort di CAPPELLETTI (testi Duvia Franco, De Francesco Maurizio, Cremonini Stefano e Bubici Giuseppe).

Si rileva quindi che, come nella prima consegna, in cui era stato **omesso l'arresto di ALBANESE**, che aveva consegnato il corrispettivo in Cusano Milanino, **e dei due occupanti della Fiat Tipo** che avevano ricevuto la cocaina in Albano S. Alessandro, quindi proprio i soggetti maggiormente implicati, è stato omesso quello di **PRIVITERA e DI BELLA che, secondo le dichiarazioni di Rotondo erano i soggetti che avevano pagato la droga, versando circa 430 milioni di lire.**

Anche in merito a tale omissione, gli imputati hanno contestato che il mancato arresto sia stato frutto di una scelta, essendo dipeso invece soltanto da situazioni contingenti che avevano reso vano

l'inseguimento. Tuttavia, deve rilevarsi anzitutto che una precisa volontà nell'omettere l'arresto sembra dimostrata dal fatto che era stata, in seguito, omessa nell'immediatezza, anche la denuncia degli occupanti delle auto, che era avvenuta a circa un anno dagli accadimenti, con l'informativa conclusiva.

Il Tribunale ha poi ipotizzato anche qui che, avendo i soggetti non arrestati rivestito un ruolo di primo piano nelle trattative, alle quali aveva partecipato Rotondo con gli agenti sotto copertura (BENIGNI e LEONE) e un trafficante colombiano che era in realtà un collaboratore della DEA, gli imputati avevano deciso di lasciare liberi i soggetti medesimi temendo che dalle loro dichiarazioni, rese nell'immediatezza, potesse emergere il ruolo da loro avuto ai fini della ricerca degli acquirenti e del raggiungimento dell'accordo sulla cessione.

In ogni caso, anche secondo il primo giudice, con il quale si concorda richiamate le osservazioni svolte a proposito della prima consegna, questo **dato**, per il quale comunque sarebbe difficile pervenire ad un chiarimento definitivo, **non è decisivo** per l'accertamento della responsabilità degli imputati, che si fonda su ulteriori e numerosi elementi, e perciò di conseguenza, anche per questo episodio, appaiono **superflui gli approfondimenti istruttori richiesti dalle difese.**

Ancora va rilevato, sempre riguardo alla seconda consegna, che gli acquirenti erano stati accompagnati sul posto anche da ROTONDO, la cui presenza è ammessa da LOVATO, il che conferma l'attendibilità del dichiarante e il ruolo da lui avuto nella vicenda. Attendibile appare altresì l'affermazione di ROTONDO che per la sua collaborazione gli di era stato corrisposto, la sera del 22 settembre, un compenso di euro 60 milioni di lire versatogli da *Alberto/Josè* prima di ripartire con LEONE e PALMISANO: i soldi, secondo la predetta dichiarazione erano stati *prelevati dal cofano di una Golf bianca*, il che è molto significativo poiché, se non fosse vero quello che ROTONDO dice sulla sua partecipazione, come avrebbe potuto affermare con certezza che il danaro pagato dagli acquirenti nelle due consegne si trovava all'interno

di una Golf bianca, come emergeva dagli atti acquisiti solo successivamente alla sua prima audizione dalla Procura di Brescia?

Va poi rilevato che ovviamente il pagamento a ROTONDO dell'importo, prelevato da denaro che avrebbe dovuto essere sequestrato, assolutamente non autorizzato anche perché la collaborazione di ROTONDO non era stata neppure palesata nelle informative e non giustificato certamente da uno stato di necessità, è un ulteriore sintomo di illegalità dell'operazione.

- Riguardo alla posizione del presunto colombiano "Marco" si è già detto che si trattava in realtà di BENIGNI e il suo ruolo si delinea con precisione in relazione alla terza consegna.

Questa è avvenuta in data 7 dicembre 1993 in Bergamo e ha avuto ad oggetto i **cinque chili di cocaina** rimasti ancora nella disponibilità dei Carabinieri del ROS.

Dalla informativa a firma GANZER del 31 agosto 1994, con la quale sono stati denunciati, in stato d'arresto, MARANESI Alessandro, ARRIGHETTI Ferdinando, PASQUA Ermanno, DAL FRATELLO Marco, BARILE Nicola e, in stato di libertà, Jorge Martin Weston BERROCAL, risulta che, dopo il ritorno in Colombia di "Alberto", si era fatto vivo telefonicamente il solito "Roberto", il quale aveva informato il sotto copertura *"che il suo operato sarebbe stato ricompensato con l'intera somma provento della consegna dei rimanenti chilogrammi di cocaina e che, per la concretizzazione della stessa, da lì a qualche giorno, sarebbe stato contattato telefonicamente da certo MAURO"*.

Secondo l'informativa "Mauro" si era fatto vivo il 25 novembre, per preavvertire che avrebbe presto comunicato il giorno e il luogo della consegna e infatti aveva richiamato la mattina del 7 dicembre, invitando il sotto copertura a recarsi, alle ore 16.30, nel piazzale del supermercato GS, con cinque chili di cocaina che avrebbe dovuto consegnare a "due ragazzi" che sarebbero giunti sul posto con un fuoristrada Terrano di colore rosso, targato Brescia.

Sul posto dove, come nelle precedenti consegne, si era appostato SCALISI con la c.d. *balena*, era arrivato il fuoristrada Terrano, con a bordo MARANESI Alessandro e ARRIGHETTI Ferdinando: quale corrispettivo della cocaina i predetti avevano approntato circa lire centotrenta milioni e quattro bombe a mano. Subito dopo lo scambio erano intervenuti i militari appostati, tra i quali RINALDI e LUCATO, arrestando i predetti e sequestrando la droga insieme al corrispettivo di lire 124.850.000 e quattro bombe a mano, nonché due pistole che erano in possesso del MARANESI. Era stata altresì raggiunta anche una ulteriore auto su cui si trovavano i tre complici PASQUA, DAL FRATELLO e BARILE.

Sul piazzale, come si legge nelle relazioni, era stato notato anche il preteso colombiano "Mauro", che però si era allontanato sulla sua automobile Nissan velocemente, senza dare modo agli operanti di rilevare il numero della targa.

Nel corso dell'interrogatorio successivo all'arresto, ARRIGHETTI, ammettendo l'addebito, aveva spontaneamente dichiarato di operare sul mercato della droga insieme al MARANESI e di essere entrato in contatto poco tempo prima, tramite il suo conoscente VEZZOLI Luigi, con un certo Mauro, proprietario di una Nissan, che si era dichiarato disponibile a procurare cocaina per cui, nel corso di un successivo incontro, avevano concordato il prezzo di lire 52.000.000 per ogni chilo di droga consegnato. MARANESI aveva anch'egli confermato che nella vicenda era intervenuto un certo "Mauro", in possesso di una Nissan di colore blu targata Milano.

Sentiti in dibattimento, all'udienza del 28 settembre 2006, i predetti avevano confermato che il contatto con "Mauro" era stato procurato dal VEZZOLI e ARRIGHETTI aveva precisato **che Mauro era italiano, aveva una faccia rotonda, capelli ricci e lunghi**. Sfogliato poi l'album di fotografie che gli era stato sottoposto, lo **aveva riconosciuto nella foto dell'imputato BENIGNI Gianfranco**.

Lo stesso riconoscimento era stato effettuato **dal MARANESI**.

Pertanto non sussiste alcun dubbio che, come ritenuto dal Tribunale, la cessione dei cinque chili di cocaina fosse stata organizzata dal Nucleo Anticrimine di Bergamo con modalità analoghe alla cessione a BELOTTI e MAPELLI dei due chili e mezzo dell'operazione UPS, e questa volta il ruolo di intermediario, che era stato di ROTONDO per le prime due consegne, sia stato ricoperto dal VEZZOLI.

Le dichiarazioni rese dagli acquirenti, anche nell'immediatezza e rimaste costanti nel tempo, appaiono precise e lineari e perciò del tutto attendibili.

Riguardo all'assoluzione del VEZZOLI dai fatti in oggetto, peraltro pronunciata dal Tribunale di Bergamo solo nel giugno 2010, contrariamente a quanto assumono le difese, a parere della Corte, non ha alcuna rilevanza al fine di riscontrare le tesi difensive, posto che, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza prodotta in atti, la decisione è giustificata dal fatto che, in quel procedimento, dal materiale acquisito al fascicolo del dibattimento non emergevano elementi idonei a riscontrare dichiarazioni che erano di meri coimputati. In questo processo invece il materiale raccolto, molto più ricco ed articolato, valutato nel contesto dell'intera operazione, è certamente idoneo a delineare l'effettivo svolgimento dei fatti nel senso sopra illustrato.

- Nella fattispecie la fondatezza della tesi accusatoria emerge anche dalla considerazione che, se effettivamente i cinque chili di cocaina fossero stati il compenso riconosciuto dai trafficanti al sotto copertura per la sua collaborazione, non vi sarebbe stata alcuna necessità che i colombiani si adoperassero per la ricerca di un acquirente o comunque che mandassero un loro emissario per la consegna, posto che il sotto copertura per loro non era altro che un criminale operante nel traffico della droga in Italia, il quale avrebbe potuto procedere alla consegna

anche autonomamente, tanto più che avrebbe dovuto incassare il danaro per sè.

o o o o

- Caso del chilo mancante

Riguardo alla contestazione di cui al punto **4. del capo E-2)** di imputazione, avente ad oggetto la **cessione ad ALBANESE di un chilogrammo di cocaina** in data precedente e prossima al 22.9.1993, si rileva che, come sopra si è detto, secondo le dichiarazioni di ROTONDO, era stato lui ad offrire al predetto acquirente, d'accordo con i militari del ROS, di acquistare un chilo di cocaina al prezzo di lire 60 milioni, come campione, promettendo che, in caso di acquisto di una partita più rilevante, il prezzo sarebbe stato abbassato. Successivamente ALBANESE aveva deciso di fare il rilevante acquisto di ulteriori 34 chili.

Dai verbali di sequestro della droga, avvenuto in occasione dell'arresto degli acquirenti delle prime due consegne, emergeva invero che i chili venduti erano stati complessivamente 44 e poiché risultava altresì che in deposito erano rimasti 5 chili successivamente venduti con la terza consegna, **vi era un chilo mancante rispetto ai 50 ritirati al porto di Massa: ciò avvalorava le dichiarazioni del ROTONDO sulla iniziale cessione di un chilo**, per consentire all'acquirente di testare la sostanza prima di acquistarne altra.

In merito alla credibilità della dichiarazione, appare che una luce di veridicità di quanto affermato è data dalla specificità di un particolare riferito sempre dal ROTONDO che non appare possa essere frutto di mera fantasia: ha riferito che, quando era tornato a Bergamo dopo le consegne della giornata del 22 settembre, il capitano FISCHIONE, evidentemente soddisfatto soprattutto per la prima consegna di 34 chili, aveva detto a LOVATO: "...hai visto come ha abboccato con il

chilozzo?", chiaramente riferendosi al chilo consegnato in precedenza come campione.

Anche la circostanza che ALBANESE avesse acquistato proprio 34 chili e non 35, appare avvalorare la tesi del dichiarante che, peraltro, risulta attendibile anche per il fatto che, **mentre il suo racconto è rimasto costante nel tempo, i ROS hanno reso in proposito più di una versione.**

Una prima, riportata anche nelle iniziali comunicazioni del ROS alla D.C.S.A., in particolare nella **nota in data 5 ottobre 1993 e in quella del 16.12.1993**, a firma OBINU, era quella che il **chilo mancante fosse rimasto nell'automobile Fiat Tipo**, che era riuscita a sfuggire al posto di blocco in occasione della prima consegna.

In merito a questa versione aveva riferito anche ROTONDO che, in un'epoca in cui certamente non poteva conoscere il contenuto delle predette comunicazioni, sentito dal P.M. di Brescia il 15.7.1997 aveva dichiarato: "...devo dire che all'interno del ROS si decise di sostenere che il chilo della partita mancante poteva trovarsi sull'auto che era riuscita ad allontanarsi".

In seguito, si era cambiata versione, non volendosi evidentemente lasciare una macchia sull'operazione in oggetto consistente nella perdita di un chilo di droga, e pertanto, nella **informativa conclusiva del 31.8.1994 si affermava che BERROCAL aveva consegnato per suo conto**, come campione, un chilo di cocaina e per questo avrebbe comunicato che la prima consegna sarebbe stata di trentaquattro chili, invece che di trentacinque.

Questa seconda versione tuttavia **non appare credibile**, sia perché non si comprende, se fosse vero quanto esposto nella relazione conclusiva, per quale ragione nelle note precedenti sarebbe stata sostenuta invece per due volte una versione diversa. Sia perché, se BERROCAL avesse consegnato un campione della droga che aveva intenzione di vendere in quantità superiore, la cocaina consegnata avrebbe dovuto essere ovviamente della medesima qualità di quella

nella disponibilità dei ROS: e allora da dove l'avrebbe mai presa BERROCAL senza prelevarla dal quantitativo ritirato in porto dai Carabinieri?

Svolte queste considerazioni e dal momento che comunque dagli atti risulta che anche la **“mattonella” di cocaina mancante era stata “ritrovata” e depositata dai militari di Bergamo, in data 9.3.1994**, presso la locale Procura, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la tesi sostenuta dal P.M. d'udienza, secondo cui l'ultima mattonella doveva essere stata “costruita”, prelevando circa cinquanta grammi da quelle che ancora erano a disposizione dei militari. Una riprova di detto assunto accusatorio deriverebbe dalla considerazione che le prime 34 confezioni avevano un peso oscillante tra g. 928 e g. 1016, ciascuna, mentre l'ultima pesava soltanto gr. 839. Inoltre dall'analisi della cocaina contenuta in alcune delle mattonelle analizzate emergeva che vi era nella composizione una sostanza, il carbonato di calcio, che normalmente non veniva utilizzato per tagliare la cocaina.

Ancora un riscontro era rinvenibile nelle dichiarazioni di ROTONDO che aveva riferito di aver saputo da ARPA che *“... ogni tanto trapanavano i panetti per prendere la cocaina...”* (cfr. trascrizione del verbale udienza preliminare f. 142).

In merito a dette considerazioni, condivisibili essendo fondate sulla valutazione delle risultanze processuali attentamente vagliate ed illustrate, la Corte rileva che i **problemi** in merito all'accertamento dei fatti si pongono anche a causa di una **ulteriore anomalia**, già messa in evidenza in premessa (par.1), nel modo di procedere dei militari del ROS che, **all'atto del ritiro della droga** con decreto di ritardato sequestro o subito dopo, **non hanno curato**, come era avvenuto anche per le precedenti operazioni, **di descrivere con cura il contenuto del carico** ritirato, **indicando le caratteristiche e il peso preciso** di tutte le confezioni, il che, come si vedrà nel prosieguo, ha anche un riflesso sulla valutazione del requisito dell'offensività della condotta tenuta, contestato dalla difesa degli imputati.

- Le singole posizioni

Il Tribunale ha ritenuto responsabili per il reato ascritto tutti gli imputati di cui ai capi di imputazione considerati, tranne LAZZERI ZANONI, che rispetto alla HOPE, aveva avuto un ruolo più defilato.

In merito alla **posizione dei vari appellanti** dell'operazione in discorso, **tenuto anche conto delle specifiche argomentazioni contenute nei rispettivi atti difensivi**, si svolgono le seguenti **ulteriori considerazioni** sulle alle questioni di fatto, poiché quelle di diritto saranno trattate successivamente nell'apposito paragrafo.

Posizione OBINU

All'epoca dei fatti il colonnello OBINU era il **comandante del reparto criminalità organizzata** in cui rientrava la **sezione antidroga**, capitanata da FISCHIONE.

Deve rilevarsi che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il suo coinvolgimento nell'operazione di cui si tratta è stato ritenuto, non meramente per la sua qualifica di comandante e quindi per la posizione di superiorità gerarchica rispetto alle persone che avevano operato, ma per la sua **effettiva partecipazione consapevole all'operazione**, comprovata dalle emergenze probatorie.

Lo stesso imputato ha riconosciuto di aver avuto di aver approvato l'avvio dell'operazione HOPE che ha peraltro seguito posto che, a parte la prima informativa del 24.8.1993, che era stata sottoscritta per la sua temporanea assenza dal colonnello PARENTE, egli aveva **sottoscritto le successive note alla D.C.S.A. esponendo quanto gli veniva di volta in volta rapportato dai suoi subordinati**: appare subito evidente che egli, che era peraltro esperto in materia di obiettivi del ROS e delle tecniche di investigazione, avendo egli stesso affermato di aver seguito in quegli anni centinaia di operazioni, **aveva certamente tutti gli strumenti per rendersi conto che, per l'operazione di cui si**

tratta, come si è già più volte osservato, negli atti mancavano informazioni precise sui fornitori e i destinatari della sostanza e sugli accordi tra questi raggiunti prima dell'intervento dei militari del ROS, non si dava conto di servizi di OCP per l'identificazione dei referenti dei trafficanti e per la verifica dei loro movimenti sul territorio italiano, non vi erano indicazioni sugli accordi economici per la compravendita di droga e per il compenso del sotto copertura concordato con i trafficanti.

Né è credibile che egli quale comandante si limitasse, senza alcun vaglio, a ricevere le relazioni dei subordinati, pur affidabili, firmarle e inoltrarle facendo per così dire da **“passacarte”**, ovvero a dare la sua formale approvazione a seguito delle comunicazioni sui loro movimenti, senza mai entrare nel merito delle questioni, poiché allora non vi sarebbe stato certamente bisogno di porre una figura al comando del reparto essendo sufficiente per i predetti incumbenti un mero fattorino o un impiegato di concetto; né è ipotizzabile che a un comandante spettassero solo compiti di facciata e rappresentanza.

Anzi appare che la previsione che dovesse essere il comandante del reparto ad assumersi l'impegno di comunicare con la DCSA, l'organo di controllo deputato al coordinamento di tutte le operazioni in corso, comportava necessariamente che questi svolgesse pregnanti verifiche sull'attività compiuta e da compiere, esigendo il rispetto delle norme e delle procedure, per il perseguimento degli obiettivi del Raggruppamento speciale.

Né vi sono elementi per ritenere che i componenti della sezione antidroga, in combutta magari con i colleghi del nucleo di Bergamo avessero voluto dare al comandante del reparto una falsa rappresentazione della realtà, poiché **invece emerge, come si è visto, che lo abbiano tenuto al corrente dei loro movimenti** e, si ripete, le modalità del loro operare erano desumibili già solo dalla lettura delle annotazioni e relazioni che pervenivano alla sede centrale.

FISCHIONE, PALMISANO e LEONE, della sezione antidroga, si erano recati a Bergamo per partecipare personalmente all'operazione HOPE, con il pieno accordo del Comandante del reparto che, come risulta dalle loro dichiarazioni, hanno **tenuto informato di ogni loro mossa, anche in relazione alla successiva consegna del danaro ad Aprilia e al cambio del danaro in Svizzera**. OBINU ammette che un importo di danaro di notevole entità era stato depositato presso la sede centrale, ma non spiega come mai egli non avesse ritenuto doveroso sequestrarlo (come si è detto all'atto del deposito non vi era ancora, per questa somma, l'assunto ricatto da parte dei fornitori), né perché non ne abbia comunicato la presenza all'autorità giudiziaria e alla DCSA.

Risulta poi dalle dichiarazioni di LEONE che **egli stesso aveva ricevuto Josè**, nel periodo successivo al deposito dei soldi presso la sede del ROS, quando sarebbe tornato in Italia per chiedere per conto dei trafficanti la consegna dell'ulteriore parte del ricavato della vendita della droga, ed **aveva poi incaricato PALMISANO di effettuare il cambio in Svizzera**, peraltro, come sopra si è detto, in due soluzioni, il che dimostra con evidenza che non vi era un pericolo imminente che imponesse di sottostare alle richieste dei colombiani.

FISCHIONE ha riferito di aver saputo da PALMISANO che, durante il viaggio in Svizzera, OBINU lo aveva chiamato al telefono, chiedendogli scherzosamente se lo avessero arrestato, il che la dice lunga sulla consapevolezza delle irregolarità poste in essere. Né vi sono ragioni di sorta per ritenere che FISCHIONE menta su questo punto.

- La circostanza posta in rilievo dalla difesa che sottolinea che **ROTONDO non ha mai fatto il nome di OBINU**, dipende evidentemente dal fatto che **la partecipazione dell'appellante, per il ruolo che ricopriva, non richiedeva la sua presenza nel Nord Italia, dove ROTONDO operava**, per cui non era venuto in contatto con lui.

- Anche il fatto poi che OBINU, quale comandante di un reparto del ROS, **fosse impegnato anche in altre operazioni**, appare naturalmente connesso al ruolo di coordinamento, direzione e controllo

e non poteva certamente comportare, perché sarebbe un assurdo venendo meno la ragione stessa dell'incarico, che egli soffermasse la sua attenzione solo su alcune delle attività poste in essere dalle sue sezioni, trascurando completamente le altre, senza neppure pretendere di esserne informato per avere precisa cognizione di quanto accadeva nel suo reparto. La conoscenza degli accadimenti poi non poteva essere solo formale, dovendo egli assumersene la responsabilità riferendo all'autorità di controllo.

Neppure risulta provato ed è anzi smentito dalle emergenze probatorie sopra illustrate che egli, a causa di ulteriori incombenze, non avesse mai avuto il tempo materiale, se non nell'arco di una giornata, almeno di una settimana o di un mese di lavoro, per soffermarsi sull'operato dei suoi subordinati.

- Va ricordato peraltro che OBINU aveva avuto **preciso sentore delle modalità con cui operava il nucleo antidroga di Bergamo** già all'epoca della redazione del suo appunto sull'operazione CEDRO, definito da lui stesso **“Operazione CEDRO- sistema operativo attivato”**, in cui, come si è visto, si affermava tra l'altro che era la “fonte” ad approvvigionarsi della sostanza stupefacente per farla pervenire in Italia. OBINU non è stato perseguito per l'operazione CEDRO perché, pur avendo acquisito consapevolezza del metodo usato, non era dimostrato che avesse partecipato all'operazione.

Successivamente, nella HOPE, la consapevolezza che già aveva acquisito, certamente gli consentiva certamente di rendersi conto della perpetuazione del metodo e, ciò nonostante, non solo non aveva ritenuto di intervenire per porvi rimedio, ma anzi aveva volutamente partecipato all'operazione, approvando l'attività svolta dai suoi subordinati che progressivamente gli riferivano in merito alle attività svolte.



Posizione di FISCHIONE

La partecipazione ai fatti del capitano FISCHIONE che era il diretto superiore di LEONE e PALMISANO a capo della sezione antidroga del reparto criminalità organizzata e si era recato a Bergamo, con i predetti, nei giorni precedenti a quello fissato per le consegne della droga, **appare incontestabile**, posto che dai comportamenti dallo stesso tenuti risulta evidente che seguisse, rapportando anche ad OBINU, l'intera operazione, di cui conosceva nel dettaglio tutti i particolari. Egli stesso ha dichiarato che il giorno delle consegne della HOPE seguiva l'evoluzione dell'attività programmata, con il comandante della stazione di Bergamo LOVATO, per cui non può negarsi che entrambi fossero perfettamente al corrente di ciò che succedeva e anzi ne controllassero l'esecuzione.

Peraltro dalle dichiarazioni di ROTONDO, sembra emergere che anche il FISCHIONE qualche volta era stato stato presente nella fase preparatoria, **alle trattative** che erano intercorse con gli acquirenti, avendo il predetto affermato che in qualche caso **vi era un capitano di Roma**.

Ed in effetti ROTONDO riferisce un episodio che lascia intendere che FISCHIONE fosse a conoscenza anche della cessione ad ALBANESE di un chilo di cocaina come campione, per invogliarlo ad ordinare un quantitativo più elevato ed anzi, dal tono usato parlando con LOVATO, potrebbe ritenersi che fosse stato proprio il FISCHIONE a suggerirla: *"Hai visto come hanno abboccato con il chilozzo?"*.

In ogni caso, egli il giorno 21 settembre si era recato, per sua stessa ammissione, in Procura per riferire al magistrato, al quale erano già pervenute numerose informative a sua firma, in ordine a quanto doveva avvenire il giorno successivo e, con ogni evidenza, ha messo a punto con LOVATO tutti i movimenti, per la perfetta riuscita delle operazioni.

In particolare, in merito alla prima consegna sono stati coordinati gli spostamenti dei componenti dei due gruppi che si sarebbero recati

separatamente a consegnare la droga e a ricevere il corrispettivo della stessa.

Ha quindi seguito, come ha egli stesso esposto, l'attività di LEONE e PALMISANO, che erano rimasti sempre in contatto con lui ed era di conseguenza perfettamente consapevole del ruolo di Josè; nonché ha saputo e consentito che importanti somme, provento della cessione della droga, fossero lasciate ai fornitori, invece che essere sequestrate.

- Deve rilevarsi, in considerazione del comportamento tenuto che il FISCHIONE, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, **non appariva affatto un giovanotto del tutto inesperto e inconsapevole**, alla mercè dei colleghi a lui subordinati e del P.M. di Bergamo, ma agiva con piena consapevolezza e cognizione di causa.

Posizione di LEONE e PALMISANO

Dalle prove come sopra esaminate, appare che i predetti appellanti abbiano costantemente **seguito, dall'inizio alla fine e attivamente**, tutti i passaggi dell'operazione HOPE, il primo dalla gestione della "fonte" Josè e dalla presenza alle trattative in Milano con gli acquirenti, come riferito da ROTONDO, fino a portare a Roma una parte dei proventi della vendita della droga; il secondo dal ritiro in porto della sostanza stupefacente, fino ai viaggi in Svizzera per cambiare in dollari il denaro da consegnare ai fornitori.

Quest'ultimo aveva anche provveduto a dotare BERROCAL/Josè di un cellulare, recandosi personalmente a ritirarlo e poi riconsegnandolo. Avendo portato egli stesso al gestore della EOL la fotocopia del passaporto di BERROCAL, senza che quest'ultimo si fosse presentato, come l'appellante ha sostenuto invece nelle sue difese, deve ritenersi che egli fosse perfettamente al corrente che non si trattava di una persona diversa dalla "fonte" Josè.

- L'assunto che la droga di cui si tratta appartenesse al gruppo **TARAZONA** per il fatto che all'epoca "Josè" si trovava in Italia per seguire l'operazione omonima, da un lato non trova in atti alcun

riscontro e dall'altro non comporta che le modalità seguite dagli imputati siano state diverse, in quanto nella HOPE **non sono dimostrati rapporti diretti tra fornitori ed acquirenti**, emergendo invece dagli atti, come già si è illustrato, la prova contraria.

- Peraltro, non si comprende come mai gli imputati, che ipotizzano l'appartenenza dello stupefacente al gruppo TARAZONA, in specie LEONE che con Josè aveva rapporti da lungo tempo, non siano stati in grado di ottenere dalla "fonte", che aveva passato l'informazione sulla spedizione della cocaina, maggiori informazioni sulle persone dei fornitori.

- Riguardo alla circostanza che **gli stessi appellanti avessero rivelato fatti**, sconosciuti al P.M., relativi al pagamento della droga e alla destinazione delle somme incassate, il che dovrebbe dimostrare la loro buona fede, si rileva che, da un lato le rivelazioni possono essere motivate dal fatto che comunque le indagini erano state avviate a seguito delle dichiarazioni del ROTONDO, che aveva già riferito al P.M. in merito al pagamento della droga sia nella prima che nella seconda consegna della HOPE, quantificando anche, sia pure in maniera approssimativa, gli importi corrisposti dagli acquirenti (circa un miliardo e mezzo di lire da ALBANESE e 430 milioni da DI BELLA e PRIVITERA); dall'altro che comunque nelle prime audizioni non era stato fatto alcun riferimento, come si è detto anche sopra, ai presunti pericoli corsi dalla "fonte" che sono stati poi adottati per giustificare il mancato sequestro degli introiti della vendita.

Posizione di LOVATO, ARPA, e BENIGNI

Si tratta dei soggetti che hanno organizzato e seguito attivamente tutta l'operazione di cui si tratta: il primo, quale **comandante del nucleo antidroga** di Bergamo ha chiesto a ROTONDO di ricercare gli acquirenti, ha seguito le trattative e tutte le attività successive, coordinando insieme a FISCHIONE i compiti dei componenti del nucleo locale con quelli della sede di Roma. Gli altri due imputati hanno svolto

il ruolo di **agenti sotto-copertura**, al corrente di tutti i passaggi dell'operazione. BENIGNI ha partecipato anche alle trattative con gli acquirenti e poi a tutte le consegne, assumendo anche l'appellativo di "Mauro" e fingendo di essere un colombiano, proprio per mascherare che il traffico era direttamente gestito dai militari del ROS. ARPA ha anch'egli partecipato a tutte le consegne attivamente, trasportando la droga ed altresì ha affermato di aver avuto incontri con "Alberto"/BERROCAL, che in realtà, considerato che non vi è in atti alcuna prova del suo passaggio fisico, anche per non essere state tratte fotografie in occasione degli asseriti incontri, deve ritenersi che altro non fosse che la stessa "fonte" José.

- Contrariamente a quanto affermato dal difensore dei militari di Bergamo, nell'operazione HOPE, come si è visto soprattutto in relazione alla prima consegna, il ROS centrale e il Nucleo di Bergamo hanno agito in perfetta sintonia, posto che, dopo il ritiro dello stupefacente da parte di PALMISANO (ma nel porto era presente anche FISCHIONE), ad alcuni incontri organizzati da ROTONDO con possibili acquirenti cui aveva partecipato anche LEONE e forse FISCHIONE, i tre militari di Roma erano arrivati a Bergamo, prima delle consegne programmate per prendervi parte. Avevano infatti nella prima consegna coordinato i loro movimenti con i colleghi del posto, di modo che, mentre questi ultimi si recavano nelle località dove dovevano avvenire le consegne, LEONE e PALMISANO erano andati personalmente a casa di Albanese per ritirare il corrispettivo concordato. Se ne deve concludere che ciascuno era consapevole dei compiti degli altri e pertanto **anche i militari di Bergamo erano perfettamente al corrente che sarebbe stato incassato il prezzo della droga.**

- Riguardo alle deduzioni circa l'inattendibilità del ROTONDO, riportato quanto già in precedenza detto, si rileva che, seppure nella presente operazione gli acquirenti dello stupefacente non avessero parlato di ROTONDO come della persona che aveva proposto loro l'acquisto della droga, è anche vero che **gli stessi hanno del tutto taciuto sul punto**

e quindi neanche hanno indicato contatti diversi, e quindi **non risultano** in particolare **pregressi contatti con i fornitori**, di cui peraltro è rimasta sconosciuta l'identità né con il preteso referente "Alberto".

Comunque costituisce riscontro dell'attendibilità del ROTONDO, il fatto che nel periodo precedente alle consegne, come si è scoperto dopo l'avvio delle indagini, i Carabinieri avevano compiuto **servizi di OCP proprio sui soggetti**, quali PATARINO e ALBANESE **che ROTONDO aveva indicato come possibili acquirenti**, secondo quanto dichiarato al P.M. di Brescia.

Peraltro ROTONDO aveva già collaborato con il nucleo di Brescia nell'operazione UPS ed altresì il medesimo era certamente presente in occasione della seconda consegna del 22 settembre, per averlo dichiarato lo stesso LOVATO che pure seguiva l'azione.

- La circostanza che la droga fosse stata pagata secondo gli accordi, emerge chiaramente dagli atti, risultando anche dalle stesse dichiarazioni difensive degli imputati LEONE, PALMISANO, FISCHIONE e OBINU, i quali sostengono che gli importi corrisposti dagli acquirenti (almeno lire 1.600.000) sono stati consegnati ai referenti dei fornitori per proteggere la fonte, che sarebbe stata da questi minacciata.

Posizione di SCALISI

L'appellante, che dopo LOVATO era il più alto in grado nel nucleo antidroga di Brescia, nell'ambito dell'operazione HOPE ha svolto un rilevante **ruolo di supporto ai militari sotto-copertura**, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, redigendo e sottoscrivendo anche le annotazioni delle attività compiute. In particolare ha presenziato alle consegne della droga, con il delicato compito di **controllare l'area su cui si svolgeva l'operazione** e i movimenti delle persone presenti nonché di diramare gli ordini per il blocco delle autovetture e per gli arresti degli acquirenti.

Che lo SCALISE avesse piena consapevolezza delle modalità sopra illustrate con cui le operazioni si sono svolte appare dimostrato dal fatto che, in occasione delle consegne, **ha dato atto della partecipazione alle stesse di un certo "Mauro"** e nascosto che fosse presente BENIGNI, evidentemente per accreditare la versione, contenuta poi anche negli atti ufficiali, che la droga fosse consegnata da un emissario dei fornitori e non dai militari del ROS.

Allo stesso modo, in occasione, sia degli assunti incontri tra ARPA e "Alberto", del 28.8.1993 e del 17.9.1993, che della seconda consegna di droga, ha dato atto della presenza appunto di "Alberto" come rappresentante dei trafficanti, mentre si trattava invece della "fonte" Josè (posto che i predetti due incontri vi siano effettivamente stati, il che è negato dal Tribunale, ma ritenuto solo dubbio da questa Corte).

Peraltro, nelle predette occasioni lo SCALISI, pur essendo il capo scorta, ha **accuratamente omesso di trarre fotografie** o video del predetto soggetto, nonostante avesse tutta l'attrezzatura a sua disposizione, o anche di eseguire pedinamenti.

La **consapevolezza delle modalità** appare altresì evidente dal fatto che, rendendo l'esame all'udienza del 17 giugno 2009, l'appellante ha confermato che l'arrivo della droga in Italia era stata preannunciata al telefono da amici di OTOYA, ai quali erano stati fatti avere i loro numeri di cellulare tramite ROTONDO, il che come si è sopra visto non corrisponde alla realtà dei fatti.

Deve concludersi ritenendo provata la **piena partecipazione** ai fatti anche dell'appellante in discorso.

Sui capi E-3 ed E-4

- Considerate le **prove emerse in merito al passaggio di danaro** di cui gli appellanti, senza alcuna autorizzazione da parte della DCSA avevano disposto, consentendo che pervenisse ai fornitori della droga

ed altresì la **rappresentazione di una falsa realtà** in molte parti delle annotazioni ed informative redatte, sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di peculato e falso contestati ai capi E-3 ed E-4, per i quali il primo giudice correttamente ha disposto il proscioglimento degli imputati, essendo decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge.



3.4 - OPERAZIONE COBRA -

Come si è visto nella parte narrativa, ai **capi F1 e F2** è contestata agli imputati GANZER, OBINU, FISCHIONE, LEONE e PALMISANO l'importazione dalla Colombia in Italia di **Kg. 213 circa di cocaina** in data 21.2.94.

La sostanza, ritirata al Porto di Marina di Carrara dai militari muniti di un decreto di ritardato sequestro emesso dal sost. Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Armando SPATARO, era stata trasportata a Roma e detenuta per molti mesi presso la sede dei ROS, in attesa di effettuare consegne controllate che non si erano realizzate in quanto, in data 5.11.1994, era stata ordinata dal magistrato la distruzione dello stupefacente.

Secondo le tesi dell'accusa accolte dal Tribunale, **l'operazione in oggetto**, nella quale pure compariva la "fonte" gestita dal maresciallo LEONE, *Josè*, **si poneva in diretta continuità con la HOPE**, essendo stata la spedizione della droga finanziata in parte con i proventi di questa, in particolare con l'importo che era stato cambiato in dollari da PALMISANO in Svizzera con l'assistenza dell'ispettore di polizia AZZORI e fatto pervenire ai fornitori nel dicembre 1993. Peraltro, oltre alla collaborazione della stessa fonte, le due operazioni presentavano **medesime modalità operative** quali il sistema di trasporto, a mezzo di motonave giunta al porto di Marina di Carrara, e quello di occultamento della droga, in sacchi di caffè.

Così i militari si sarebbero procurati tramite la "fonte" un quantitativo di droga particolarmente rilevante che poteva consentire di organizzare, autonomamente rispetto ai fornitori esteri, consegne controllate al fine di "incastrare" organizzazioni italiane operanti sul mercato degli stupefacenti, di più rilevante spessore criminale rispetto alle operazioni precedenti e procedere agli arresti delle persone coinvolte.

La versione degli imputati è invece che José si era limitato a fornire notizie al maresciallo Leone sulla spedizione da parte dei trafficanti

colombiani dei duecento chili di cocaina, che erano destinati a un gruppo mafioso operante in Lombardia.

Dall'esame degli atti risulta che, **nell'esecuzione del decreto di ritardato sequestro dello stupefacente**, emesso dal dott. SPATARO, **si erano verificate difficoltà**, poiché non era accaduto, come per le operazioni precedenti, che il carico fosse stato ritirato in assoluta riservatezza, ma anzi era stata convocata una conferenza stampa, con tanto di fotografi, nella quale si era annunciata la scoperta dell'esistenza sulla nave di un carico di cocaina che era stato posto sotto sequestro dai militari del ROS, affermandosi tuttavia, come è evincibile dall'esame degli articoli pubblicati poi sui giornali e dalla visione delle fotografie che rappresentavano più colli rispetto a quelli che effettivamente contenevano la droga, che il peso del quantitativo rinvenuto fosse di gran lunga superiore rispetto a quello reale (circa mezza tonnellata).

Secondo l'accusa, il (finto) sequestro nella fase del ritiro era motivato dall'esistenza di un **accordo tra fonte e trafficanti colombiani**, di cui gli stessi Carabinieri avevano riferito al dott. SPATARO, secondo il quale, nel caso di sequestro dello stupefacente prima che il carico riuscisse a passare i controlli per lo sdoganamento, il pagamento del saldo del prezzo sarebbe stato omesso e la perdita sarebbe stata quindi a carico dei fornitori, mentre l'eventuale scoperta successivamente all'uscita dal porto sarebbe rimasta a danno dei destinatari della sostanza, che avrebbero dovuto comunque pagare il prezzo concordato: pertanto, **per liberare la "fonte" dall'obbligo di pagamento**, lo stupefacente era stato apparentemente sequestrato prima del passaggio della dogana e la droga era così rimasta a disposizione dei ROS per poterla utilizzare poi con modalità già collaudate con l'operazione HOPE, ma era stata tenuta ferma per qualche tempo per non insospettire i trafficanti colombiani.

In base alla **versione degli imputati** invece, la decisione di convocare la conferenza stampa sarebbe stata presa lo stesso giorno del 23

febbraio 1994 nel porto di Marina di Massa, a causa di una **fuga di notizie** sul fatto che i militari avessero rinvenuto nel carico della nave una partita di sostanza stupefacente, al fine di ingannare i trafficanti e fare credere loro che in realtà la partita non era quella per la quale era stato raggiunto l'accordo con Josè, di modo che l'operazione intrapresa potesse proseguire senza problemi.

Per questo avevano fatto in modo che la quantità di sostanza sequestrata nella fattispecie risultasse molto superiore a quella spedita dai Colombiani.

Orbene, anzitutto, riguardo al punto della **continuità tra la presente operazione e la HOPE**, deve rilevarsi che questa emerge da vari elementi, già rilevati peraltro nel paragrafo che precede, in relazione al fatto che il pagamento delle somme di denaro incassate dalla vendita della droga era stato effettuato, in favore dei fornitori, senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità di controllo, che non era stata messa neppure al corrente dei passaggi di denaro e senza che risultasse dimostrato l'asserito pericolo per la "fonte" a causa di minacce ricevute dai trafficanti.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima *tranche* degli importi incassati, di oltre 400 milioni di lire, previo cambio delle lire in dollari su richiesta dei fornitori, deve rilevarsi che **l'importo**, pur essendo stati al momento i trafficanti tacitati con il versamento della gran parte dei proventi delle cessioni e non apparendo perciò che persistessero i pericoli per la "fonte", era stato **portato e depositato** da LEONE e PALMISANO al ritorno a Roma, presso la sede del ROS, **senza la redazione di alcun verbale e senza alcuna comunicazione alla DCSA e all'autorità giudiziaria**, per ottenere l'autorizzazione ad ometterne il sequestro, che era di certo doveroso trattandosi di provento di reato.

Ancora, senza alcuna annotazione e comunicazione, l'importo era stato **cambiato** in Svizzera da lire in dollari, **in due soluzioni** a distanza di qualche mese l'una dall'altra, secondo quanto emerge dalla deposizione

del teste AZZORI - il che dimostra che la ragione del cambio non era l'esistenza di un imminente pericolo per la "fonte" - ed era stato poi consegnato ad incaricati dei trafficanti nel dicembre 1993, due mesi prima che arrivasse lo stupefacente dell'operazione COBRA.

Va rilevato che, come si è spiegato al paragrafo precedente, certamente gli imputati OBINU, FISCHIONE, LEONE e PALMISANO, che già avevano partecipato alla HOPE, erano perfettamente consapevoli delle modalità seguite, del cambio delle lire in dollari, della consegna ai fornitori dei proventi della vendita di cocaina.

Riguardo alla posizione di GANZER, che aveva assunto formalmente il comando del Secondo Reparto Investigativo all'inizio di marzo 1994, si ricorda che la Corte, valutando l'episodio del cambio in dollari effettuato da PALMISANO, che avrebbe speso il nome del predetto per ottenere l'assistenza dell'ispettore di polizia AZZORI, non lo ha ritenuto significativo ai fini di dimostrare la consapevolezza da parte dello stesso GANZER, del collegamento tra l'operazione HOPE e l'operazione COBRA, essendo possibile che PALMISANO ne avesse fatto il nome a sua insaputa.

Quello che è certo però è che l'appellante in discorso ha **sottoscritto**, dopo il suo insediamento al comando del reparto antidroga **le informative conclusive relative all'operazione HOPE**, in cui erano illustrate le attività svolte dai militari del ROS e i risultati ottenuti, tenuto conto delle annotazioni e note fatte pervenire dai militari che vi avevano partecipato.

Da queste, come già si è detto, era deducibile che nessun passo avanti era stato fatto per accertare l'identità dei fornitori nè al fine di delineare una mappa dei canali di rifornimento dalla Columbia; non erano stati svolti servizi di OCP per l'identificazione del presunto emissario dei Colombiani e per seguire i suoi movimenti sul territorio; non risultava alcun contatto tra fornitori e acquirenti della sostanza antecedente all'intervento dei militari del ROS o comunque indipendente da questi.

Soprattutto, nessun accenno si faceva ai corrispettivi della sostanza stupefacente, specificando quanto fosse stato riscosso, da chi e quale fosse stata la destinazione degli importi.

Certamente GANZER, che aveva esperienza e conoscenze tecniche per aver seguito altre operazioni dei ROS, come lui stesso dichiara, possedeva tutti gli strumenti per cogliere le anomalie delle modalità seguite dai suoi colleghi, e ciò nonostante ha affermato in dibattimento e afferma nell'atto d'appello che egli, in relazione alle predette informative, si era limitato a firmare atti preparati dai suoi subordinati, senza soffermarsi sui termini della questione, né ricevere dai colleghi, in particolare da OBINU al quale subentrava o da LOVATO che pure, come ha dichiarato l'appellante, conosceva da lungo tempo, alcuna delucidazione in merito.

Tale assunto non appare credibile, sia per la considerazione della stessa figura di GANZER e delle sue capacità, sia perché rientrava certamente, come già detto al paragrafo precedente in merito alla posizione di OBINU, nei compiti del Comandante del reparto quello di effettuare un controllo pregnante su quanto risultante dalle note che sottoscriveva, assumendosene la responsabilità nei confronti della DCSA cui erano dirette e con la quale solo il Comandante manteneva i contatti.

Inoltre appare smentito dalla circostanza che lo stesso GANZER, prima ancora di aver presentato le note conclusive dell'operazione HOPE e poco dopo essersi insediato, aveva deciso di chiedere, con nota del 26 marzo 1994, alla Procura della Repubblica di Roma, l'intercettazione telefonica dell'utenza in uso a ROJAS Josefina, ubicata in Aprilia in Via Gian Battista Vico n. 8, che era appunto la persona alla quale sarebbe stata consegnata la prima *tranche* del prezzo della droga ceduta nel corso dell'operazione HOPE. E' evidente che l'appellante era stato informato verbalmente dai suoi subordinati di quanto era accaduto nelle fasi conclusive della HOPE riguardo al danaro, non risultando tale dato dalle annotazioni ed informative ufficiali.

La richiesta del 26 marzo, infatti, esordisce illustrando in tutti i punti essenziali l'operazione HOPE e tocca poi il ruolo di BERROCAL, affermando che questi aveva chiesto ed ottenuto una utenza cellulare la quale era entrata in contatto alcune volte con quella di cui si chiedeva l'intercettazione: **si ipotizza poi che il predetto abbia ricevuto il prezzo della droga pagato dagli acquirenti** e che lo abbia in qualche modo riciclato, con la collaborazione della predetta ROJAS. Ciò posto, quindi, appare evidente che GANZER si sia determinato a sottoscrivere la richiesta di cui si tratta, dopo aver saputo che vi erano stati passaggi di denaro per quasi due miliardi, che erano finiti nelle mani dei fornitori; e tuttavia di ciò non avrebbe parlato nelle relazioni riepilogative dell'operazione HOPE, da lui in seguito sottoscritte e dirette alla DCSA.

Nè appare in alcun modo verosimile, stante il rapporto gerarchico, che la decisione di eseguire le intercettazioni fosse stata autonomamente presa dai suoi subordinati, senza che gliene parlassero o che egli non chiedesse delucidazioni prima di sottoscrivere la richiesta.

Va ricordato quanto pure già riportato al paragrafo precedente, che l'appellante, nel corso dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art.415 bis c.p.p., il cui contenuto gli era stato contestato all'udienza del 5 giugno 2009 dal P.M., aveva dichiarato che **l'operazione COBRA era nata grazie al denaro proveniente dall'operazione HOPE**, sia pure con criteri da lui non condivisi (cfr. trascrizione ud. 5.6.2009 f. 51), dichiarazione non confermata in dibattimento, senza che però risulti chiaro perché all'epoca di quell'interrogatorio GANZER avrebbe dovuto rendere quella dichiarazione se non fosse stato vero.

Si può concludere quindi sul punto che **tutti gli attuali appellanti avevano consapevolezza del collegamento tra l'operazione HOPE e la COBRA**, nel senso di cui alla tesi accusatoria, anche se peraltro detto collegamento neppure appare determinante ed essenziale per l'affermazione della responsabilità dei medesimi in ordine alla Cobra che sussisterebbe anche solo in considerazione degli aspetti propri

dell'operazione medesima, che presentano tutti quegli elementi aspetti considerati pregnanti e dirimenti dalla Corte d'Appello, esposti in premessa (parag.1-).

Passando ad esaminare quindi gli **aspetti propri dell'operazione COBRA** appare opportuno riportare **la tesi degli imputati** tramite le **dichiarazioni** rese in udienza da **FISCHIONE Carlo** che sono pressoché conformi a quelle di LEONE e PALMISANO, e in parte di OBINU, mentre GANZER insiste nel mantenere una posizione defilata. FISCHIONE, nel corso del suo esame all'udienza del 19 febbraio 2009, affermava che l'operazione Cobra era nata dalle informazioni che LEONE aveva ricevuto dalla "fonte" Josè, il quale aveva riferito che la partita di cocaina era stata spedita dal gruppo colombiano di cui faceva parte ROLON Augustin già coinvolto nell'operazione nell'operazione COLOMBO, mentre destinatario dello stupefacente era il gruppo capeggiato da Matteo MESSINA DENARO, di cui facevano parte FONTANA Giuseppe e SALEMI Calogero.

In realtà, nella prima **nota spedita alla D.C.S.A. in data 15 febbraio 1994**, firmata da Mauro OBINU, al momento ancora comandante del Reparto di Criminalità Organizzata, si affermava soltanto che, tramite una fonte collaborante, introdotta in un'organizzazione delinquenziale di matrice colombiana, si era saputo che vi era in programma la spedizione in Italia di un ingente quantitativo di cocaina; pertanto sarebbe stato inserito un agente sottocopertura per affiancare la fonte e scoprire i destinatari dello stupefacente e si aggiungeva : *"Allo stato attuale, non si è in grado di fornire più precisi elementi di sviluppo dell'operazione programmata"*.

Le informazioni date erano talmente vaghe che, dalla copia esistente presso la DCSA acquisita agli atti, risulta un'annotazione, a margine, apposta a mano dal prefetto SOGGIU, allora direttore dell'organismo, che diceva: "non mi sta bene!!! Non lo credo!" proprio per



l'incompletezza dell'informazione, come confermato in dibattimento dallo stesso Prefetto, sentito come teste.

Né vi erano state notizie più precise in merito ai fornitori e ai destinatari, contenute nelle note successive in cui si dava solo conto dell'arrivo della motonave che trasportava la droga e neppure nella richiesta di ritardo atti, presentata al Sostituto Procuratore SPATARO, come contestato dal P.M. proprio al FISCHIONE nel corso dell'esame reso in dibattimento.

In merito, il predetto aveva risposto che le notizie erano state comunicate al magistrato a voce e sosteneva che, nel periodo di cui si tratta, aveva accompagnato in Sicilia il maresciallo LEONE (che agiva sotto copertura), il quale aveva avuto un incontro con FONTANA Giuseppe.

Quindi era stato con PALMISANO dal dott. SPATARO a Milano per esporre la richiesta di ritardo atti e ricordava che quello stesso giorno anche lo stesso giorno anche GANZER aveva avuto un colloquio con SPATARO, per discutere dell'operazione.

Orbene, anzitutto appare chiaro che, **nelle informative ufficiali i ROS affermavano di non essere in grado di fornire delucidazioni sui fornitori e sui destinatari** e non ad esempio che preferivano omettere il dato per una questione di riservatezza posto che, come dichiarato da FISCHIONE ma anche da LEONE in dibattimento, già all'epoca delle prime note era venuto a conoscenza, tramite la sua "fonte", sia di quale fosse il gruppo destinatario della cocaina, sia del luogo in cui sarebbe avvenuta la consegna.

In particolare, nella richiesta di ritardo atti indirizzata da OBINU alla DDA il 21 febbraio 1994 della Procura della Repubblica di Milano si dice soltanto che un operatore sotto copertura, presentato da "fonte" confidenziale, era riuscito ad inserirsi in un "*contesto delinquenziale di matrice colombiana i cui componenti, nell'intento di aprire nuovi canali di rifornimento sul territorio nazionale, erano alla ricerca di stabili basi di stoccaggio...*".

Si aggiunge molto vagamente che *“le fasi di infiltrazione dell'agente in incognito e quelle successive, prodromiche alle azioni future, avvenivano in Milano ove un rappresentante del sodalizio colombiano, in via di completa identificazione, agirebbe attualmente”* e che la droga una volta ritirata al porto di arrivo sarebbe stata stoccata *“a favore del gruppo fornitore di interesse che in prosecuzione fornirà indicazioni utili per la completa definizione della transazione”*.

Appare del tutto evidente che non emerge alcuna informazione sui pretesi destinatari della sostanza e **non vi è prova di sorta su effettivi pregressi rapporti con i fornitori.**

In dibattimento il dott. SPATARO ha negato di aver ricevuto delucidazioni ulteriori, in particolare sull'identità dei destinatari e, nello specifico, che gli fosse stato fatto il nome di MESSINA DENARO e del suo gruppo.

Ma appare rilevante alla Corte, al fine di chiarire come è stata l'evoluzione della Operazione COBRA, riportare più diffusamente il contenuto della **deposizione resa all'udienza del 26 ottobre 2006** del predetto magistrato che appare un **elemento fondamentale** per la valutazione dei motivi d'appello proposti dagli imputati.

SPATARO ha dichiarato che conosceva già GANZER, con cui aveva lavorato più volte e intratteneva rapporti amichevoli: questi, nei primi mesi del 1994, l'aveva chiamato per telefono dicendo che voleva parlargli di un caso che stava trattando, relativo all'arrivo di un grosso quantitativo di cocaina via mare nel porto di Massa Carrara, droga che i carabinieri avrebbero potuto seguire fino a destinazione. Il teste ricordava che all'incontro che era seguito erano presenti FISCHIONE e un maresciallo di Roma (PALMISANO), che si erano trattenuti per descrivergli l'operazione ma non gli avevano dato alcuna indicazione in merito ai mittenti e ai destinatari.

Aveva comunque emesso il decreto di ritardato sequestro (il 21 febbraio 1994) perché si fidava di GANZER: ma molto presto, forse già il giorno dopo **aveva ricevuto una telefonata del colonnello, che gli aveva**

prospettato delle complicazioni, che gli erano poi state spiegate in un nuovo incontro: GANZER era andato a trovarlo insieme ad un altro ufficiale che gli aveva parlato di **un accordo tra i fornitori colombiani e il confidente** in base al quale *“se la sostanza stupefacente fosse stata sequestrata entro l'area doganale del porto d'arrivo, economicamente il peso e il danno sarebbe stato sopportato dai fornitori; se invece fosse stata sequestrata la sostanza oltre l'area doganale in qualsiasi posto, economicamente ne avrebbe risposto il confidente che era sostanzialmente l'intermediario con il finale destinatario”*.

Gli era stato detto quindi che **avevano intenzione di effettuare un sequestro nell'area doganale**, e organizzare una conferenza stampa per far diffondere la notizia; in seguito, siccome i destinatari non sapevano quando e come sarebbe arrivato il carico che aspettavano, avrebbero potuto comunque eseguire la consegna controllata.

Successivamente aveva saputo che effettivamente la conferenza stampa vi era stata e che la cocaina era stata trasportata negli uffici del ROS di Roma, ma da allora erano poi passati alcuni mesi senza che succedesse nulla e, in occasione di alcuni contatti con GANZER questi gli diceva che le cose erano *in itinere*.

In una nota in data 7 giugno 1994 quest'ultimo poi specificava che *“..le attività coperte, tendenti ad effettuare la prevista consegna controllata, hanno subito una sospensione determinata dalla situazione venutasi a creare in ambito portuale al momento dello sbarco del container all'interno del quale era custodita la cocaina, come verbalmente riferito a codesta Autorità Giudiziaria”* ed egli aveva ricollegato questa affermazione a quanto gli era stato già riferito a proposito della volontà di pubblicizzare l'avvenuto sequestro all'interno del porto per tutelare gli interessi economici della fonte e immaginava che dovesse trascorrere un po' di tempo prima dell'esecuzione della consegna controllata, per non insospettire i fornitori.



Aveva però incontrato casualmente in aeroporto il colonnello, che gli aveva fatto un discorso che aveva suscitato in lui profonde perplessità sulla regolarità del modo con cui i ROS stavano procedendo nell'operazione. Infatti, rispondendo alla sua richiesta di essere informato sugli ultimi risvolti, aveva affermato *"che il suo Reparto aveva trovato una persona che avrebbe acquistato trenta chili di questa sostanza stupefacente a Bari"*.

Dato lo sconcerto suscitato da queste parole al momento il magistrato non aveva avuto la prontezza di commentare ed aveva solo chiesto se ci fosse un collegamento tra la persona di Bari, alla quale si volevano cedere i trenta chili, e i destinatari di Milano della partita, e la risposta di GANZER era stata negativa.

Aveva perciò **deciso di porre termine alla vicenda**, disponendo il **sequestro** della sostanza (tramite un collega perché si trovava all'Estero in quel periodo) e poi la **distruzione**. Aveva anche verificato personalmente, con una visita presso il ROS centrale, che lo stupefacente fosse ancora in deposito.

Rispondendo alle domande del P.M., il teste ha dichiarato che né GANZER, né altri militari del suo reparto gli avevano segnalato problemi di sovrapposizione con altre indagini in corso, in particolare con riferimento all'operazione ONIG in cui sarebbe stato coinvolto FONTANA Giuseppe, di cui si era parlato solo nella nota del 18 novembre 1994, quando ormai considerava terminata l'indagine di competenza della Procura della Repubblica di Milano.

Ha infine escluso che, da parte degli stessi militari, potesse essergli stata prospettata la necessità di indire una conferenza stampa perché qualcuno aveva scoperto che era stato intercettato nel porto di Massa un carico di cocaina e pertanto dovevano far credere ai fornitori che non si trattava della stessa da loro spedita, per poter proseguire con la consegna controllata.

Orbene, in merito alla predetta deposizione, in primo luogo deve

rilevarsi che le dichiarazioni rese provengono da un soggetto del tutto indifferente, che cioè rispetto agli imputati e ai reati loro ascritti non ha alcun interesse dipendente dall'esito del procedimento in corso. Pertanto le stesse, a differenza dei casi di cui all'art.192, commi 3 e 4 c.p.p., possono essere valutate ai fini della prova della responsabilità degli imputati, senza necessità di alcun riscontro, salvo che si rilevi un'incompatibilità tra quello che il teste riporta come vero e quello che emerge da altre fonti di prova (cfr. Cass. sez 4 n.7180/2004).

Il principio è stato riaffermato costantemente dalla S.C. che ancora recentemente ha ribadito che *“il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza”* (Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013; n. 35984/2006).

Nella specie appare che quanto raccontato dal dott. SPATARO contrasti soltanto con le versioni degli stessi imputati, che comunque non **sostengono** che il teste avesse detto scientemente il falso, ma soltanto che **aveva equivocato il senso** di quanto da loro affermato o non ne conservasse un buon ricordo.

Tuttavia deve rilevarsi che il teste al momento in cui i fatti sono avvenuti era non solo una persona adulta **nel pieno delle sue facoltà mentali**, senza che risultassero al suo riguardo problemi di carattere cognitivo o psichico di sorta e **aveva anche piena cognizione di causa** rispetto agli argomenti di cui si discuteva posto che era il titolare dell'inchiesta e quindi responsabile di quanto aveva autorizzato o gli si chiedeva di autorizzare. Si trattava peraltro di un magistrato della DDA, competente nel campo specifico e in generale anche in ordine alle tecniche di investigazione e alle normative di legge al riguardo. Ancora va aggiunto che le questioni che si dibattevano negli incontri, compreso

quello all'aeroporto con GANZER, erano di un tale rilievo, che deve escludersi che potesse prestare poca attenzione a quanto ascoltava o che ne conservasse un cattivo o distorto ricordo.

Ciò anche considerato che, se fossero state fatte affermazioni non chiare o di carattere ambiguo, avrebbe potuto certamente chiedere precisazioni al riguardo, come ad esempio aveva fatto chiedendo al colonnello se le persone a cui intendevano cedere 30 chili di stupefacente fossero collegate all'organizzazione milanese originariamente destinataria della cocaina, poiché questo avrebbe potuto rendere lecita la consegna, ma GANZER aveva dato una risposta negativa.

Pertanto **non vi è spazio per dubitare che avesse compreso male il discorso di GANZER** il quale, secondo la tesi difensiva, avrebbe detto invece che l'indicazione di possibili acquirenti pugliesi era pervenuta dai fornitori tramite la "fonte", trattandosi di concetto del tutto diverso che non poteva di certo sfuggire al magistrato.

Peraltro, come correttamente affermato dal Tribunale, vi erano state successivamente numerose occasioni in cui l'equivoco si sarebbe potuto chiarire, in occasione anche di incontri privati o del richiamo di cui parla SPATARO. fatto da lui proprio al colonnello, sulla necessità di rispettare i limiti imposti dagli artt. 97 e 98 DPR n.309/90: **non risulta però che vi sia stato un tentativo di chiarimento da parte dell'imputato.**

E poi, comunque, dagli atti emergono numerosi **riscontri delle dichiarazioni del dott. SPATARO**, già illustrati nella motivazione della sentenza impugnata.

In particolare riguardo alla conferenza stampa che era stata indetta lo stesso giorno dell'esecuzione del decreto di ritardato sequestro nel porto di Massa Carrara, deve rilevarsi che, tenuto conto della testimonianza di SPATARO, secondo cui FISCHIONE, già il giorno precedente al ritiro dello stupefacente gli aveva riferito della volontà di indire una **conferenza stampa, deve escludersi che questa si sia**

resa necessaria a causa di una fuga di notizie.

Ebbene, questo dato si desume anche dalla circostanza che, il 22 febbraio 1994, cioè il giorno prima del ritiro, i militari del ROS avevano chiesto alla Procura della Repubblica di Massa un decreto di perquisizione della motonave Saint Pierre: il Tribunale rileva che la richiesta aveva il preciso senso di far apparire che la cocaina fosse stata rinvenuta a seguito di una casuale perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria sulla nave.

Il provvedimento di perquisizione era stato emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Massa Carrara, Lama Augusto, che era stato sentito come teste all'udienza del 26 ottobre 2006 ed aveva dichiarato di essere stato contattato dai carabinieri del ROS che gli avevano prospettato in data 22 febbraio che, nell'ambito di un'operazione sotto copertura diretta dalla Procura di Milano, per risolvere alcuni problemi che si erano presentati "occorreva in qualche modo inscenare un fittizio sequestro della partita di sostanze stupefacenti che era arrivata, che invece sarebbe stata diciamo fittiziamente sequestrata, ma sempre poi sotto il controllo dell'Arma dei Carabinieri sarebbe poi rimasta diciamo nella loro disposizione ai fini magari di una seconda operazione per arrivare poi alla conclusione".

Detta deposizione è evidentemente la prova definitiva che i Carabinieri dei ROS avevano deciso di inscenare il sequestro -come peraltro avevano già fatto presente al dott. SPATARO- prima dell'esecuzione del decreto di ritardo atti e cioè **prima del 23 febbraio** per cui, ancora una volta, **ne risultava smentita la loro versione**, secondo cui il sequestro e la conferenza stampa si erano rese necessarie in conseguenza della fuga di notizie avvenuta quello stesso giorno.

Peraltro il decreto di perquisizione che il dott. Lama aveva emesso era rimasto ineseguito

Né vi è alcun elemento di riscontro della assunta fuga di notizie, il container contenente la droga risultava essere stato sbarcato senza

problemí e al momento non erano presenti estranei. Altresi, la Corte ritiene, riguardo alla circostanza che si fosse fatto credere che la quantità della droga era molto superiore a quella effettiva, che si tratti di un dato che non assume particolare rilievo, potendo dipendere da una scelta di rendere ancora più eclatante la notizia del sequestro, considerato che la droga non era stata ancora pesata (secondo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara, che aveva spedito una nota in data **23 febbraio 1994** alla D.C.S.A., si trattava di cinque sacchi di juta contenenti **250 chili di cocaina**; secondo una analoga nota della Questura di Massa Carrara la cocaina ammontava a **300 chili; e infine dalla nota di** OBINU in data **24 febbraio 1994** diretta alla Procura della Repubblica di Milano, nei cinque sacchi erano contenuti **209 chili** di cocaina) e comunque essa **era contenuta in sacchi con delle particolari scritte, ben evidenti** nelle fotografie scattate dai fotografi intervenuti alla conferenza stampa, che avrebbero consentito ai fornitori che le avessero visionate di rendersi perfettamente conto che si trattava proprio dello stupefacente da loro inviato.

Deve concludersi quindi che, in base alla valutazione dei predetti atti, risulti ampiamente provato che le ragioni del sequestro erano quelle che già erano state comunicate dai militari del ROS a SPATARO, che ha ricordato con assoluta precisione e sicurezza il contenuto della conversazione con loro avuta.

Circa l'evoluzione della vicenda, risulta poi che il dott. SPATARO, che non ne aveva più saputo nulla, **aveva chiesto** al ROS in data **24 maggio 1994** i rilievi fotografici, gli esiti delle analisi e l'esatta **pesatura della droga ritirata**.

GANZER il 7 giugno aveva inviato la nota, contenente anche il fascicolo fotografico, con cui comunicava che era intervenuta una sospensione dell'operazione. Ancora non faceva alcun nome in merito ai destinatari della sostanza, affermando che non vi erano ulteriori indicazioni

rispetto al “*presunto gruppo acquirente di cui era stata ipotizzata una matrice mafiosa*”

Detta nota evidentemente smentisce quanto riferito in dibattimento da FISCHIONE, che erano state date indicazioni verbali al magistrato, in merito all'individuazione dei destinatari come il gruppo di MESSINA DENARO e in specie di FONTANA Giuseppe.

Vi era poi stato il colloquio in aeroporto tra SPATARO e GANZER, al quale erano seguiti il sequestro e la distruzione della droga per iniziativa del dott. SPATARO che aveva ritenuto non rispettate le norme degli artt. 97 e 98 DPR n.309/90.

Probabilmente GANZER, così come aveva suggerito ai suoi colleghi di rivolgersi al dott. SPATARO, conoscendolo come un magistrato dinamico e impegnato sul fronte della criminalità organizzata, anche con contatti e consultazioni con i colleghi americani, pensava di potere facilmente coinvolgerlo in un'operazione che, pure ai limiti dell'ambito di operatività delle norme considerate, consentisse però di pervenire all'arresto di soggetti di rilevante spessore criminale disponibili all'acquisto di importanti partite di droga (il prezzo della cocaina di buona qualità all'epoca era di circa 60 milioni di lire al chilo), anche considerato che questa era una metodologia normalmente utilizzata dalla DEA.

SPATARO invece era rimasto talmente sconcertato da quanto da lui comunicato in aeroporto che, pur non avendo avuto la prontezza di replicare immediatamente, come ha riferito, pur essendo all'estero nei giorni successivi per motivi di lavoro negli Stati Uniti, aveva chiesto al collega della DDA Marcello Musso di sequestrare intanto i duecento chili di cocaina, cosa che era stata fatta con provvedimento del 27 settembre 1994.

Dalla lettura del provvedimento del dott. MUSSO si desume che **ancora non era stata fatta l' esatta pesatura né erano state eseguite analisi di laboratorio** in ordine alla sostanza sequestrata e

anche questo è un dato comune alle precedenti operazioni, come si è visto nel paragrafo precedente.

In merito all'atteggiamento successivo tenuto dal Comandante del reparto antidroga dei ROS, il Tribunale ha svolto ampi approfondimenti e considerazioni giungendo alla conclusione che questi aveva cercato di nascondere che la chiusura dell'operazione Cobra era dipesa dai provvedimenti dei magistrati.

In particolare riporta il contenuto della nota a sua firma datata **12 ottobre 1994**, ma pervenuta alla **D.C.S.A. in data 7 novembre 1994**, come risulta dal timbro di arrivo, con la quale lo stesso **informava la D.C.S.A.** dello stato delle indagini relative alle operazioni Colombo e Cobra, **riportando però notizie diverse da quelle che aveva dato al P.M. di Milano**, perché comunicava che la conferenza stampa del 23.2.1994 era stata indetta perché vi era stata una fuga notizie, nascondendo il patto di cui invece era stato informato SPATARO.

Inoltre informava che le trattative erano state riprese dai fornitori colombiani, che nel mese di agosto avevano comunicato alla "fonte" che stavano per inviare un proprio emissario, che avrebbe incontrato il sotto copertura per definire i dettagli dello scambio con un sodalizio operante in Sicilia e anche questa informazione era difforme da quella data a SPATARO, al quale era stato detto invece, senza fare riferimento ad alcuna ripresa delle trattative, che si stava vagliando la possibilità di effettuare una consegna di trenta chili a un gruppo pugliese (proposta appunto di cui non vi è alcuna traccia nella nota in esame, neppure nella diversa versione che l'iniziativa per la cessione ai pugliesi era partita dai colombiani).

Ancora si riportava nella nota che era intervenuta nel frattempo l'operazione ONIG (l'ordinanza cautelare della ONIG è del 12 settembre 1994), *"a seguito della quale ogni attività investigativa trovava improvvisa chiusura"*, così omettendosi di riferire le ragioni per cui il dott. SPATARO aveva deciso di porre fine all'operazione COBRA.

Si concludeva comunque chiedendo di liquidare un compenso per la "fonte", che aveva consentito il sequestro di duecento chili di cocaina purissima e la D.C.S.A., con nota del 24 novembre 1994 trasmetteva un assegno circolare dell'importo di lire 10.000.000.

In seguito SPATARO aveva comunque disposto la distruzione della droga con provvedimento del 5 novembre 1994 sul quale però non risulta il timbro d'arrivo apposto dal ROS, e gli imputati GANZER e LEONE, sostenuti dalla deposizione testimoniale del militare del ROS CASSESE hanno dichiarato che il detto provvedimento sarebbe pervenuto dopo che lo stupefacente era già stato distrutto, a seguito di una disposizione verbale dello stesso magistrato che risulta annotata sulla copia del verbale di sequestro della partita di cocaina, redatto il 24 ottobre 1994.

Ebbene, secondo questo giudice non riveste particolare importanza ai fini della prova della responsabilità degli imputati, che è data dalla considerazione delle irregolarità e anomalie nelle modalità adottate dai militari del ROS, già riscontrate in merito alle precedenti operazioni, che nella fattispecie emergono già abbondantemente dagli atti come si è visto e coinvolgono tutti gli imputati ritenuti responsabili dal primo giudice per la COBRA.

Infatti, - nelle informative e note dirette alla DCSA e alla Procura di Milano non si offriva alcun elemento preciso per l'individuazione dei fornitori, nonostante il contatto di questi con la fonte "Josè" che da lungo tempo ormai collaborava con i Carabinieri del ROS; - neppure era riportato chi fossero i destinatari della sostanza, , individuati genericamente in un'organizzazione mafiosa operante su Milano, e non risulta che notizie più precise fossero state date verbalmente al dott. SPATARO, il quale aveva emesso il provvedimento richiesto solo perché si fidava di GANZER; - nel periodo successivo più nulla si era saputo di detta organizzazione e anzi nel corso dell'incontro in aeroporto l'appellante aveva parlato al magistrato di un gruppo pugliese con cui erano in trattativa i carabinieri, suscitando lo sconcerto del magistrato

che dispone il sequestro della droga; - **solo dopo questo provvedimento il comandante dell'antidroga per la prima volta, in una nota diretta alla DCSA, parla di problemi derivati dall'operazione ONIG**, evidentemente per giustificare la chiusura dell'operazione.

In effetti non risulta che detto FONTANA o comunque che persone del gruppo di MESSINA Denaro, nel periodo precedente ai problemi sopravvenuti per l'indagine ONEG, si fossero fatti vivi, pur aspettando, secondo la versione degli imputati, la spedizione di merce di rilevantissimo valore: non si comprende infatti come mai non avessero mantenuto rapporti con i fornitori, con i quali avevano trattato e perché nulla fosse stato detto alla "fonte" che fungeva da collegamento tra questi e i sotto-copertura del ROS, che pure avevano provveduto allo sdoganamento e poi alla custodia.

FISCHIONE, come si è detto, ha dichiarato di aver accompagnato LEONE in Sicilia proprio per prendere un **contatto con i presunti destinatari. Nulla però è stato dimostrato** in merito all'asserito incontro, quando e dove era avvenuto, chi avessero incontrato, che accordi erano stati presi. Non è stata redatta alcuna nota in proposito, né sono stati eseguiti servizi di OCP.

- Altro elemento è che **non si parla mai del prezzo della droga**, pur non essendo credibile che un simile quantitativo venga spedito a un destinatario estero, senza aver ricevuto almeno un acconto o comunque aver concordato delle precise modalità per il pagamento. Perché non era stato informato l'infiltrato del prezzo della sostanza e delle modalità di pagamento? perché il destinatario non si era fatto vivo, così accettando di perdere l'eventuale acconto pagato o comunque l'affare?; è possibile che gli stessi trafficanti che erano disponibili nell'operazione HOPE a sterminare la famiglia della fonte "Josè" pur di avere il pagamento di una partita di 50 chili di cocaina, accettassero senza battere ciglio di abbandonare una partita addirittura di 200,00 chili?.

E allora la soluzione ai predetti quesiti appare essere proprio quella che in realtà nessun destinatario esistesse, diverso dai Carabinieri che, in parte, avevano già pagato la droga spedita, con il proventi delle vendite dell'operazione HOPE, anche tenuto conto della differenza di prezzi tra l'Italia e la Columbia dove questi erano probabilmente molto inferiori.

Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto la partecipazione degli appellanti ai fatti contestati in relazione all'operazione COBRA, i quali rispondono anche dei **reati**, ormai prescritti, **di falso** per le non veritiere affermazioni contenute negli atti redatti nel corso della stessa.

Per quanto non sia già stato sopra esaminato, in relazione alle **singole posizioni**, tenuto conto delle argomentazioni svolte negli atti di impugnazione, valgano le **seguenti ulteriori considerazioni**

-GANZER-

Pur essendo l'appellante subentrato ad OBINU al comando dell'antidroga solo nel febbraio 1994, dalle dichiarazioni di SPATARO emerge che, **per l'operazione COBRA, GANZER era stato presente fin dall'inizio**, parlandogli dell'operazione, presentandogli i suoi subordinati che gliela avevano ulteriormente illustrata, rispondendo in seguito alle sue richieste di ricevere aggiornamenti in proposito e infine affermando che si stavano adoperando per vendere alcuni chili della sostanza ricevuta dalla Colombia.

In merito a tale ultimo episodio si è già detto che non è possibile affermare, come sostiene la difesa, che la risposta sia stata equivocata: nel corso della deposizione è stata rivolta a **SPATARO** più volte la domanda in merito a tale eventualità, ma il teste **ha sempre ribadito la sua assoluta sicurezza** circa quanto aveva sentito. Ed in effetti la valutazione di tutte le emergenze processuali conforta le affermazioni del magistrato.

SPATARO si è anche dichiarato assolutamente certo che dopo l'emissione del decreto di ritardo atti era stato GANZER a chiamarlo per rappresentargli un problema per il ritiro del carico di cocaina e non invece FISCHIONE, per cui non si era trattato di una iniziativa personale di questi, che peraltro non avrebbe riferito al magistrato del patto raggiunto con i fornitori e della volontà di effettuare un finto sequestro senza che il suo superiore gerarchico ne sapesse alcunché e tantomeno propinato allo stesso una differente versione.

- **GANZER era al corrente anche dei pagamenti** che vi erano stati nell'operazione HOPE e della loro destinazione, sia per le indagini svolte sulla persona che aveva ricevuto il denaro in Aprilia, sia per averlo detto egli stesso al pubblico ministero nel corso dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. precisando che i pagamenti erano serviti a far iniziare l'operazione COBRA, pur affermando che si trattava di metodi da lui non condivisi.

Tuttavia la condivisione del metodo si evince proprio da quanto da lui comunicato al sostituto procuratore SPATARO in risposta ad una precisa domanda circa la ricerca da parte del ROS di un acquirente della sostanza in deposito, individuato probabilmente in un'organizzazione pugliese che non aveva nulla a che fare con l'organizzazione indicata come destinataria della droga nelle iniziali informative, e senza fare alcun riferimento a informazioni ricevute dai fornitori.

- **OBINU-**

L'appellante che, quale **capo del reparto di cui faceva parte la sezione antidroga**, era responsabile della gestione dell'operazione COBRA, curata proprio dagli uomini della sede centrale del ROS e lo era ancora al momento del ritiro della merce, essendogli GANZER subentrato con il 1° marzo 1994, aveva certamente condiviso il **metodo illegale usato** nell'occasione che era **esattamente lo stesso con cui si era proceduto nell'operazione HOPE** e si è già detto come egli fosse

responsabile della consegna degli incassi per la vendita della droga della HOPE ai trafficanti colombiani e consapevole del fatto che parte dei proventi servissero per finanziare la COBRA.

Ha sottoscritto le prime informative per la DCSA, contenenti indicazioni del tutto vaghe alla in merito ai fornitori e soprattutto ai destinatari, e ai contatti tra questi, tanto da provocare la reazione del Prefetto SOGGIU che, come si è detto, aveva annotato a margine del provvedimento che lui non ci stava, perché quanto rappresentato non era credibile.

Si è già detto a proposito dell'operazione HOPE che non è assolutamente verosimile che il comandante dell'operazione antidroga potesse non rendersi conto delle modalità con cui agivano i propri subordinati e delle irregolarità in cui incorrevano: tanto più questo è vero per l'operazione COBRA, che come si è detto è stata organizzata e seguita proprio nella sede centrale del ROS dove OBINU aveva i propri uffici. Risulta poi che era stato proprio l'appellante a parlare dell'operazione con GANZER, secondo le dichiarazioni di quest'ultimo, mentre non emerge in quale modo le sue ulteriori occupazioni lo avessero potuto distogliere 24 ore su 24 dalle vicende connesse all'operazione in discorso, tanto da non rendersi conto di quanto succedeva.

Che l'autorità giudiziaria, come afferma Obinu, sia stato il vero "*deus ex machina*" dell'operazione è ampiamente smentito dalle deposizioni dei magistrati, che avevano emesso i provvedimenti di cui si è parlato e dallo sviluppo dell'operazione.

- FISCHIONE-

- Si è già detto che non emerge alcun elemento dagli atti che dimostri che effettivamente erano intercorsi trattative ed accordi tra i fornitori della COBRA e le persone coinvolte nella indagine ONIG, se non forse elementi per ipotizzare, dati gli assunti incontri tra LEONE e FONTANA, di cui peraltro si era parlato

anche a proposito dell'operazione HOPE, **che vi fosse la volontà dei militari del ROS di concludere un accordo con l'organizzazione** di quest'ultimo per cedergli la droga che si erano procurati tramite la fonte Josè, e poi eseguire degli arresti eclatanti, cosa che non era andata in porto probabilmente anche a causa del sovrapporsi con l'operazione ONIG.

Pertanto, la richiesta integrazione probatoria svolta dal difensore del FISCHIONE di sentire sensi dell'art. 603 c.p.p. Jhon Genovese, funzionario FBI, a conoscenza dei motivi della chiusura dell'operazione Cobra a causa dell'avvenuta sovrapposizione con l'operazione ONIG appare del tutto irrilevante, dal momento che non emergono elementi di sorta che le trattative per la vendita della partita di 200 chili di cocaina alle persone di cui era stata disposta la misura cautelare nell'indagine ONIG fossero state condotte dai fornitori colombiani e non dagli stessi militari del ROS.

- La **partecipazione** del FISCHIONE ai fatti oggetto del capo di imputazione non era stato **per nulla marginale**, avendo egli presenziato fin dall'inizio a tutte le operazioni essendosi anche recato con GANZER dal dott. SPATARO al quale aveva spiegato, insieme a PALMISANO, i termini della situazione.

Era stato proprio lui ad esporre il progetto di eseguire un simulato sequestro per salvaguardare gli interessi della "fonte" e a presenziare a tutte le attività svoltesi nel porto di Massa Carrara. Egli era pertanto perfettamente al corrente di tutte le modalità adoperate, avendo anche ampiamente partecipato all'operazione HOPE e alle decisioni concordate con OBINU di consegnare i soldi incassati ai fornitori, anche al fine, come si è visto, di pagare in parte la fornitura della COBRA.

- Posizione di LEONE e PALMISANO-

Entrambi i predetti appellanti, avevano partecipato all'operazione fin dall'inizio. LEONE aveva gestito la fonte Josè e quindi se ne era interezato anche in fase di preparazione ed era stato presente in occasione del ritiro dello stupefacente al porto, quando vi era stato il sequestro fittizio.

PALMISANO anch'egli in una fase molto iniziale si era recato insieme a FISCHIONE da SPATARO contribuendo a spiegare tutti i termini della vicenda Risultava anche che avesse preparato alcune delle informative poi sottoscritte da OBINU e da GANZER . E' certa quindi la piena partecipazione di entrambi.

- Gli ipotizzati collegamenti con le operazioni ANCONA e COLOMBO, non dimostrano alcunchè sull'identità dei fornitori e dei destinatari e gli assunti contatti che questi avevano avuto prima dell'intervento dei militari del ROS che rimangono del tutto indimostrati.

- Le deduzioni del Tribunale in merito alle motivazioni del finto arresto eseguito nel porto non sono mere supposizioni in quanto si fondano sulle precisa deposizione di SPATARO, ai quali gli stessi appellanti avevano illustrato le medesime ragioni.

- Come riferito dal magistrato era stato sostenuto dagli stessi militari che i destinatari della sostanza non sarebbero venuti a conoscenza dell'avvenuto sequestro in quanto non sapevano quando e con quali modalità la droga che aspettavano sarebbe stata spedita.

- I militari non potevano, come sostiene la difesa degli appellanti immediatamente attivarsi dopo il sequestro per eseguire qualche arresto, in quanto, avendo egli ingannato i fornitori, la immediata offerta sul mercato di un quantitativo di droga pari a quello sa loro spedito e sequestrato avrebbe potuto insospettirli.

3.5 - OPERAZIONI LIDO E SHIPPING -

In merito alle predette operazioni deve anzitutto rilevarsi che **tutti i reati oggetto dei capi di imputazione che le riguardano sono prescritti** ed infatti rispetto ad essi è stato già pronunciato il proscioglimento dal primo giudice.

Rispetto pertanto agli appelli proposti dagli imputati, che chiedono invece di essere assolti nel merito, deve valere l'orientamento anche di recente espresso dalla Suprema Corte e pienamente condiviso da questo giudice, secondo cui " la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza..." (Sez. 1, **Sentenza** n. 43853 del 24/09/2013. Pertanto occorre per la pronuncia assolutoria che la rilevanza penale del reato e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez. 6, **Sentenza** n. 48524 del 03/11/2003).

In virtù della predetta giurisprudenza **la trattazione delle questioni proposte con gli atti d'appello sarà più succinta** e intesa solo a porre in evidenza elementi dai quali anche se esaminati in numero limitato già emerge palesemente la partecipazione dei prevenuti alle condotte illecite, come contestate.

3.5.1. - OPERAZIONE LIDO

Le contestazioni di cui ai capi C1, C2 e C3 attengono **all'importazione dal Libano di Kg. 1.000 di hashish e di armi**, costituite da 119 kalashnikov, 2 lanciamissili, 4 missili e numerose munizioni,

trasportati sulla motonave Bisanzio, proveniente da Beirut e giunta al porto di Ravenna il 9.12.1993, occultati in un container indirizzato al nome di copertura di Ferrari Paolo, via Borgopalazzo 51, Bergamo.

Sia la sostanza che le armi venivano acquisite da LOVATO, RINALDI e i militari del ROS di Bologna, con l'uso di decreto di ritardato sequestro della Procura di Bergamo, trasportate a Bologna e ivi detenute in un deposito del Center Gross.

Venivano poi **frazionate e cedute a vari soggetti** in tempi e luoghi diversi : a Delai Domenico e Perdetti Ivano l'1.2.1994 in Bologna, quanto a Kg. 143,5, nonché Kg. 89 di hashish; a Pilei Giuseppe, Bonanno Francesco, Bonanno Giuseppe, Scalia Corrado il 9.2.1994 a Bologna, quanto a Kg. 62 di hashish; a Benkirame Mustafà, Alami Youssef, Drissi Ibrahim, Tazi Charkki Omar il 16.2.1994 a Parma, quanto a Kg. 103 di hashish; a Rispoli Girolamo e Vallone Domenico il 16.5.1994 a Osio Sotto, quanto alle armi; oltre ad ulteriori cessioni per almeno complessivi Kg. 103 di hashish a favore di vari soggetti fra i quali Fallace Antonio, Cozzaglio Massimiliano, Licata Giuseppe.

L'operazione, come si è già detto in narrativa, secondo la valutazione del giudice di primo grado si è sviluppata grazie all'intervento del **collaboratore BOU CHAAYA Jean**, che dal Libano aveva curato il procacciamento e la spedizione della droga e delle armi con l'ausilio di soggetti asseritamente appartenenti alla polizia libanese, ma in realtà complici, mentre gli **acquirenti** della merce importata erano stati **ricercati** dal ROS con **l'intervento di ROTONDO Biagio**, di CARUFFO Claudio ed altri come MORELLI e LO PRESTI e dello stesso BOU CHAAYA: non vi era invece alcuna prova di contatti tra i detti acquirenti e i fornitori libanesi.

L'agente che nella fattispecie aveva agito sotto-copertura era RINALDI, che era stato affiancato da LOVATO e BENIGNI ed aveva avuto la partecipazione assidua di BOU CHAAYA, mentre la figura del **presunto referente dei trafficanti "Antoine"** che, secondo le relazioni redatte dai Carabinieri del ROS, sarebbe sopraggiunto in Italia per

sovrintendere alle operazioni, non era altro che lo stesso BOU CHAAYA.

In proposito rileva la CORTE che, come è emerso per le precedenti operazioni, in relazione alle figure di *Michel* per la CEDRO, BARTAMIAN per la UPS e BERROCAL per la HOPE, ancora una volta il soggetto – nella specie “Antoine”, indicato come **emissario dei fornitori**, non solo **non** era stato **utilmente identificato**, ma **neppure fotografato** nel corso delle attività che pure erano state numerose, **non era stato pedinato**, per accertare i suoi spostamenti sul territorio, e non erano state richieste rogatorie al fine ottenere maggiori informazioni su di lui.

Riguardo al tentativo di **LOVATO** di provare che si trattasse di una figura realmente esistita, tramite la produzione già in dibattimento, all'udienza del 3.12.2009, di una **fotografia formato tessera** che dovrebbe raffigurarlo, si rileva che, in realtà, la detta produzione non appare utile, trattandosi di una foto **priva di qualsivoglia segno distintivo**, che non riporta date o didascalie e potrebbe appartenere quindi a chiunque; inoltre risulta inserita in una busta che a sua volta è del tutto anonima. Non appaiono credibili neppure le dichiarazioni dell'appellante che afferma di aver ritrovato la foto medesima nel fondo di un cassetto della sua scrivania, apparendo l'assunto un espediente difensivo dell'ultima ora, dal momento che non si comprende come mai un documento così rilevante, come l'immagine di un trafficante internazionale di droga, invece che essere utilizzato per costituire lo spunto per tutti gli approfondimenti del caso, fosse stato riposto in un cassetto e dimenticato.

Deve poi anche rilevarsi che, mentre dalle dichiarazioni degli acquirenti risulta che lo stupefacente era stato pagato, come è accaduto anche per le precedenti operazioni, **i soldi incassati non sono stati mai sequestrati**.

Appare pertanto corretta la conclusione del Tribunale che, esaminati gli atti, ha ritenuto che la prospettazione contenuta negli atti ufficiali

secondo cui il carico sarebbe stato spedito in Italia da un gruppo di libanesi, nella cui organizzazione i carabinieri del nucleo di Bergamo si erano infiltrati grazie alla collaborazione delle "fonti" della Polizia libanese tali MALEK Mohoud e NAJEF A.O. SMADI, sia solo frutto di artificio, al fine di coprire l'illiceità dell'operazione.

In proposito possono riportarsi alcuni elementi emergenti dagli atti che hanno inciso sulla valutazione del primo giudice.

- LOVATO ha sostenuto in dibattimento che la **notizia** dell'arrivo in Italia della droga era stata data ai militari di Bergamo da BOU CHAAYA il quale l'aveva **ricevuta dal generale della Polizia libanese SLIM Salim**, che l'aveva a sua volta appresa da "fonti" libanesi vicine all'ambiente del traffico della droga. Era stato poi ancora il Generale SLIM, con il quale aveva preso un contatto tramite BOU CHAAYA ad indicare i nominativi delle persone destinatarie dello stupefacente già in contatto con i fornitori, per cui era solo un caso che i detti destinatari, secondo quanto era emerso dalle indagini, fossero in rapporti anche con ROTONDO e CARUFFO, i quali sostengono di essere stati invece loro ad individuarli su richiesta dei ROS.

Non solo l'assunto del predetto appellante è rimasto privo di alcun riscontro, non emergendo come detto in alcun modo la dimostrazione di contatti pregressi tra fornitori e acquirenti, ma l'argomento risulta in contrasto con la nota inizialmente inviata dallo stesso LOVATO al ROS centrale, nella quale non si fa in alcun modo riferimento ai contatti con il generale SLIM. E anzi emerge che **è stato lo stesso appellante a informare la Polizia Libanese**, con nota del 30.10.1993 al generale SELIME, dell'arrivo di hashish in Italia, con richiesta di collaborazione.

E che il BOU avesse operato a Beirut al fine di procurarsi la droga da spedire in Italia trova riscontro nella segnalazione dell'esperto antidroga Rino STANIG, alla DCSA, che la "fonte" confidenziale BOU CHAAYA si sarebbe recato a Beirut per tentare l'importazione di 10 chili di eroina e 1000 chili di hashish. Con una seconda nota del

20.9.93, comunica che il medesimo aveva contattato un trafficante per organizzare la spedizione in Italia di 1000 chili di hashish e infine il 21.9.1993 trasmette il numero di telefono lasciato come recapito dalla predetta fonte chiedendo di verificare l'intestatario dell'utenza. Effettuata la verifica da parte della DCSA, a cura della G.d.F., era emerso che si trattava di un apparecchio cellulare noleggiato dalla EOL, (proprio la società che forniva i cellulari al ROS, come appurato nel paragrafo che precede) in uso a personale del ROS.

Appare quindi già **evidente** da tale escursus che **era stato dato a CHAAYA il compito di approvvigionarsi di stupefacente** in Libano e questi aveva operato a tal fine a Beirut tanto da suscitare l'attenzione dell'esperto antidroga.

Va anche rilevato che nelle prime comunicazioni del ROS alla DCSA e all'autorità giudiziaria si indicano nominativi di presunti destinatari, come RONCARI Franco, in rappresentanza di un'organizzazione francese, GALLACE, CHIERA, SANNA e TRONCI, che poi spariranno, perché la droga verrà consegnata nei diversi quantitativi di cui al capo di imputazione a soggetti del tutto differenti.

- Al suo arrivo lo stupefacente non è stato neppure pesato con precisione e nella relazione del ROS si parla solo di 21 scatoloni e di una tonnellata circa di hashish. Riguardo alle successive cessioni si rileva che neppure verrà redatto alcun verbale di accesso al luogo del deposito e prelievo dello stupefacente. Peraltro in seguito, in occasione dell'esecuzione del decreto di distruzione, procedendo al peso della droga rimasta questo era risultato superiore di almeno 300 chili rispetto a quello presumibile tenuto conto del quantitativo inizialmente dichiarato e di quelli di volta in volta ceduti (chili 831, invece che 500).

- Secondo le dichiarazioni di **ROTONDO** Biagio rese nell'interrogatorio innanzi al P.M di Brescia egli era stato incaricato da LOVATO di trovare acquirenti sia per l'hashish che per le armi, ricevendo all'uopo anche campioni di sostanza di grammi 250-500 ciascuno da lasciare a possibili acquirenti. Lui aveva avviato varie trattative che non si erano

però concluse, con soggetti quali CASSARA', SANNA, CHIERA, che aveva incontrato anche con la presenza di BENIGNI, mentre aveva saputo da LOVATO che egli stava trattando con GALLACE: si tratta di nominativi che effettivamente ricorrono nelle informative inviate alla DCSA, di cui peraltro il ROTONDO non poteva conoscere al momento dei primi interrogatori, essendo stati acquisiti dalla Procura solo successivamente.

Le dichiarazioni di ROTONDO poi trovano riscontro anche in quelle di **MORELLI** Franco, rese il 12.2.1994 al P.M. di Bergamo CONTE, acquisite all'esito del suo decesso, il quale riferisce, peraltro nel contesto di un interrogatorio riguardante una fattispecie di tentato omicidio, che egli **collaborava con i Carabinieri di Bergamo per la ricerca di possibili acquirenti di sostanza stupefacente** in favore dei quali effettuare consegne controllate. Parla anche dell'intervento di un libanese di nome "Marco" che avrebbe contattato gli aspiranti acquirenti, che poi ha riconosciuto per BOU CHAAYA. Egli confermerà queste dichiarazioni dinanzi al P.M. di Brescia.

In una nota di RINALDI del 9.6.1994 si introduce un altro personaggio, *Antoine*, un referente dei trafficanti che si sarebbe messo in contatto con lui per effettuare due consegne, rispettivamente di 10 e 200 chili di hashish, operate l'1.2.1994, e vi avrebbe poi partecipato. Uno degli acquirenti, DELAI Domenico, ha dichiarato che la proposta di acquistare l'hashish al prezzo di un milione al chilo gli era stata fatta da CARUFFO Claudio ed egli aveva coinvolto altri soggetti non essendo in possesso di tutto il denaro. Alla consegna era intervenuto un libanese che successivamente ha **riconosciuto nella foto di BOU CHAAYA.**

Il riconoscimento è stato confermato anche dagli acquirenti CIAPETI, GENOVESE e PEDRETTI per cui deve ritenersi incontestabile che in CHAAYA deve identificarsi l'Antoine di cui i ROS parlano nei loro rapporti, posto che un solo libanese era presente alle consegne,

riconosciuto nel predetto, e peraltro non è emerso in alcun modo che gli acquirenti abbiano mai avuto contatti con i fornitori della sostanza. Successivamente, nelle note di RINALDI si afferma che in occasione della terza consegna, di 62 chili di hashish in data 9.2.1994, egli era riuscito ad entrare in possesso del documento di *Antoine*, appurante che si trattava di RAHME' Antoine, nato nel 1952 in Libano. Ma dagli atti emerge che si tratta di un'identificazione non utile, in quanto non è idonea a consentire di rintracciare il soggetto di cui si tratta.

Definitiva infine appare la prova offerta dalle dichiarazioni dell'acquirente dell'ultima partita consegnata, BENKIRAMA Mustafa il quale, dopo l'arresto aveva dichiarato che **la proposta di acquistare l'hashish gli era stata fatta da un italiano** presentatogli da un connazionale, che sia in udienza che con riconoscimento fotografico aveva **riconosciuto per lo stesso LOVATO**. Inoltre aveva individuato anche altri due soggetti che erano presenti nel capannone in cui gli era stato consegnato l'hashish, in BENIGNI, che si era presentato come un mediorientale e il solito libanese BOU CHAAYA.

Appare pertanto **del tutto dimostrata la sussistenza dei fatti contestati**, presentandosi peraltro l'operazione in esame, per le caratteristiche e le modalità adottate dai soggetti agenti, perfettamente sovrapponibile alle precedenti ed è **provata la partecipazione delle persone imputate** che avevano operato sul campo come LOVATO, BENIGNI, RINALDI e BOU CHAAYA e BENIGNI, tranne che per quest'ultimo in relazione al capo C1, limitatamente all'hashish, per il quale è stato assolto. Si rileva che la **posizione di RINALDI**, che nella presente operazione ha avuto il ruolo rilevante di agente sottocopertura è **del tutto diversa rispetto a quella ricoperta nella HOPE**, dove invece i suoi compiti erano di supporto, per cui ne è residuo il dubbio che avesse acquisito consapevolezza della illiceità delle condotte.

OBINU era il superiore gerarchico di LOVATO e il suo referente ed altresì il soggetto che aveva inviato le informative alla DCSA e non può sottrarsi alle sue responsabilità semplicemente affermando di essere

rimasto estraneo alle attività dei suoi subordinati di cui non aveva avuto contezza.

Per quanto riguarda la posizione di **GANZER**, risulta che questi aveva assunto il Comando del Secondo Reparto Investigativo quando l'operazione relativa all'hashish era ormai conclusa e pertanto è stata ritenuta la sua partecipazione **soltanto per le armi**. Egli infatti ha immediatamente sostituito OBINU, anche nei contatti con la DCSA alla quale ha comunicato gli importanti risultati ottenuti con le consegne controllate dell'hashish il 27.3.1994, per cui deve ritenersi che avesse preso cognizione dell'evoluzione dell'operazione che aveva riguardato anche l'importazione delle armi. Deve anche ricordarsi che egli aveva già esperienza del tipo di operazioni di cui si tratta, avendo avuto modo di valutare i risultati della HOPE e stava portando avanti in contemporanea l'operazione COBRA.

Le armi poi erano state cedute ai soggetti di cui al capo 5 di imputazione, che non risultavano in contatto con i fornitori, con le stesse modalità con cui si era proceduto per la droga ivi compresa la falsa presenza al momento della consegna dell'assunto emissario *Antoine*.

Deve confermarsi pertanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3.5.2. - OPERAZIONE SHIPPING -

La contestazione di cui ai capi D1 e D2 attiene all'importazione dal Libano quantomeno di **Kg. 1.740 di hashish**, trasportati a bordo della motonave Adriatic Queen, salpata da Beirut e giunta al porto di Ravenna il 28.9.1994.

Secondo la ricostruzione del Tribunale la sostanza, che era stata acquisita da militari del ROS di Bologna con decreto di ritardato sequestro della Procura di quella città, successivamente era stata

frazionata e ceduta, quanto a Kg. 957, a MEFTOUH Khalil e SIF Abdellatif in Mascarino Castello d'Argile il 21.10.1994 e, quanto a Kg.783, a DE ANGELIS Loris e LAZZARETTO Renzo in Castello d'Argile l'11.11.1994.

Nel primo grado era stato accertato che **ancora una volta l'approvvigionamento era avvenuto a cura di BOU CHAAYA** che d'accordo con LOVATO, si era recato in Libano organizzando poi l'invio della sostanza in Italia, sempre servendosi della collaborazione del generale libanese SLIM Salim.

All'operazione, avevano partecipato anche due collaboratori della Polizia libanese, MALEK Mahoud e NAJEF A.O. Smadi, nonché una fonte/trafficante, HANNA Knner Yoseph, e i suoi soci BEVEZ Bois e FAROUK Magboud. Nonostante ciò tuttavia gli elementi di prova raccolti portano a ritenere che le modalità già adottate per la precedente operazione siano state riprodotte nella SHIPPING

- Anche nella fattispecie infatti, come per la LIDO, **LOVATO** assume di aver ricevuto notizia del carico in arrivo dal generale SLIM con il quale si era messo in contatto tramite BOU CHAAYA, mentre **è egli a informare la polizia libanese con fax dell'8.6.94**, chiedendo collaborazione per ricevere un carico di stupefacente che doveva arrivare in Italia per effettuare consegne controllate, ma si trovava ancora in Libano. Dal tenore della risposta, proprio del generale SLIM, che chiede di fornire ulteriori informazioni al riguardo, si desume che questi non ne sa nulla. Quindi l'organizzatore era stato sempre BOU CHAAYA, il quale parteciperà alle fasi successive.

- Vi è poi un altro rilevante episodio che parte dalla **richiesta** del 9.8.1994 del Tenente **Colonnello GANZER** alla DCSA di accreditare presso la polizia libanese i sottufficiali LOVATO e ARPA per attività investigativa da svolgere in Libano: il Ten. Colonnello LEONI della DCSA aveva risposto comunicando che l'accreditamento veniva concesso, ma affiancando ai predetti il brig. Pietro PRINCIPI della sezione Cannabis della DCSA.

Ebbene LOVATO e ARPA erano partiti il 20.8.94 e avevano compiuto la missione senza contattare in alcun modo PRINCIPI, provocando le lamentele di LEONI rivolte a GANZER per l'anomala procedura adottata, il che conferma, considerata la **segretezza con cui era stata svolta la missione, che questa nascondesse irregolarità.**

Nel suo atto d'appello GANZER sostiene che vi era stato un messaggio di revoca della missione, a firma del gen. GALIANO, datato 16.8.1994 e perciò quattro giorni prima della partenza dei militari del ROS. In proposito però si rileva che vi è quantomeno un'incongruenza nell'assunto dell'appellante posto che, come risulta da un appunto del colonnello LEONI, questi aveva chiesto il 29.8.2004 spiegazioni a GANZER che gli aveva risposto che ARPA e LOVATO non potevano attendere, perché la "fonte" non gradiva altri interlocutori.

- Anche nella SHIPPING, al fine di rappresentare una situazione rispettosa della normativa vigente si era creata la figura dell'emissario dei trafficanti, **GASSAN, che come al solito non era stato identificato e fotografato**, mentre erano state fatte riprese e servizi in merito alla presenza in Italia di altri libanesi intervenuti. In uno dei video vi era anche un soggetto indicato inizialmente come GASSAN, che poi però lo stesso ARPA, in udienza, ha ammesso essere invece BOU CHAAYA.

Riguardo alla lamentela di GANZER, il quale ha fatto rilevare che anche nell'ambito dell'operazione SOLE NASCENTE della DCSA, compariva un documento costituito dalla predisposizione di richieste di visto per alcuni trafficanti libanesi, avanzata dall'esperto antidroga in Libano, STANIG, al generale GALIANO, fra i quali appunto figurava tale GASSAN Ali Hamie, si rileva che, in realtà tale dato non prova nulla, posto che non vi è alcun riscontro che si tratti della stessa persona.

- **Emerge** poi documentalmente **che si sia occupato proprio CHAAYA della spedizione del carico**, apparentemente contenente pezzi di ricambio, che era stata fatta in favore di un soggetto che egli già conosceva, BOUCALIERO Antonio, avendolo in passato indicato come

suo partner commerciale in un memoriale dell'8.4.1992, mentre il **pagamento della merce** e del trasporto per lire 11.6000.000 risultava essere stato **fatto da FERRARI Paolo**, che non era altro che **un nome di copertura utilizzato**, per sua stessa ammissione, **proprio dal LOVATO** anche in altre circostanze.

- Pertanto, poiché il carico era stato preparato e spedito dalla "fonte" dei militari di Bergamo, che peraltro erano andati in precedenza in tutto segreto in Libano per prendere accordi, il trasporto pagato dallo stesso LOVATO e **non emergendo che vi siano mai stati rapporti di sorta tra fornitori della droga e successivi acquirenti**, risultando peraltro identificabile il presunto emissario GASSAN nello stesso BOU CHAAYA, deve concludersi che, anche per l'operazione SHIPPING siano state seguite le **stesse modalità** adottate per la LIDO e per tutte le operazioni precedenti.

In ordine alle singole posizioni, nella fattispecie risulta che LOVATO e ARPA avevano operato sul campo, con la collaborazione di BOU CHAAYA, con compiti delicati sia in fase di organizzazione della spedizione che di contatti e consegne agli acquirenti e GANZER era stato costantemente informato da LOVATO dell'evoluzione dell'operazione, che aveva seguito con attenzione, come emergeva dalle informative e note che aveva sottoscritto, ivi comprese quella con cui aveva chiesto l'accreditamento di LOVATO e ARPA presso la polizia libanese, vicenda per la quale non aveva curato, pur essendo arrivata a lui la replica del colonnello LEONI, che i suoi subordinati concordassero la partenza con il Brig. PRINCIPI della DCSA, come veniva richiesto.

In conclusione, in relazione alle contestazioni riguardanti le operazioni LIDO e SHIPPING, non emergendo per quanto detto con evidenza l'insussistenza del fatto o la mancata partecipazione degli imputati, così come ritenuto nella motivazione della sentenza impugnata che si richiama, **la pronuncia di estinzione per prescrizione deve essere confermata.**

3.6 - OPERAZIONE CEDRO UNO-

Come si è già esposto in fatto, il **capo G-1** di imputazione, avente ad oggetto l'operazione CEDRO UNO, per la quale GANZER, ARPA, LOVATO, BENIGNI, LAZZERI ZANONI, PALMISANO e BOU CHAAYA sono stati ritenuti colpevoli dei fatti ascritti, comprende **undici episodi di importazione** dalla Colombia di cocaina e di pasta di cocaina, per complessivi 189,376 chili di cocaina e almeno 81 chili di pasta di cocaina, nel periodo dal 28.10.95 al 3.9.97: risulta dagli atti che la droga, spedita da soggetti non identificati, era occultata in valigie che arrivavano all'aeroporto di Roma Fiumicino e, in un caso, di Milano Malpensa e veniva ritirata, con provvedimento di ritardato sequestro, dall'imputato ARPA Rodolfo, che operava come agente sotto copertura, coadiuvato quasi sempre da LAZZERI ZANONI Alberto, ma a volte anche da PALMISANO, BENIGNI o da altri militari dell'arma dei Carabinieri.

A lui inoltre, in varie occasioni, si erano affiancati cittadini stranieri giunti in Italia per occuparsi dei traffici di droga, quali MENDOZA PALMA Ismael, FLOREZ BRUZON Hugo Antonio, LARA Bernal, ORTEGA Diego, AYROUT ABDO MANHAL, CUADRADO CASTELLANOS, dei quali si parla nelle informative in atti.

La droga veniva trasportata o in appartamenti presi in affitto dai ROS appositamente per l'operazione, in particolare quello di via Adda in Montesilvano, oppure in Rosciano, dove era stato impiantato un laboratorio per la raffinazione della pasta di cocaina. E' contestata infatti agli imputati anche la **raffinazione**, nel periodo **dal 10.8.96 all' 11.9.97**, di pasta di cocaina con produzione di cocaina cloridato che, insieme a quella importata già raffinata, era stata oggetto di 16 episodi di cessione effettuati dal 3.11.1995 al 5.9.1997.

Nella motivazione della sentenza, accogliendosi la tesi accusatoria, si pone in rilievo **l'essenziale ruolo ricoperto nella CEDRO UNO da**

BOU CHAAYA Jean, che non aveva ricoperto soltanto il ruolo di “fonte”, ma **aveva proprio organizzato, d'accordo con gli imputati, le importazioni**, prendendo contatto con i trafficanti colombiani, sia direttamente che per il tramite di altre persone, che peraltro di volta in volta erano venuti in Italia per effettuare le consegne di droga.

Detti soggetti non erano poi mai stati identificati con precisione e in diversi casi, pur essendo colpiti da provvedimenti di ritardato arresto, era stata consentita loro la possibilità di andare e venire dall'Italia, effettuare consegne di droga, **acquisire il corrispettivo**, senza essere alla fine fermati, e **venivano arrestati invece gli acquirenti**.

Secondo la difesa invece lo stesso BOU CHAAYA, nella sua qualità di “fonte” collaborante, aveva consentito ai Carabinieri dei ROS di infiltrarsi, come agenti sotto copertura, nell'organizzazione colombiana interessata ad effettuare traffici in Italia e ad installare una raffineria in Rosciano e, per questo, necessitava di avere assistenza in Italia per la recezione della droga, il superamento della dogana, il trasporto, lo stoccaggio, i luoghi di custodia, i visti, l'alloggio ecc. Altresi, si sostiene che l'intento delle forze dell'ordine era esclusivamente quello di tenere sotto controllo i movimenti dei trafficanti e la droga importata ed eseguire consegne controllate di questa ai vari acquirenti.

Genesi

Anzitutto, riguardo all'importanza del personaggio BOU CHAAYA per l'operazione in oggetto, si rileva che dagli atti acquisiti presso il ROS Centrale (reperto Cedro Uno vol. 3) emerge, già in **un appunto del 31.3.1994** redatto da LOVATO diretto al colonnello GANZER, il suo nominativo come “fonte” per la quale **si chiede il visto di ingresso in Italia**, in quanto il soggetto aveva contatti con trafficanti di droga che stavano per importarne una rilevante partita *“per permettere a questo personale di entrare in contatto con i trafficanti per l'acquisto simulato*

del citato quantitativo di stupefacente, procedendone al contestuale sequestro ed arresto dei responsabili”.

E infatti in data 31.3.1994 GANZER richiede al Ministero degli Affari Esteri il visto di ingresso per BOU CHAAYA per un periodo di trenta giorni .

Il **2.4.1994** GANZER comunicava alla D.C.S.A. che l'esistenza di attività "info-operativa" in relazione a consistenti importazioni di eroina e hashish dal Libano e di cocaina dalla Colombia, eseguite da criminali di origine libanese e italiana e **chiedeva un compenso per la "fonte"**, per consentire l'infiltrazione di militari sotto copertura. Ulteriori visti vengono richiesti il **26.5.1994** e il **24.12.1994** e dalle note informative in seguito sottoscritte dai militari del ROS appare che in Italia siano arrivati altri soggetti extracomunitari operanti sul mercato della droga e da ultimo MOUNIR Nader, che sembrava intenzionato ad inviare in Italia, via mare, un ingente quantitativo di cocaina.

In data **1.3.1995**, il colonnello GANZER scrive alla D.C.S.A. per dare spiegazioni in merito alla Cedro Uno affermando che si fonda sull'apporto di una "fonte collaborante" mediorientale che, "accredita gli operanti coperti come appartenenti ad ambienti delinquenziali italiani in grado di offrire il supporto logistico richiesto". I sotto copertura vengono contattati su utenze indicate dalla fonte ai suoi corrispondenti *"al fine di consentire la ricezione di proposte e di organizzare incontri di approfondimento con i trafficanti.*

Ancora un visto di ingresso per BOU CHAAYA viene chiesto il **5 marzo 1995** da GANZER con la motivazione che si tratta di una *"collaudata fonte che, al fine di consentire agli operanti una più precisa individuazione dei canali del traffico, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento, di trasporto e di distribuzione sul territorio italiano, deve proseguire i contatti intrapresi in Colombia sul territorio nazionale"* in questa richiesta si parla per la prima volta di **consentire alla fonte movimenti oltre che a Bergamo e Roma anche a Pescara**".

Questo dato è significativo per comprendere come mai ad un certo punto l'attività dei ROS di Bergamo si sposta nella zona dell'Aquila e di Pescara. La ragione è data dal fatto che, nel mese di marzo 1995, la Sezione Anticrimine de L'Aquila **stava svolgendo attività investigativa nell'ambito dell'operazione PAMELA**: negli atti, oltre ad una serie di servizi di OCP trasmessi dalla Sezione de L'Aquila al ROS II Reparto Investigativo all'attenzione del tenente colonnello GANZER, vi è **un appunto** di quest'ultimo non datato che dispone di "**Unire atti op. Cedro Uno x nota alla Procura di BG**".

Risulta che Jean BOU CHAAYA arrivato in Italia, si era incontrato con MORENO ROYAS avendo dormito nello stesso albergo di Roma la notte tra il 26 e il 27 giugno 1995 (e un ulteriore soggiorno dei due **al Mini Hotel Aosta di Milano** risulta la notte tra il 27 e il 28 luglio 1995).

Ed invero, con **nota del 28.6.95**, a firma **GANZER**, diretta al sost. Procuratore CONTE, si dava atto dell'esistenza di indagini sotto copertura relative a un traffico di stupefacenti con la Colombia con ipotesi di realizzazione di una raffineria per la lavorazione della pasta di cocaina e che le informazioni erano state ottenute grazie a personale sotto copertura che era entrato in contatto con esponenti di un gruppo criminale di matrice colombiana, dedito al traffico internazionale di cocaina e operante in Columbia, Venezuela, Olanda e Italia. Si sosteneva ancora che vi era stato un incontro tra il sotto copertura e MORENO ROJAS REYNEL, che diceva di essere un rappresentante del cartello di Cali, e chiedeva che gli venisse fornito supporto logistico, per la realizzazione di quanto predetto.

Nel corso di successivi incontri, il MORENO aveva preannunciato l'arrivo di altre persone interessate all'affare e infatti poi si era incontrato in Italia con il cittadino venezuelano PALOMBO, con il quale aveva tenuto vari incontri anche alla presenza di agenti sotto-copertura e di BOU CHAAYA, sempre per discutere della realizzazione della raffineria.

Da successive note risultava che la zona prescelta per l'installazione del laboratorio era stata quella dell'Aquila e che il REYNEL era tornato in Columbia per organizzare le spedizioni di pasta di cocaina. Per gli incontri con i trafficanti veniva sempre richiesta la presenza di BOU CHAAYA, per il quale infatti venivano chiesti al Ministero degli Affari Esteri numerosi visti di ingresso.

Con **nota 9.8.1995** GANZER informava CONTE e la D.C.S.A. che MORENO, il 4.8.1995, era tornato in Colombia "onde concorrere all'organizzazione per la spedizione di un container contenente un quantitativo imprecisato di pasta di cocaina, da inviare in Italia per la successiva raffinazione e produzione di cocaina cloridrato. In esito ai citati contatti coperti è emerso che: a) la realizzazione del progetto originario dell'operazione, cioè la costituzione di un laboratorio per la raffinazione della sostanza base e per la produzione di cocaina cloridrato, si andava concretizzando, tanto che i due prevenuti MORENO ROJAS Reynel e PALOMO Eduardo, durante la loro permanenza in Italia, avevano asseritamente iniziato ad operare installandosi nella provincia di L'Aquila e zone limitrofe; b) in tale ottica, avevano anche provveduto a contattare alcuni loro clienti italiani, destinatari del prodotto finito. In merito a questi contatti sono in corso accertamenti tendenti all'identificazione delle persone interessate".

In realtà però di detti contatti non vi è alcuna documentazione né diretta (servizi di OCP, fotografie, ecc.) né indiretta: infatti mai sono state redatte annotazioni specifiche sulle informazioni eventualmente fornite da BOU CHAAYA.

Il **22.8.1995** LOVATO chiede a CONTE di interessarsi per il rilascio di altro visto di ingresso per BOU CHAAYA, la cui presenza è necessaria per il 28.8.1995, data in cui è prevista "l'entrata in Italia dei personaggi di interesse"; nelle richieste di visto non si scrive mai chi siano questi personaggi ma in ogni caso **è certo che, ogni volta che arrivano i trafficanti colombiani, è sempre richiesta dagli operanti la presenza di BOU CHAAYA**. Come sempre, GANZER fa immediata

richiesta del visto direttamente al Ministero degli Affari Esteri (cfr. nota 23.8.1995).

Poi nulla accade fino all'ottobre 1995, quando arriverà la prima valigia portata dal corriere **Luis Jesus GOMEZ OVALLE**.

Ebbene, la valutazione di queste risultanze porta a ritenere che sia del tutto corretta la deduzione del Tribunale sulla genesi dell'operazione CEDRO UNO secondo cui BOU CHAAYA, espressamente indicato come "fonte", si è recato più volte in Colombia, in questa prima fase, per prendere accordi con i trafficanti colombiani sulla spedizione di droga in Italia . di concerto con gli imputati che glielo hanno consentito procurandogli gli indispensabili visti di ingresso: nulla si sa circa le modalità e il contenuto di tali contatti, emergendo dagli atti solo nomi di soggetti non identificati che poi sono completamente scomparsi, ma è intuibile che **CHAAYA garantisse un'importazione senza pericoli**, grazie ad amici (**gli UPG sotto copertura**) che potevano ritirarla, evitando i controlli alla frontiera e poi custodirla in attesa delle cessioni.

Come si vedrà risulta che egli **avesse anche diffuso negli ambienti criminali il numero di telefono del sotto copertura** da contattare da parte di soggetti interessati al predetto discorso, contribuendo così alla creazione del traffico.

Il primo giudice ha concluso quindi che già dai primi elementi esaminati si comprendeva che ancora una volta gli imputati non si inserivano in un traffico in corso ma lo provocavano, consentendo l'ingresso in Italia di sostanza stupefacente che altrimenti non sarebbe arrivata.

Ed in effetti osserva la Corte che anche in questo caso, **in relazione alle successive cessioni non vi è mai la prova di un contatto diretto**, precedente all'intervento dei Carabinieri o della "fonte" con loro collaborante, **tra i fornitori e gli acquirenti dello stupefacente**.

Né risulta che l'installazione della raffineria sia stato frutto di un'autonoma valutazione e decisione da parte dei trafficanti.

o o o o o

I fatti successivi

Tornando al ruolo di **BOU CHAAYA**, emerge dagli atti che questi nel periodo considerato sia stato assolutamente libero di muoversi sul territorio italiano, di intrattenere rapporti stretti con i soggetti che di volta in volta si presentano, e altresì che **ricercava gli acquirenti e partecipava a gran parte delle cessioni.**

Nel frattempo continuava a trafficare anche per suo conto in stupefacenti, come si desume dalla nota della D.C.S.A. trasmessa con fax del 3.1.1995 al ROS Centrale, avente ad oggetto Operazione "SOLE NASCENTE", nella quale si legge: *"Si è appreso che il trafficante di stupefacenti BOU CHAAYA JEAN (CHAYA ABI JEAN), emerso anche in altre operazioni, si sia procurato un visto di ingresso per il nostro paese presso il Consolato di Damasco e sia giunto a Milano nella giornata di ieri con un volo della linea aerea Malev secondo la rotta Damasco-Budapest-Milano, al fine di organizzare, nei prossimi giorni, la vendita di Kg 25 di eroina che sarebbero nella sua disponibilità e che si troverebbero occultati in una località nei pressi di Ravenna. Gli acquirenti sarebbero un libanese e due italiani n.m.i. della zona di Milano. All'operazione sarebbero interessati i Carabinieri di Milano. In qualche modo sarebbero pure collegati al traffico ZEID ABOU ZEEID HAMIE (...), GASSAN ALI HAMIE (...), SAID MOHAMED ABDEL WAHAB (...) per i quali sono stati richiesti i visti di ingresso in Italia sempre tramite il Consolato di Damasco ma, per quanto consta alla data odierna, non ancora concessi. Quanto sopra per gli opportuni accertamenti. Si rimane in attesa di eventuali positivi riscontri".*

Il Tribunale ha osservato in proposito che evidentemente la D.C.S.A. non era a conoscenza del fatto che diversi visti di ingresso in Italia erano stati ottenuti da BOU CHAAYA in seguito alle richieste dell'allora

tenente colonnello GANZER, richieste appunto mai transitate dalla D.C.S.A., ma inviate direttamente al Ministero per gli Affari Esteri.

Riguardo al prosieguo delle attività, risulta che GANZER, a causa di impegni in altri servizi, per alcuni mesi, era stato sostituito al comando del Secondo Reparto Investigativo, a decorrere dal 9.10.1995 fino al marzo dell'anno successivo, dal tenente colonnello Enrico CATALDI.

L'attività era proseguita, con il ritiro della droga importata, grazie all'apporto di BOU CHAAYA, e con le **successive cessioni** curate dai militari del ROS di Bergamo. Questi si erano serviti anche dell'ausilio del m.llo DI MARCO, della caserma dell'Aquila e dei suoi uomini che erano tutti stati alle direttive di LOVATO, con il quale avevano già collaborato nell'operazione PAMELA.

L'istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che in quell'operazione era intervenuto anche BENIGNI a supporto, su espressa disposizione del colonnello GANZER, operando sotto copertura, ed aveva altresì portato con sé anche BOU CHAAYA Jean, che era stato presente a diversi incontri. Ma di tutto questo però nulla risulta essere stato comunicato all'autorità giudiziaria.

La Corte osserva che, è probabilmente proprio dalla sinergia che si era venuta a creare tra questi due gruppi che era nata l'idea di impiantare a Rosciano la raffineria e svolgere tutta l'attività di contorno, in modo che le operazioni potessero essere seguite con un'ampia partecipazione.

- L'incontro col Procuratore Piccioli

E questo **giustifica anche l'intervento di GANZER** presso il locale Procuratore della Repubblica, **dott. PICCIOLI**, che GANZER ha sempre negato, volto ad evitare il trasferimento di DI MARCO dal Comando della Sezione, che il magistrato aveva richiesto, ritenendo che fosse consona la sua sostituzione con un ufficiale.

Il dott. PICCIOLI, sentito all'udienza del 5.3.2008, ha dichiarato che non aveva buoni rapporti con DI MARCO ed aveva perciò richiesto la sua sostituzione al generale FEDERICI, all'epoca Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Questi gli aveva detto che avrebbe mandato a parlare con lui uno dei suoi uomini migliori, il colonnello GANZER, che effettivamente **si era presentato all'inizio del 1995, ma aveva sostenuto che non era possibile spostare Di Marco, perchè lavorava bene.**

In relazione alle contestazioni della difesa GANZER, deve osservarsi che non vi sono ragioni nella fattispecie per non ritenere credibili le predette affermazioni del dott. PICCIOLI, posto che **il magistrato non aveva alcun interesse a dichiarare il falso** e non poteva confondersi su un particolare così preciso (che GANZER era andato a trovarlo) né sul senso delle parole che aveva pronunciato. Inoltre, la deposizione trova riscontro nelle dichiarazioni del teste **MORELLI Berardino**, all'epoca militare in servizio presso la Sezione Anticrimine de L'Aquila, **il quale ha confermato che il PICCIOLI aveva chiesto la sostituzione di DI MARCO**, ritenendolo inadeguato a dirigere la Sezione e che **per questo motivo GANZER era stato mandato a L'Aquila.**

Ciò posto allora, secondo la Corte, appaiono condivisibili le conclusioni del Tribunale sul punto, secondo cui **GANZER è intervenuto nel senso riportato dal magistrato, perchè era perfettamente a conoscenza del piano della CEDRO UNO**, essendo questa iniziata sotto il suo comando e sapeva che, **per la sua riuscita, era indispensabile poter contare**, per un ausilio ai militari del Nucleo di Bergamo, **su una Sezione comandata da un maresciallo, poichè altrimenti questi non avrebbe potuto prendere ordini da LOVATO.**

Né pare rilevante, al fine di confermare la tesi difensiva di GANZER circa gli errati ricordi del Procuratore PICCIOLI, la circostanza che questi non si sia ricordato di avere ricevuto la visita del tenente colonnello CATALDI, che gli aveva illustrato l'operazione, essendosi

comunque trattato, per stessa ammissione di quest'ultimo, di colloquio molto breve ed interlocutorio.

Ed in effetti, sia dalle deposizioni dei testi che dall'esame degli atti risulta che in realtà alla Procura de L'Aquila erano state sempre date dai ROS e da DI MARCO **notizie solo molto generiche e superficiali sull'indagine in corso.**

o o o o

L'affitto degli appartamenti. Il documento falso

Notizie persino false poi erano state comunicate al colonnello CATALDI, come ad es. la falsa circostanza che il corriere OVALLE (primo episodio di importazione contestato al capo G-1) avesse chiesto autonomamente di essere portato nell'appartamento di via Adda di Montesilvano, mentre l'immobile era stato preso in affitto dai ROS senza che il CATALDI lo sapesse.

In proposito risulta **dalle deposizioni degli imputati di procedimento connesso** PAOLUCCI, CIANCIO e D'AURELIO, militari del Nucleo Anticrimine dell'Aquila, nei cui confronti pure era stata aperta una indagine penale, e dalle stesse dichiarazioni di ARPA e LOVATO, che il tenente colonnello aveva dato disposizioni di trovare un immobile nel quale, opportunamente monitorato con telecamere ed intercettazioni ambientali, sarebbe stata custodita la sostanza stupefacente e dove avrebbero alloggiato i trafficanti. CIANCIO ha riferito che, su ordine di DI MARCO, aveva trovato l'appartamento c.d. "Milleluci" di Montesilvano, nel quale erano state appunto installate le telecamere come richiesto da CATALDI. Ma l'appartamento non era ritenuto idoneo da LOVATO e da DI MARCO che, nei giorni antecedenti alla prima importazione di droga, gli avevano detto di procurarne un altro, cosicchè egli **aveva affittato quello di Via Adda, dove non era stata installata alcuna telecamera.**

Di tutto questo **nulla era stato detto a CATALDI** al quale, dopo l'arrivo di OVALLE con la valigia, avevano fatto credere che questa

fosse stata portata in Via Adda su richiesta del colombiano, che avrebbe avuto l'indirizzo dell'appartamento scritto su un pezzo di carta, come riportato nelle relazioni poi riguardanti quell'episodio, cosa che non era certamente possibile posto che l'immobile era nella disponibilità dei Carabinieri: è evidente che la scelta di portare la valigia in via ADDA, invece che nell'appartamento detto Milleluci, era stata fatta per evitare che la stessa fosse monitorata dalle telecamere esistenti nel secondo, con conseguente perdita di libertà di movimento.

Il teste Maresciallo PAOLUCCI della Sezione Anticrimine de L'Aquila (sentito nel corso delle udienze del 30 gennaio e del 12 e 20 febbraio 2008), ha confermato che l'operazione CEDRO UNO era coordinata da LOVATO, che teneva i rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria di Bergamo e che le informative erano redatte su carta intestata del Secondo Reparto Investigativo del ROS Centrale dal quale dipendevano i colleghi di Bergamo.

Ha spiegato come era nata la conoscenza con i predetti colleghi, nel marzo 1995, appunto quando avevano in corso l'operazione PAMELA: si trattava di un rilevante traffico di sostanza stupefacente di cui aveva dato notizia una "fonte" e siccome il comandante del nucleo, DI MARCO, non aveva esperienza in operazioni sotto copertura, era andato a Roma a parlarne con GANZER, conoscendo in quell'occasione anche LOVATO. Poco dopo erano arrivati all'Aquila i colleghi di Bergamo per agire sotto copertura, in particolare BENIGNI, che si faceva coadiuvare da BOU CHAAYA.

Anche PAOLUCCI aveva confermato che volutamente nell'appartamento di via ADDA non erano state installate le telecamere: l'immobile era stato preso in affitto con un **documento intestato a Rossi Emanuele sul quale era stata apposta la foto del brigadiere CIANCIO. Inoltre, con lo stesso documento, era stato anche già preso in affitto, nel luglio del 1995, l'altro appartamento in località Filetto.** DI MARCO gli aveva anche detto di non avere informato né la Procura né i suoi superiori di tale falsificazione.

CIANCIO ha spiegato che era stato DI MARCO a chiedergli di usare il documento falso, perché non voleva che si scoprissero collegamenti con i carabinieri.

Egli si era presentato al proprietario come un ingegnere esibendo il falso documento di riconoscimento che era stato peraltro già usato per prendere in locazione l'appartamento Milleluci in via Filetto. **Il denaro per pagare gli affitti glielo aveva dato Di Marco ma non sapeva da dove provenisse.**

Circa l'inizio dell'operazione CEDRO UNO, i militari hanno riferito che la loro **collaborazione era stata chiesta dal Nucleo di Bergamo**, titolare dell'indagine, e DI MARCO aveva detto loro che si sarebbe trattato di complessa un'attività antidroga, per cui sarebbero arrivati diversi quantitativi di stupefacente. Il loro compito era appunto quello di non perdere di vista lo stupefacente in occasione delle cessioni e di procedere all'arresto di coloro che lo avevano acquistato. LOVATO dirigeva l'attività di tutti e si rapportava con la sede di Roma, mentre ARPA agiva sotto copertura e gestiva la fonte BOU CHAAYA.

oooo

- Importazioni e cessioni

- La **prima partita di cocaina spedita dalla Columbia** è arrivata il 28.10.95, con una valigia portata in Italia dal corriere Luis GOMEZ OVALLE, che però non la ritirava all'aeroporto, avendo notato la presenza di molto personale di sorveglianza, e ne consegnava il talloncino ad ARPA il quale, insieme a PALMISANO e al maresciallo DI MARCO, era andato a prenderlo e provvedeva quindi al recupero della valigia che portava poi nell'appartamento, non monitorato da telecamere, di via ADDA in Montesilvano. Qui erano arrivati anche GOMEZ OVALLE e MORENO Rojas Reynel.

Dagli atti ufficiali, nota del 18.10.1995, a firma CATALDI diretta a CONTE, risulta che l'arrivo della droga era stata preannunciato da

MORENO Rojas Reynel, che aveva fatto ritorno in Italia, ribadendo anche il progetto di aprire un laboratorio per la raffinazione di pasta di cocaina. Si afferma poi che la sostanza in arrivo è **destinata a soggetti residenti nella zona di Bergamo e Brescia**, il che ancora una volta suscita perplessità, se rapportato alla versione degli imputati, secondo cui le cessioni nascono da contatti diretti tra fornitori e acquirenti, in quanto **non si riesce a comprendere come mai dei trafficanti colombiani finiscano sempre per concordare vendite con persone gravitanti nell'area dove opera il nucleo del maresciallo LOVATO!**

Nei confronti dei prevenuti in data 23.9.1996 vi era stata richiesta di **applicazione di custodia cautelare in carcere per Moreno Rojas Reynel e Gomes Ovalle, richiesta accolta dal GIP del Tribunale di Pescara** che emette la relativa ordinanza il 28.9.1996. Con provvedimento del P.M. dell'1.10.1996, **verrà autorizzato il ritardo dell'esecuzione della misura poi prorogato, in seguito a reiterate richieste di Di Marco** del 18.10.1996, 8.11.1996, 29.11.1996; **finchè, con nota del 21.11.1996 a firma Di Marco, viene trasmesso il verbale di vane ricerche di Moreno Rojas Reynel e Gomes Ovalle e quindi il provvedimento cautelare rimarrà ineseguito!**

I predetti trafficanti quindi sono andati via indisturbati, con l'assenso dei militari: lo hanno riconosciuto gli stessi imputati in dibattimento, come emerge dalla sentenza emessa nei confronti dei due sudamericani in data 27.10.1998 mentre erano latitanti, dal Tribunale di Roma : *"...il maresciallo ARPA ha riferito con dovizia di particolari le modalità attraverso le quali era riuscito ad entrare in contatto con il Moreno e con il Gomes Ovalle nell'ambito di un'operazione di Polizia denominata Cedro, che mirava a prevenire e reprimere il progetto, portato avanti da alcuni trafficanti colombiani, di costituire in Italia una base logistica da adibire a laboratorio per la trasformazione della pasta di cocaina in cocaina cloridrato....il teste concludeva la sua deposizione ricordando che, mentre gli acquirenti italiani erano stati arrestati e la droga sequestrata, i due venezuelani, nei confronti dei quali non si era*

intervenuti in attesa di ulteriori importazioni di droga, avevano fatto perdere le loro tracce”.

In merito a questo processo, è importante evidenziare che ARPA, quando ha deposto all'udienza del 29.9.1998, ha dichiarato che la valigia portata da Gomez Ovalle era rimasta nell'appartamento di Via Adda che non aveva potuto essere monitorato con telecamere *“perché non è che sapevamo quale era, sapevamo l'edificio, se no lo avremmo anche monitorizzato all'interno come abbiamo fatto successivamente”* (cfr. pag. 10 delle trascrizioni). Mentre come si è detto **la verità era che gli stessi Carabinieri avevano preferito portare la droga nell'appartamento di via Adda non monitorato**, dovendo essere utilizzata la droga di cui si tratta per eseguire le cessioni e volendo essere liberi di agire senza essere ripresi.

Questa comunque è stata una **costante dell'operazione CEDRO UNO** che i **trafficienti** giunti in Italia per seguire l'operazione **si siano potuti allontanare indisturbati** ed altresì di alcuni di essi neppure è stata accertata o comunque denunciata l'identità e neppure sono stati fotografati.

Ha ragione il Tribunale quindi a dire che si era creato un rifornimento continuo di droga in quanto i trafficanti colombiani avevano trovato un canale di importazione e di vendita assolutamente sicuro in quanto gestito dagli stessi soggetti che avrebbero dovuto contrastarli.

Riguardo poi ai **rapporti con gli acquirenti**, che secondo la versione degli imputati avevano avuto contatti diretti con i trafficanti colombiani, emerge dagli atti che invece gli stessi venivano **contattati normalmente da BOU CHAAYA Jean, con l'accordo dei militari**.

Questo dato emerge, come si vedrà, dalle dichiarazioni rese dagli stessi acquirenti, che trovano riscontro nelle ulteriori emergenze processuali, da cui si desume con chiarezza che essi **non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto con i trafficanti colombiani, di cui in effetti nulla si dice mai nei rapporti redatti dagli operanti**.

o o o o o

- La prima cessione, di 4 chili della cocaina importata il 28.10.1995 è avvenuta il 3.11.1995 in Montesilvano a VIELMI Alghise, SANTINI DANIELE, PEROTI Guerino e BLAM Massimo (capo G1 n. 1), i quali erano stati tratti successivamente in arresto, con il sequestro dei quattro chili (di ottima qualità, essendo stata accertata una percentuale di principio attivo compresa tra l'88 e l'89%).

Chiesto il rinvio a giudizio dei prevenuti, all'udienza preliminare del 18.11.1996 dinanzi al Tribunale Pescara SANTINI aveva reso dichiarazioni spontanee affermando che era stato il PEROTTI a proporgli l'acquisto della droga presentandosi a casa sua a fine ottobre con un sasso di cocaina di ottima qualità che gli aveva detto provenire da Roseto degli Abruzzi. Pertanto aveva deciso di recarsi con lui a Roseto, coinvolgendo nell'affare anche gli altri coimputati. PEROTTI gli aveva detto che il contatto per l'acquisto erano tali Gabriella e il suo fidanzato. Erano partiti con due macchine e si erano incontrati a Roseto con questi ultimi che li avevano condotti in un bar dove era arrivato un uomo di nome Pedro che aveva parlato con Gabriella e il ragazzo. Poi lo avevano seguito a Pescara, e si era fermato davanti ad un condominio giallo. All'interno, Pedro gli aveva consegnato quattro pacchi da un chilo l'uno che avevano pagato con i soldi che avevano portato con loro sapendo che avrebbero dovuto versare lire 70-75 milioni a chilo. Successivamente mentre si allontanavano in macchina, agenti li avevano fermati sul lungomare, dicendo che erano i "polli di turno" e arrestati.

PEROTTI aveva riferito di essere stato contattato da Gabriella che lavorava in un bar a Iseo ed era andata a trovarlo a casa sua a Brescia per proporgli l'affare. Su sua richiesta gli aveva dato un **campione di cocaina.**

Appare evidente quindi da queste prime dichiarazioni concordanti tra di loro che **non vi è traccia di trafficanti colombiani nelle trattative**

per la cessione della cocaina ed in particolare di ROJAS e GOMEZ OVALLE.

Al dibattimento il SANTINI aveva confermato il suo racconto e riconosciuto in un album fotografico **Pedro nella foto di BOU CHAAYA Jean, sia pure non al cento per cento.**

CASAULA Maria Gabriella, ha dichiarato di avere gestito con Vismara, con il quale aveva una relazione, un bar in Bagnatica in provincia di Bergamo (il che comporta che evidentemente erano stati i militari operanti in zona a segnalare a BOU CHAAYA il suo nominativo), **saltuariamente frequentato da un colombiano di nome Pedro** e questi ad un certo punto *“prima dell'estate del 1995”, aveva detto loro che aveva dei grossi quantitativi di cocaina da vendere offrendo un compenso in denaro se avessero trovato degli acquirenti.* Siccome aveva amici che assumevano droga, lo aveva proposto a PEROTTI che aveva chiesto un campione e poi aveva trovato anche altre persone, che lei aveva accompagnato a Roseto. Anche gli altri testi riconoscevano Pedro nella fotografia di BOU CHAAYA .

Riguardo al danaro incassato, oltre alla verosimiglianza di quanto riferito dagli acquirenti considerato che non vi erano rapporti pregressi tra venditore e compratore, il dato trova riscontro in altre emergenze processuali, poiché vi erano state movimentazioni di denaro proprio nei giorni successivi alla cessione, risultando dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che tra il 7 e il 9 novembre 1995 MORENO ROJAS aveva effettuato insieme ad un suo familiare sei operazioni presso un'agenzia Western Union di Ascoli Piceno, per l'importo complessivo di lire 29.337.241.

In data **10.11.1995** invece vi era stato un **cambio di lire in dollari di poco meno di 50 milioni di lire gestito da LOVATO con l'ausilio dei militari de L'Aquila di cui si dirà anche in seguito.**

Stanti i tempi in cui i sopra descritti versamenti e i cambi sono avvenuti appare logico desumere che invece si trattasse del danaro incassato il 3.11.1995.

Si tratta poi di un dato coincidente con il metodo adottato nella HOPE, per cui il denaro era stato cambiato in dollari per essere poi consegnato ai trafficanti anche a titolo di pagamento di successive spedizioni, che infatti sarebbero arrivate .

- Una **seconda cessione** è avvenuta in data **27.11.1995 in favore di PUZONE, SICILIANO E SANNINO** (capo G-1 n.2) che, secondo l'informativa dei ROS erano arrivati alle ore 19.34 nell'appartamento di Via Adda e ne erano usciti poco dopo con una borsa: mentre si allontanavano in macchina erano stati fermati e arrestati con sequestro di 4 chili di cocaina. Secondo l'atto, alla cessione era presente quale emissario dei fornitori un certo Simon che poi era uscito alle ore 20.30 incamminandosi a piedi ed era stato perso di vista.

Sentito in dibattimento, il 12.4.2007, SANNINO Vincenzo aveva dichiarato di aver incontrato in un bar di Acerra, circa un mese prima dell'arresto un uomo, che forse si chiamava RUSSO, che gli aveva proposto di andare a Pescara in un posto a ritirare della droga da portare poi ad Acerra promettendogli in cambio 50 milioni SSNNINO aveva accettato e quattro o cinque giorni prima di partire, RUSSO gli aveva presentato un uomo straniero probabilmente sudamericano, che gli aveva dato uno zainetto in cui vi erano molti soldi da portare alle persone che di gli avrebbero consegnato la cocaina.

Si era recato poi a Pescara con due amici ai quali aveva promesso lire 10 milioni ciascuno. Qui avevano incontrato l'uomo che gli aveva presentato il Russo che lo aveva portato in una palazzina dove ve ne era un altro robusto che consegnava la droga, in cambio dello zainetto con i soldi.

In fotografia aveva riconosciuto l'uomo dello zainetto senza alcun dubbio nella foto di BOU CHAYA e SICILIANO Francesco all'udienza del

12.7.2007, aveva riconosciuto l'uomo robusto che era nell'appartamento nella foto di BENIGNI e quello che li aveva accompagnati nella foto di BOU CHAAYA.

Egli aveva contato i soldi che SANNINO doveva consegnare per ricevere la droga e si trattava di quasi lire 186 milioni (ma SANNINO quando era stato sentito dal P.M. aveva detto che si trattava di 250 milioni) che avevano lasciato ai predetti.

Appare pertanto dalla ricostruzione di questa seconda **cessione**, sulla base delle risultanze sopra illustrate che la stessa sia stata **organizzata e attuata** con le stesse modalità di quella di pochi giorni precedente sempre **da BOU CHAAYA, con l'intervento di BENIGNI**, entrambi riconosciuti sia pure non con assoluta certezza, dato il tempo trascorso dal fatto.

Il fatto poi che sia stata effettivamente versata una grossa somma di denaro è dimostrato anche da un nuovo cambio di lire in dollari avvenuto il **5.12.1995, di circa 230 milioni di lire da parte dei militari del nucleo di Bergamo e di quelli dell'Aquila.**

Il cambio delle lire in dollari

- Come si è detto dalle deposizioni dei Carabinieri del nucleo dell'Aquila e dagli accertamenti bancari eseguiti, risulta che **nei periodi immediatamente successivi alle due cessioni**, gli operanti, su richiesta di LOVATO, avevano effettuato **cambi di lire in dollari**, in particolare di lire 48.972.902 in Bergamo il 10.11.1995 e di lire 249.501.700, il 5.12.1995 presso la Carispaq, banca in cui lavorava la moglie di uno degli operanti dell'Aquila, in varie soluzioni, a nome di ogni singolo militare e delle loro mogli, in modo che ciascuna transazione fosse di importo unitario inferiore a lire 20 milioni e quindi al limite che consentiva di evitare la registrazione nell'archivio informatico.

Di tali cambi di valuta poi non vi era traccia negli atti degli operanti, ma erano stati scoperti solo dal consulente del PM dott. Bianchi.

Del tutto condivisibile in proposito è che **il cambio**, come sostiene l'accusa, **serviva per consegnare in dollari un importo ai trafficanti che consentisse di ottenere nuove importazioni**, mentre non è verosimile che fosse stato fatto per la necessità di mostrare ai criminali con cui collaboravano, la solidità economica dei sottocopertura, secondo la tesi di LOVATO, posto che questi operavano in Italia.

Correttamente poi il Tribunale ha ritenuto che le giustificazioni fornite da LOVATO sul come si sarebbe procurato la suddetta somma (un prestito di trecento milioni di lire in contanti da Moretti Franco che avrebbe restituito pochi giorni dopo, consegnando allo stesso i dollari che aveva fatto cambiare con le modalità descritte) apparivano poco credibili e del tutto prive di riscontri documentali, risultando anche vaga la testimonianza dell'amica Moretti Nicoletta, sentita all'udienza del 29 settembre 2009.

- Si rileva, in ordine alla **terza cessione** di 1 chilo di cocaina di cui al capo di imputazione G-1, rispetto al quale i difensori parlano del "chilo fantasma", che si tratta, come risulta con chiarezza dal capo di imputazione, del residuo del quantitativo trasportato da OVALLE, venduto in parte nella prima e in parte nella seconda cessione: evidentemente il chilo residuo è stato ceduto separatamente a soggetti non identificati, non essendo stato disposto alcun servizio nell'occasione.

Del resto gli imputati non hanno dato alcun conto del detto quantitativo residuo, offrendo una versione alternativa a quella dell'accusa che appare del tutto logica e dimostrata dalle modalità adottate dagli stessi soggetti per le due precedenti consegne.

- La missione a Curaçao.

Dal **9 al 18 dicembre 1995** si era svolta una missione a **Curaçao**, autorizzata da **dalla DCSA** e alla stessa hanno partecipato i due

militari accreditati LOVATO e Benigni che sono stati accompagnati anche da ARPA. Tuttavia sul contenuto dei colloqui che vi erano stati e delle attività poste in essere durante quella settimana, in cui presumibilmente si era discusso dell'installazione della raffineria e concordati **i tempi e le modalità di spedizione di pasta di cocaina da raffinare in Italia**, non risulta **alcun resoconto preciso e dettagliato**, con indicazioni di luoghi, di persone incontrate, accordi ecc.

- Vicenda TARRINO

La vicenda che riguarda **l'importazione del 4.3.1996 di 31,376 chili di cocaina con il corriere TARRINO MARQUEZ Augustin (capo G1 n. 2) prende le mosse da un controllo casuale**, avvenuto il 4.3.1996 all'aeroporto di Roma Fiumicino, di tale TARRINO MARQUEZ Augustin un corriere trovato in possesso di una valigia contenente circa 31 chili di cocaina, che aveva deciso di collaborare con il GOA della Guardia di Finanza al fine dell'individuazione dei destinatari della sostanza stupefacente. I militari del GOA l'avevano pertanto accompagnato a Milano presso l'Hotel Aosta, dove, secondo le istruzioni ricevute, lo stesso TARRINO avrebbe dovuto essere contattato dai destinatari della sostanza stupefacente. Il giorno successivo, si era presentato un uomo in albergo che aveva chiesto di lui ed era stato avvicinato dai militari del GOA ed era risultato essere il maresciallo del ROS **BENIGNI Gianfranco che subito dichiarava di agire nell'ambito di un'attività sotto copertura**.

Risulta che lo stesso giorno dell'arrivo in aeroporto due persone si erano presentate presso l'albergo per chiedere del predetto. Quindi il giorno successivo, come risulta dai controlli eseguiti sul telefono dell'albergo, **avevano chiamato un uomo con un forte accento spagnolo**, nonché **una donna che lo aveva quasi minacciato**, dicendogli che sarebbe arrivato un signore a cercarlo e raccomandandosi che andasse

tutto bene (*“è meglio che tutto riesca bene...no...per il tuo bene è meglio che tutto riesca bene”*).

Deve darsi conto a questo punto dell'immediato intervento della sede centrale del ROS nella vicenda, poichè con nota del 19.3.1996 proprio a firma GANZER rivolta al dott. CONTE si racconta che *“la nota fonte”*, fra i vari contatti intrattenuti a Curaçao con i trafficanti colombiani interessati alla realizzazione del progetto della CEDRO UNO, aveva avuto modo di conoscere anche con tale GAVIRIA Rojas Elisabeth, cittadina colombiana, che era poi arrivava in Italia l'1.3.1996 ed era stata presentata dalla “fonte” all'UPG sotto copertura (espressamente indicato in LOVATO), che fingeva di essere interessato all'acquisto di droga.

Il 4.3.1996 la fonte aveva informato LOVATO che Elisabeth era stata attivata da un certo Reinaldo, che si trovava a Curaçao, che l'aveva informata che presso l'Hotel Aosta di Milano, nella stanza 408, era alloggiato un loro emissario, che si trovava in difficoltà economiche poichè aveva perso i contatti con le persone, operanti in Italia, interessate al traffico di cocaina, e le aveva chiesto di contattarlo per fornirgli assistenza. La donna a sua volta chiedeva aiuto al sottocopertura LOVATO, per cui questi aveva mandato BENIGNI, ARPA E LAZZERI ZANONI a cercare TARRINO.

Come illustrato dal Tribunale in motivazione, la predetta **ricostruzione non risulta convincente**, anzitutto perchè in contrasto con **quanto riferito da Cataldi in un'annotazione del 5.3.1996, quindi nell'immediatezza del fatto, che i militari del ROS avrebbero organizzato un servizio per avere un contatto con TARRINO che era stato indicato da Bou Chaaya come un “potenziale fornitore” di sostanza stupefacente e perciò doveva essere contattato dal sottocopertura e nella nota non si faceva assolutamente alcun cenno alla necessità di portargli aiuto.**

Evidentemente CATALDI aveva appreso questi fatti dai **militari di Bergamo** che in un secondo momento, **essendosi sovrapposta la**

Guardia di Finanza, che aveva fermato BENIGNI, **avevano costruito un'altra versione** che era stata fatta propria da GANZER per sostenere le ragioni dei suoi subordinati.

Ed in effetti l'esame **dell'agenda di ARPA consente poi di ritenere che GANZER fosse già informato della vicenda TARRINO.**

Risulta infatti: "5 marzo, Milano Hotel Aosta Stazione Centrale. Tarrino Marquez si trova nell'hotel. Riccio su indicazione colombiani alle 15.00 si reca nella hall, viene fermato da GOA di Roma Cap. Barbera. Si tratta di una consegna controllata. Tarrino è stato fermato il giorno prima all'aerop. di Roma con 28 Kg di coca proveniente da Bogotà.

11 marzo: 10.30 chiamato Jean, dice di essere a Torino, se ne vuole andare. 17.30 chiamato Jean per dirmi che vuole soldi da mandare a casa, vuole tomare a casa o in Sudamerica, si trova a To, dice che torna domani pomeriggio, chiede se è uscita sul giornale la notizia. L'amica dice che è rimasta a Milano. Visto Ganzer a BS alle 15.30 veniva da VR.

12 marzo: ore 10.30 chiamato Jean da Torino, dice che torna domani, si trova lì per affari riferiti alla sua attività in Libano (pastiglie per freni), dice che la sua amica che si trova a Milano lo raggiungerà nel pomeriggio. Telefonato Ganzer per sapere come era in <giro> del discorso della valigia di Milano 5.3.1996. Ganzer dice che la GdF è convinta che la <merce> aveva come destinatario Jean".

Le annotazioni confermano, sia che la cocaina era indirizzata a BOU CHAAYA in pieno accordo con gli imputati i quali, per giustificare la perdita della stessa, avevano necessità di dimostrare ai trafficanti colombiani che c'era stato l'intervento della Guardia di Finanza e il successivo sequestro e per questo Chaaya insiste anche **dall'estero circa la necessità che venga inviata la notizia stampa.**

Risulta altresì che a GANZER, che lo ha negato, era già stata data nell'immediatezza piena cognizione del fatto e se ne era subito interessato.

Sussistono poi ulteriori elementi che confortano la tesi accusatoria, secondo cui la droga trasportata da TARRINO era diretta a Jean e ai militari che erano andati in albergo a prenderla è che in realtà vi era uno stretto legame tra BOU CHAAYA e GOVIRIA la quale, come risulta dagli atti era arrivata da Madrid a Milano proprio insieme al predetto il 3.3.1995 e alloggiava sempre insieme a lui all'hotel Amadeus, dove CHAAYA era registrato con il nome di Hussein, nome con il quale aveva chiamato l'Hotel Aosta nei primi giorni, mentre la donna era appunto GRAVILA.

In definitiva, emerge allora che la vicenda TARRINO si colloca fuori dalla copertura normativa, poiché appare che intenzione dei militari, che non avevano chiesto rispetto ad essa alcun provvedimento di ritardato sequestro fosse quello di acquisire senza autorizzazione quel quantitativo per disporne liberamente, cosa questa avallata, per quanto è emerso da GANZER.

Non è escluso che l'accordo per la spedizione della droga portata dal corriere TARRINO fosse stato raggiunto proprio durante il soggiorno a Curacao, durante il soggiorno dei militari nel mese di dicembre.

- Il primo quantitativo di pasta di cocaina da raffinare in Italia era arrivato a Malpensa il 30.7.1996, spedito da Jesus Alberto e prelevato da ARPA.

Secondo quanto risulta dall'informativa del 30.10.1996, poi, **il successivo 7 agosto**, preannunciato dallo stesso Alberto, **era giunto in Italia AYROUT ABDO Manhal detto "Michel"**, il cui compito era quello di preparare la base logistica per accogliere i colombiani che dovevano provvedere alla trasformazione della pasta di cocaina.

Ed in effetti **il 9 agosto arrivava a Linate il primo chimico, GALLEGO Gomez**, che veniva accompagnato a **Rosciano**, che era stato il luogo prescelto dai trafficanti per l'installazione del laboratorio di raffinazione, approntato, secondo quanto risulta dagli atti, a cura degli UPG sotto copertura.

Nei giorni successivi cominciava la lavorazione della droga giunta con la prima fornitura, con produzione di circa nove chili di cocaina che, secondo, l'informativa, veniva lasciata presso il laboratorio in attesa dell'esito delle trattative condotte da AYROUT con i possibili acquirenti.

Emerge dagli atti che il periodo successivo è stato caratterizzato da **un'intensa attività di collaborazione tra l'AYROUT e gli operanti**, tanto che quasi tutte le successive cessioni di cui al capo di imputazione sono effettuate materialmente dall'AYROUT assistito da ARPA, che si occupava sempre del prelievo del quantitativo di droga richiesto e del trasporto presso il luogo dove doveva avvenire la consegna, spesso coadiuvato da LAZZERI ZANONI.

Alla consegna partecipavano in alcuni casi altri soggetti appositamente arrivati dall'estero e accolti dagli operanti, Munoz Castellanos, Avilla Jimenez, Mendoza Palma, Lagos Luis, che non solo non venivano fermati e denunciati, ma ricevano e trattenevano anche il danaro corrisposto dagli acquirenti, come da questi in più occasioni dichiarato, di cui i carabinieri del ROS non davano alcun conto, per un ammontare calcolato, tenuto conto di quanto appurato in merito ad ogni singola cessione ed illustrato nella motivazione della sentenza impugnata, di varie centinaia di milioni di lire, come riportato nel **capo di imputazione G2 relativo alla contestazione di peculato ex art.314 c.p.p.**

Deve sottolinearsi però che, come emerge dall'esame degli atti relativi alle singole consegne, **non vi è la prova di alcun rapporto diretto tra l'AYROUT e gli acquirenti** pregresso e indipendente all'intervento dei carabinieri e della loro fonte.

-Ancora in merito ai singoli **episodi di importazione, cessione e raffinazione**, elencati al capo G-1 di imputazione, deve sottolinearsi

che le importazioni si sono susseguite, come si evince già dai capi di imputazione e comunque esaminato nel dettaglio per ciascun episodio nella motivazione della sentenza impugnata che si richiama sul punto, sempre con le **medesime modalità operative**, per cui era ARPA, quasi sempre scortato da LAZZERI ZANONI che, a volte accompagnato anche da altri soggetti extracomunitari che si avvicendavano in Italia, a provvedere all'esecuzione del decreto di ritardato sequestro nell'aeroporto di arrivo della droga, nonché a prelevare la droga occorrente per la cessione e a trasportarla nel luogo dove doveva avvenire la consegna.

Riguardo alle **cessioni ulteriori rispetto a quelle esaminate**, che già hanno posto in rilievo le anomalie dei comportamenti dei militari del ROS, non rispettosi dei limiti posti dalla legge alle operazioni sotto copertura, **appare alla Corte superfluo soffermarsi oltre sui singoli episodi**, duplicando, in un certo senso, quanto è già stato sviluppato dal primo giudice in risposta alle deduzioni difensive, che pienamente si condivide e che già risolve le questioni poste dalla difesa per ciascun punto.

Deve essere sottolineato peraltro che, **avendo avuto le varie cessioni ad oggetto la medesima sostanza stupefacente di volta in volta ritirata in aeroporto**, sia che si trattasse di cocaina già raffinata, sia che fosse arrivata grezza e poi lavorata a Rosciano, **esse rimangono assorbite negli episodi di importazione** ed infatti, rispetto ad essi nessun aumento di pena stato irrogato dal primo giudice, così come per la raffinazione.

Corollario di questo è che, a prescindere dalle problematiche suscitate dai singoli casi cessione, che comunque come si è detto sono stati sviscerate e risolte dal primo giudice, comunque la **responsabilità per ciascuna importazione rimarrebbe ferma, risultando pienamente provata** sulla base di elementi oggettivamente dimostrati.

o o o o o

Fasi finali

Dagli atti emerge che **AYROUT era molto vicino e complice di BOU CHAAYA**, il quale sapeva perfettamente che ARPA era un militare sottocopertura, sul quale poteva contare per compiere i suoi traffici illeciti in tutta sicurezza, con il solo impegno di far arrivare in Italia la sostanza da vendere, in modo da consentire ai ROS di sequestrarla e arrestare gli acquirenti.

E infatti egli, **benché colpito da un decreto di ritardato sequestro**, così come era accaduto per Gomez Ovalle e anche per Gallego Gomez che aveva raffinato la cocaina, si sarebbe allontanato dall'Italia indisturbato.

La riprova della consapevolezza di essere assistito nei suoi traffici dagli stessi Carabinieri si trova nel fatto che egli aveva continuato ad effettuare le consegne di droga con le stesse modalità, nonostante sistematicamente ogni volta venissero arrestati gli acquirenti dello stupefacente.

Del resto, come ha osservato il primo giudice l'unico obiettivo raggiunto dall'operazione in oggetto, **nonostante il proposito** risultante dalle informative di giungere a **destrutturare l'organizzazione colombiana**, con l'arresto dei numerosi componenti, sequestrare la droga e il denaro nonché individuare possibili canali di riciclaggio, **era stato solo quello di arrestare i singoli acquirenti** e di sequestrare la sostanza stupefacente, mentre nessuna somma di denaro sarebbe mai stata sequestrata a sua volta e nessun trafficante arrestato, con conseguente arricchimento dell'organizzazione.

E invero dalla **consulenza del dott. Bianchi incaricato dal P.M.** risultano **trasferimenti di danaro**, effettuati **in prossimità delle date in cui erano avvenute le cessioni**, da parte di Lara Bernal, Florez Bruzon, Mendoza Palma, Cuadrado Castellanos, Vivas Vargas, e dallo

stesso BOU CHAAYA, il quale aveva effettuato anche vari bonifici, ogni volta per varie decine di migliaia di lire.

Ancora lo stesso BOU CHAAYA e la moglie Therese erano stati destinatari di bonifici effettuati nei predetti periodi da ARPA, Royas Reynel, LAZZERI ZANONI Colombi Valerio.

Cambi da lire in dollari erano stati eseguiti a Bergamo Da Ayrout, Gallego Gomez, Gaviria Royas, Abderraham Hammadi.

- **Le spese invece erano state tutte a carico dei ROS**, anche per l'affitto dei locali in cui era stata installata la raffineria e degli appartamenti in cui erano ospitati la "fonte" e gli emissari dei fornitori. E infatti, mentre dagli atti dei ROS non si comprende quando fosse stato individuato **l'edificio da adibire a laboratorio** e da chi, nel corso del dibattimento si è accertato che lo stesso era stato **preso in affitto dalla sezione anticrimine dell'Aquila, sempre con l'uso del documento falso a nome di Rossi Emanuele.**

- Le raffinazioni indicate al capo di imputazione erano state effettuate fino all'11.9.1997, quando alle ore 12.00 gli operanti **irrompevano nella raffineria, arrestando i quattro tecnici presenti**, fratelli Vivas Vargas Efrain e Vincente, Cuadrado Castllanos William e Carvajal Bohorquez Nepomuceno. I predetti dichiaravano di aver avuto rapporti con Jean, Michel, Pier (Benigni) e Tony (ARPA).

Il Cuadrado che alloggiava in un appartamento di Roseto, sentito dopo l'arresto, ha dichiarato di aver saputo da una donna che abitava nella stessa palazzina che l'affitto lo pagava un maresciallo dei carabinieri dell'antidroga, di nome DI MARCO, come appunto ha confermato la stessa donna **Brunozzi Patrizia**. Esattamente il Tribunale ha ritenuto che da dette risultanze deve desumersi **che i quattro colombiani che si occupavano della raffinazione erano tranquilli in quanto avevano intuito che la loro attività si svolgeva con la protezione dei carabinieri** e invero risultava anche che **l'Ayrout intratteneva**

rapporti con il maresciallo Di Marco, che non operava sotto copertura.

Da alcune intercettazioni telefoniche poi emerge che il colombiano Mendoza, il quale aveva ricevuto una utenza di copertura al suo arrivo in Italia, era consapevole che il suo telefono era controllato e che quindi vi fossero di mezzo le forze dell'ordine.

L'irruzione che aveva posto fine alla CEDRO UNO si è verificata dopo l'AYROUT, che aveva operato in Italia indisturbato nonostante il mandato di arresto ritardato a suo carico, si era allontanato.

Secondo le dichiarazioni di LOVATO, la decisione dell'irruzione era stata presa dal sost. CONTE e da **GANZER**, ma quest'ultimo invece ha sostenuto che, appresa la circostanza che l'AYROUT era assente, aveva chiesto a LOVATO di insistere con i colleghi che avrebbero dovuto procedere di sospendere l'operazione fino al rientro del colombiano.

Di tale assunto **non vi è però alcun riscontro** e peraltro non risulta che vi fossero intese perché l'AYROUT tornasse. Neppure vi è riscontro di quanto asserito dagli imputati, che l'irruzione si era resa necessaria per il fatto che i quattro chimici stavano per fuggire.

In realtà **appare esatta la deduzione del primo giudice** che l'irruzione proprio nel predetto periodo era **stata decisa, avendo i Carabinieri del ROS appreso che il sost. Procuratore della Repubblica di Brescia, Salamone, aveva cominciato ad indagare** su alcune operazioni portate avanti in precedenza dal Nucleo di Bergamo. E quindi la prosecuzione dell'operazione CEDRO UNO sarebbe stata estremamente rischiosa, dopo che la richiesta di acquisizione di atti da parte del predetto Salamone era giunta a GANZER.

Si è detto che nessuno dei personaggi di rilievo che si erano avvicinati in Italia era stato arrestato, né il BOU CHAAYA, né i suoi vari amici, né l'AYROUT che insieme al CHAAYA era stato la chiave dell'operazione e con lui era stato fermato in seguito a Cipro, il 23.9.1997, trovati

nell'occasione entrambi **in possesso di documenti falsi e di oltre un miliardo di lire**, evidente provento, secondo il primo giudice, dei traffici eseguiti in Italia: ebbene, anche in quel caso **nessuna procedura per l'estradizione era stata richiesta e intrapresa nei confronti dei predetti** e anzi, era stata chiesta ancora una ricompensa per la "fonte", **a nulla rilevando** che poi detta ricompensa **non sia stata effettivamente erogata**, come ha sottolineato la difesa di GANZER.

Sul fermo a Cipro

Il 23.9.1997 AYROUT BOU CHAAYA, mentre stavano per prendere un volo diretto da Cipro a Zurigo, vengono fermati all'aeroporto perché trovati in possesso di **passaporti falsi** e di una **somma in contanti pari a quasi 1 miliardo di lire** in diverse valute. La Polizia cipriota accertava che i due erano arrivati insieme a Cipro, in data **10.9.1997**, provenienti da Madrid via Zurigo e che durante il soggiorno a Cipro dal 10 al 23.9.1997, dall'albergo dove alloggiavano era stata fatta una chiamata verso un'utenza cellulare risultata in uso a BENIGNI.

Nonostante fosse stata subito rivolta una sollecitazione dall'**Esperto Antidroga RITUCCI alla D.C.S.A. con note del 27.9.1997 e del 2.10.1997, sollecitando** un intervento immediato dell'Autorità Giudiziaria e una **richiesta di arresto a fini estradizionali**, avendo il giudice cipriota deciso di trattenere i due fermati sino al 10.10.1997, in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria competente, **solo in data 6.10.1997**, quattro giorni dopo aver appreso la notizia, il colonnello GANZER aveva inviato una nota al P.M. Conte in proposito, ma senza sollecitare l'estradizione. Eppure appariva evidente il collegamento delle suddette somme di denaro con l'attività svolta da Ayroun e da Bou Chaaya, considerate le numerose cessioni di cocaina per un anno intero.

Del fermo a Cipro dei predetti poi, non si faceva alcuna menzione nelle informative finali firmate da GANZER e peraltro è stato rinvenuto un

appunto nell'agenda di ARPA, nel quale si dice che Jean chiedeva i soldi per sistemare le cose a Cipro facendo **"velate minacce"**: correttamente, il primo giudice ha ritenuto in proposito che le minacce potevano consistere unicamente nella disponibilità a svelare come si fossero svolte effettivamente le importazioni e le consegne.

Ed in effetti i ROS si erano dati da fare per aiutarlo, **comunicando alle autorità di Cipro che si trattava di un collaboratore** dei Carabinieri e non sollecitando l'estradizione neppure per l'AYROUT, che quindi aveva beneficiato dello stesso trattamento di favore.

- Risulta persino **un passaggio** di Jean e Ayroul **dall'aeroporto di Fiumicino il 3.11.1997**, durante il quale il CHAAYA telefona ad ARPA in attesa di partire per il Venezuela e nonostante gli stessi si fossero fermati un giorno, **nulla era stato fatto dai Carabinieri**, per bloccarli.

Posizione degli imputati

Dall'esame degli atti dell'Operazione CEDRO UNO emerge quindi che gli imputati avevano adottato in questa, lo **stesso metodo già collaudato con le operazioni precedenti** creando traffici illeciti, gestendo direttamente i rapporti con gli acquirenti, lasciando che Jean e Michel e i loro amici, che avevano assistito in tutto e per tutto quando erano in Italia, si appropriassero dei corrispettivi della vendita della droga, il che era dimostrato dal possesso del danaro trovato a Cipro.

Vi è il sospetto anche che **alcuni dei militari coimputati avessero tratto dalla loro attività non solo la soddisfazione di eseguire gli arresti e i sequestri e benefici per la loro carriera, ma anche benefici economici**, però i risultati delle indagini eseguite dal consulente del dott. Bianchi non sono stati in realtà approfonditi essendo il relativo **reato di peculato prescritto** (capo G2). Così come erano prescritti i **reati di falso** in relazione alla formazione di note e informative contenenti ricostruzioni difformi dalla realtà (capo G3).

- È emerso che l'appellante **GANZER** aveva seguito l'operazione CEDRO UNO, come aveva fatto per la COBRA, dall'inizio alla fine, nonostante la formale interruzione di alcuni mesi a cavallo tra il 1995 e il 1996: deve ritenersi che egli abbia **partecipato proprio all'impostazione**, avendo deciso, in occasione dell'operazione PAMELA di inviare LOVATO e BENIGNI, accompagnato anche da BOU CHAAYA, all'Aquila per supportare DI MARCO e il suo nucleo e in seguito si era ritenuto che potesse essere proficuo far proseguire quella collaborazione.

- Molti militari dell'Aquila hanno riferito che LOVATO si rapportava direttamente a GANZER il quale ha redatto gran parte delle informative sempre tacendo il reale ruolo di BOU CHAAYA.

LOVATO, ARPA, BENUGNI e LAZZERI ZANONI hanno svolto tutta l'attività oggetto dell'operazione di cui si tratta: LOVATO ha diretto l'operazione, ARPA e BENIGNI sono stati i principali interlocutori dei trafficanti e hanno lavorato anche al loro fianco nella raffineria LAZZERI ZANONI li coadiuvava, partecipando al ritiro della droga e alla consegna.

Appare altresì **indubbia la partecipazione** di **BOU CHAAYA**, come ampiamente emerge dagli atti, coinvolto in ogni singola fase dell'operazione, di cui costituisce il corollario la vicenda di Cipro.

Riguardo ai singoli atti di impugnazione, per quanto non ancora detto sopra relativamente agli argomenti difensivi, o quanto si dirà in diritto nei prossimi paragrafi, **si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.**

LOVATO, ARPA, BENIGNI, LAZZERI ZANONI

- Il difensore dei predetti appellanti si è lamentato della struttura della sentenza prescelta dal primo giudice, che ha riversato nell'elaborato **bancate alluvionali di fatti**: in merito può rilevarsi che se, effettivamente, la lettura della motivazione della sentenza può risultare in alcuni passaggi faticosa, tuttavia non si ritiene che vi sia

per questo una lesione del diritto di difesa poiché, anzi, il Tribunale ha dato modo alle parti di avere a disposizione tutti i dati sui quali ha fondato la propria decisione, il che potrebbe risolversi anche in un vantaggio per la difesa stessa.

- Come si dirà nel successivo paragrafo, alla luce delle risultanze probatorie e considerato che sono rimasti pienamente provati quegli elementi ritenuti particolarmente significativi ai fini della prova della responsabilità penale, **le prove dichiarative di cui la difesa chiede l'assunzione appaiono superflue**, soprattutto perché attinenti a fatti che non riguardano prettamente le vicende oggetto di questo processo.
- In merito al ruolo di AYROUT, appare evidente alla Corte che egli, come del resto numerosi altri trafficanti presentatisi in Italia per fare traffico di droga, procurandosi il loro profitto, era consapevole che tale risultato potesse essere più agevolmente conseguito stante il connubio con i militari del ROS, con i quali ha operato fianco a fianco, essendo anche in condizioni di rendersi conto della qualifica delle persone con cui agiva. Può ritenersi pertanto che tutti gli imputati abbiano concorso nella realizzazione dei reati, l'Ayrouit e anche BOU CHAAYA perché traevano dal traffico di droga un vantaggio patrimoniale, e i militari del ROS perché perseguivano anche vantaggi in termini di affermazione personale e realizzazione professionale.

GANZER

- Il fatto che la decisione di non richiedere rogatorie internazionali sia stata presa dalla DDA dell'Aquila, informata da DI MARCO su invito di GANZER, non sposta i termini della questione, se si considera che comunque nel corso dell'operazione i fatti non erano stati denunciati in maniera adeguata e anzi si era omesso di eseguire un decreto di ritardato arresto nei confronti di AYROUT.
- Circa la mancanza di condizioni per rendersi conto di come procedeva l'attività dei coimputati, la Corte si riporta a quanto detto a proposito della responsabilità dei "capi" in altri paragrafi. Può comunque rilevarsi

che in realtà l'appellante aveva tutti gli strumenti per seguire, peraltro doverosamente, con attenzione, un'attività così articolata e delicata come quella cui si era dato avvio con la CEDRO UNO e neppure si può sostenere che nella sua posizione, proprio perché si occupava di operazioni anche più importanti, non fosse in grado di cogliere gli aspetti anomali delle modalità con cui procedevano i suoi subordinati

- Riguardo all'intercettazione telefonica n. 1374 del 13.5.2006 della conversazione tra DI MARCO Gino e la moglie, nel corso della quale il DI MARCO si mostra preoccupato per il fatto che non era stato riferito a GANZER l'uso del documento falso per prendere in affitto gli immobili, si tratta di un dato che secondo la Corte può avere una duplice lettura. Invero, la difesa lo adduce per dimostrare che i subordinati dell'appellante agivano senza metterlo al corrente di quello che avveniva e in specie di aver compiuto un atto illecito.

Ma può anche sostenersi il contrario e cioè che la preoccupazione del DI MARCO si giustifica solo in funzione del fatto che GANZER invece fosse assolutamente presente e pretendesse di essere informato ed avere voce in capitolo su ogni piccolo particolare, compreso quindi l'uso del documento falso.

Peraltro comunque, come si è detto, la partecipazione di GANZER fin dall'inizio, in ogni momento di un certo peso vi è sempre stata anche nella CEDRO UNO, per la quale ha sottoscritto la gran parte delle informative alla DCSA, come per le riunioni presso la Procura di Pescara, l'incontro con il Procuratore dell'Aquila, la missione a Curacao, il caso TARRINO ecc.

- BOU CHAAYA-

Il difensore ha sostenuto che la collaborazione dell'appellante era stata particolarmente proficua, consentendo alle forze dell'ordine di delineare una mappa dei traffici tra il Libano e l'Italia: di tutto questo non vi è invero traccia in atti e risulta soltanto che egli ha contribuito a dare luogo a traffici dal Libano e dalla Columbia, traendone notevoli profitti.

4- ZANDA BRUNO (CAPO E 7)

ZANDA Bruno è stato condannato per aver acquistato da Rotondo Biagio 300 grammi di cocaina a fronte del pagamento di £. 20.000.000, in epoca successiva e prossima al 22.9.1993.

L'imputato aveva ammesso la sua responsabilità e invero, con l'atto d'appello, **non ha contestato il giudizio di colpevolezza, bensì il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.73 DPR 309/90 comma 7.**

Secondo l'appellante è errata la valutazione del primo giudice avendo egli sempre offerto la sua collaborazione agli inquirenti, apportando anche aiuto alle indagini.

Al fine di dimostrare il suo comportamento collaborativo, ha **chiesto integrazioni probatorie** consistenti nell'audizione di testi che non erano stati ammessi in primo grado e l'acquisizione di corrispondenza comprovante il suo rapporto con i militari del ROS.

Le ragioni espresse dal Tribunale, con le quali la richiesta di riconoscimento dell'attenuante è stata respinta, si fondano sul rilievo che le dichiarazioni rese riguardavano solo elementi del tutto marginali delle vicende oggetto del presente procedimento e quindi non avevano contribuito in modo apprezzabile né alla ricostruzione dei fatti né ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori e neppure consentito il recupero di un qualche quantitativo di sostanza stupefacente.

Orbene, questa Corte ritiene che debba essere **confermata la valutazione espressa dal giudice di primo grado**, non ricorrendo nella specie i presupposti per il riconoscimento dell'invocata attenuante.

Si rileva che il difensore di ZANDA, all'udienza del 29.11.2013, ha prodotto ampissima documentazione, attestante che il predetto aveva relazioni con vari soggetti operanti nel traffico della droga e che il suo nome era richiamato in numerose inchieste. Risulta altresì che era

controllato dai Carabinieri di Bergamo e che vari soggetti gravano intorno agli esercizi da lui gestiti, come un ristorante a Curio nella bergamasca, in prossimità del quale erano state installate anche telecamere, come dichiarato al GUP da ROTONDO.

Ciò posto, a parere della Corte, il fatto che ZANDA fosse coinvolto in affari criminali e "attenzionato" dalla polizia giudiziaria, che avesse rapporti con pregiudicati o con soggetti anche coinvolti nelle vicende oggetto dei capi di imputazione, nonché che avesse ricevuto minacce anche per la sua incolumità personale, non dimostra affatto che egli abbia reso dichiarazioni che abbiano agevolato in qualche modo le indagini o consentito di acquisire il prezzo del reato o altro, per cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 73 comma 7.

Del tutto irrilevanti sono quindi all'uopo le integrazioni probatorie proposte dal difensore, consistenti nell'assunzione di prove testimoniali di soggetti in grado di riferire sui suoi rapporti con il generale libanese SLIM e con BOU CHAAYA nonché con LOVATO, LAZZERI ZANONI e altri soggetti non imputati.

Appare in definitiva, anche dal materiale probatorio richiamato nell'impugnata sentenza che le sue dichiarazioni siano state solo efficaci per provare la sussistenza del reato ascrittogli e poi, essendo reo confesso, egli ha ottenuto le attenuanti generiche, nonostante la gravità del reato ascritto e dei precedenti penali.

Ancora, gli è stata riconosciuta in maniera del tutto benevola l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art.73 D.P.R. n. 309/90, a fronte dell'acquisto di ben grammi 300 di cocaina!

Ne deriva, pertanto, che tutte le richieste probatorie devono essere respinte e la pena deve essere confermata, non risultando riconoscibile nella fattispecie l'invocata attenuante di cui al comma 7 della citata norma e non sussistendo ulteriori ragioni per ridurre la pena inflitta, che appare del tutto congrua tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 c.p. e delle prospettive di rieducazione dell'imputato.

5 - NOTE CONCLUSIVE SUL FATTO -

All'esito dell'approfondimento delle questioni di fatto devolute all'esame della Corte d'appello, deve rilevarsi **l'infondatezza delle argomentazioni difensive** volte a contrastare la ricostruzione delle singole operazioni come effettuata dal primo giudice, sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle prove dichiarative assunte nella fase dibattimentale.

E' emerso infatti che, come già illustrato a proposito delle varie operazioni, i militari del ROS centrale e del Nucleo Anticrimine di Bergamo, per tutti i casi considerati, non hanno operato intervenendo in un traffico di stupefacenti già in corso, ma invece **hanno dato luogo essi stessi al traffico**, con l'ausilio delle c.d. "fonti" e di altri soggetti di volta in volta utilizzati per la ricerca di possibili acquirenti della droga.

L'**esame delle prime tre operazioni**, in particolare della **HOPE**, più competa e articolata, ha mostrato alla perfezione, confermando la tesi accusatoria accolta dal Tribunale, il **metodo** seguito dai Carabinieri, **caratterizzato dai seguenti passaggi**:

- . collegamento con una "fonte" collaborante vicina agli ambienti del traffico internazionale di stupefacenti;
- . acquisizione, tramite questa, di una partita di droga con spedizione a cura della stessa "fonte";
- . ritiro dello stupefacente da parte dei militari muniti di emissione di decreto di ritardato sequestro emesso dal magistrato;
- . ricerca sul territorio italiano di possibili acquirenti con l'ausilio di collaboratori;
- . organizzazione della consegna della droga effettuata dagli stessi Carabinieri a volte alcuni presentatisi, anche durante le trattative, con nome di fantasia, come emissari dei fornitori esteri;
- . riferimenti nelle informative a personaggi, asseriti rappresentanti dei fornitori, rimasti del tutto non identificati, in quanto nessun

accertamento, annotazione, appostamento, riprese fotografiche o video risultano effettuati in proposito;

. indicazione nelle informative di destinatari generici della droga, che poi non risultavano essere gli stessi soggetti ai quali la sostanza veniva consegnata e mai nessuna dimostrazione di contatti tra i fornitori e detti destinatari, e neppure di autonomi contatti tra gli acquirenti e i soggetti che sarebbero intervenuti in Italia quali emissari dei fornitori;

. nessuna indicazione precisa in merito ai corrispettivi della cessione pattuiti, alle somme versate dagli acquirenti ed incassate e alla loro destinazione;

. nessun preciso riferimento in merito agli accordi intercorsi, tramite la "fonte", tra fornitore e agenti-sotto-copertura, pure presentatisi come malviventi locali in grado di fornire un supporto.

- **L'operazione COBRA** è stata poi quella che, forse più esplicitamente, ha **dimostrato l'intento dei ROS di gestire autonomamente lo stupefacente acquisito**, oltre 200 chili di cocaina, non emergendo alcuna prova dell'esistenza di un destinatario che avesse trattato e raggiunto accordi direttamente con il fornitore, del quale pure non si è accertata l'identità, e risultando invece dagli atti che fosse stato versato ai trafficanti un acconto grazie ai proventi delle vendite effettuate nel corso della precedente operazione.

La **prova definitiva** delle modalità con cui gli imputati hanno operato proviene proprio dal colloquio, di cui si è detto, tra l'appellante GANZER e il sost. procuratore SPATARO, avvenuto in occasione di un incontro in aeroporto, nel corso del quale il primo aveva affermato che i Carabinieri del ROS stavano trattando, con possibili acquirenti pugliesi, la cessione di parte della sostanza in deposito.

Ed in effetti, il riferimento ad una trattativa condotta direttamente dai ROS aveva allarmato il magistrato, che si era appunto reso conto che i militari avevano in animo di agire al di là dei limiti imposti dalla

normativa disciplinante le operazioni sotto copertura, per cui aveva ordinato in seguito la distruzione della partita di cocaina.

Non aveva invece avviato un'indagine per l'accertamento di responsabilità penali, poiché evidentemente al momento non aveva alcun elemento per ritenere che fin dall'inizio i militari avessero agito illegalmente o che vi fossero state irregolarità in precedenti dichiarazioni.

- Nonostante la predetta esperienza, l'attività dei ROS era proseguita in maniera analoga **con l'operazione CEDRO UNO** che, anzi, aveva registrato una **progressione ingravescente delle modalità adottate**, poiché in pratica nella specie i Carabinieri avevano operato sul territorio italiano in concorso con i fornitori, non quindi per svolgere da infiltrati, come ammette la legge, attività meramente esecutive nell'ambito un'azione organizzata e delineata da altri e sotto le direttive di questi, ma proprio organizzando le attività medesime, anche di raffinazione della cocaina e conseguente cessione della stessa, per avere a disposizione un canale di rifornimento continuo di sostanza, che consentisse loro di procedere periodicamente all'arresto degli acquirenti, compiute tutte le attività prodromiche.

Pertanto: organizzavano le importazioni, ritiravano la droga sia già raffinata che grezza, la trasportavano alla raffineria i cui locali erano stati individuati e presi in affitto da loro, partecipavano anche alle operazioni tecniche di raffinazione, cercavano gli acquirenti tramite la loro "fonte" a volte essendo presenti alle trattative o segnalando persone possibilmente interessate, consegnavano la droga di solito in appartamenti sempre presi in affitto da loro, dove ospitavano anche referenti dei fornitori, infine arrestavano i compratori sequestrando la droga loro consegnata. **Non provvedevano invece a sequestrare i proventi della cessione**, che servivano per pagare i **trafficienti** che, appunto, arrivavano in Italia per assicurarsi il loro guadagno e poi **ripartivano indisturbati**.

- In tutto il periodo considerato, invero, i militari imputati **non si sono mai messi in condizione di denunciare utilmente**, avendo provveduto cioè ad una corretta identificazione, **un fornitore o un loro emissario**, di fare chiarezza sugli importi incassati e sulla loro destinazione, ed hanno invece provveduto ai versamenti degli introiti del traffico, così consentendo ai predetti di conseguire il profitto della loro attività illecita e portando questa ad ulteriore compimento.
- Peraltro degli incassi e dei versamenti fatti anche tramite bonifici all'estero o previo cambio delle lire in dollari, **non hanno mai dato conto nelle informative trasmesse alla D.C.S.A. e all'autorità giudiziaria.**
- Per di più, **non risulta che tutto questo abbia portato a risultati utili per le finalità perseguite** dal Raggruppamento Speciale, come l'incriminazione di esponenti di importanti gruppi criminali e, comunque, l'acquisizione di informazioni circa i meccanismi con cui agivano le organizzazioni dei trafficanti, l'individuazione di canali di rifornimento, accertamento dei nominativi dei soggetti coinvolti, ecc., per cui l'attività svolta è rimasta per così dire fine a se stessa, senza apparente in chiave preventiva, per la mancata acquisizione dei predetti dati e perché è evidente che il pagamento del prezzo ai fornitori ha rafforzato la loro organizzazione, né in chiave repressiva, posto che mai i trafficanti o i loro emissari sono stati denunciati ed arrestati o bloccati sul territorio italiano, neppure nei casi in cui nei loro confronti era stato acquisito un decreto di ritardato arresto.
- Riguardo alla ricostruzione dei fatti, a fronte di precisi elementi di prova raccolti nel corso delle indagini e dell'istruttoria dibattimentale, gli imputati, che pure avevano operato in prima persona **non sono stati in grado di offrire un preciso e verosimile convincente resoconto alternativo**, illustrando in maniera chiara e concreta, non



solo ipotetica quindi, i fatti accaduti con riferimento al contatto con la "fonte", all'identità dei trafficanti e i rapporti avuti con questi, gli accordi tra i fornitori e gli acquirenti, alle somme incassate e alla loro destinazione, agli accordi raggiunti per il compenso dovuto all'infiltrato per il suo apporto.

- **In merito alle prove raccolte**, è pacifico che lo spunto iniziale per le indagini avviate dalla Procura di Brescia è dato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore ROTONDO Biagio, riguardo al quale tutti gli appellanti hanno svolto argomentazioni rivolte a sostenerne l'inattendibilità.

La questione è già stata affrontata di volta in volta, a proposito delle singole operazioni considerate, in particolare UPS e HOPE, da questo giudice che ha rilevato la precisione e linearità nonché conformità nel tempo delle dichiarazioni medesime, nonché l'assoluta congruenza del loro contenuto con tutti gli ulteriori elementi acquisiti agli atti.

Può aggiungersi comunque, riguardo all'interesse a conseguire benefici che avrebbe spinto il dichiarante a parlare che, alla fine, ciò che rileva non è certo la ragione per cui il predetto abbia deciso di riferire determinati fatti, ma se quanto riferito risulti riscontrato dalle ulteriori emergenze processuali.

E lo è certamente posto che, da un lato, la sua collaborazione con gli operanti è ammessa dagli stessi militari del Nucleo Anticrimine di Bergamo; dall'altro, quanto da lui affermato nei primi interrogatori (il primo è del 15.7.1997) dinanzi al P.M. di Brescia, ha trovato ampio riscontro negli atti successivamente acquisiti presso la sede centrale del ROS, che non erano di certo conosciuti da ROTONDO.

In proposito vi è stata un'apposita attività di verifica, da parte della Procura di Brescia, su cui ha depresso in giudizio il teste VOLLERO, spiegando di aver svolto approfondite indagini volte a verificare la corrispondenza alle risultanze degli atti acquisiti delle dichiarazioni

rese da ROTONDO, anche al fine del riconoscimento dei benefici (v. a pag. 49 sentenza impugnata).

Anche il fatto che egli possa essersi determinato a parlare ispirato dall'arresto a Genova, il 12.7.1997, di un colonnello dei Carabinieri (Riccio) accusato, sulla base delle dichiarazioni di due pentiti, di aver posto in essere analoghe condotte, non prova che ROTONDO si sia inventato alcunchè. Anzi appare che invece, proprio in quel momento, egli si sia reso conto che le attività dei militari con cui aveva collaborato non erano state regolari e abbia deciso di riferire quanto aveva vissuto in prima persona, anche allo scopo di ottenere dei benefici, che è comunque un vantaggio accordato dalla legge.

Peraltro egli, proprio per dimostrare la sua attendibilità, si è autoaccusato, oltre che dei fatti posti in essere in concorso con i Carabinieri, anche di numerose rapine, in merito alle quali le indagini della polizia giudiziaria non avevano fatto ancora chiarezza.

Ancora, dalla lettura dei verbali si rileva che egli ha sempre attentamente distinto tra le cose che conosceva direttamente e quelle apprese da altri ed altresì, nel corso delle numerose audizioni cui si è sottoposto, ha fornito sempre la stessa versione.

Infine, del tutto irrilevanti al fine di dimostrare che le dichiarazioni di Rotondo non sono attendibili appare la deposizione di NAPOLETANO Massimo, che ha dichiarato di avere saputo da un suo conoscente, COLOMBO, che era stato compagno di cella di ROTONDO, che questi una volta gli aveva confidato di aver calunniato GANZER, nei confronti del quale nutriva un certo risentimento: il dato è del tutto inverosimile oltre che irrilevante, posto che in realtà ROTONDO non ha accusato mai GANZER e neppure avrebbe potuto dal momento che, all'epoca in cui egli ha collaborato con il nucleo di Bergamo, il predetto appellante non era ancora al comando del reparto antidroga in cui è subentrato il 1° marzo 1994, e non aveva quindi partecipato alle precedenti operazioni.

- A proposito poi dei soggetti quali **OBINU e GANZER**, e in parte anche **FISCHIONE** che, avendo avuto **posizioni di comando** rispetto agli altri imputati si sono difesi sostenendo, come si è visto, di essere rimasti **all'oscuro delle effettive modalità seguite dai loro subordinati**, oltre a quanto già rilevato a proposito delle singole imputazioni, può ulteriormente sottolinearsi **l'assoluta inverosimiglianza che**, nell'ambito di un organismo speciale, come quello del ROS, creato per perseguire risultati più significativi nella lotta alla criminalità rispetto a quelli dati dal mero intervento repressivo, **il conferimento di un incarico di comando possa avere una valenza soltanto formale e di facciata.**

Il raggiungimento di risultati utili invero è evidentemente rapportato alla pianificazione di tutte le attività attentamente sottoposte al vaglio dell'organo preposto al comando dello specifico reparto, il quale soltanto infatti è deputato a trasmettere in merito informative alla DCSA che è l'organismo interforze che raccoglie tutti i dati delle operazioni antidroga a fini di coordinamento.

E' palese quindi, che vi fosse quantomeno un dovere di verifica e di approfondimento in presenza di dati, emergenti dalle relazioni e annotazioni inviate anche per la redazione da parte del comandante delle predette informative, che fossero espressi in maniera vaga o che lasciassero intuire irregolarità nel modo di procedere. Tanto più che per definizione i soggetti posti in posizione di comando avevano tutti gli strumenti anche tecnici per le verifiche, per ottenere necessarie puntualizzazioni e per impartire specifiche disposizioni.

Del resto non si chiarisce negli atti d'appello cosa si intenda concretamente quando si afferma che OBINU e anche GANZER non erano in grado di seguire le operazioni portate avanti dal Nucleo di Bergamo, essendo impegnati in altre importanti operazioni: quale era l'impegno che richiedevano dette diverse incombenze?

Non appare credibile che esse impedissero per lungo tempo al comandante di vigilare, come previsto dal mandato, sulle altre

operazioni in corso e sugli accadimenti in merito ai quali avrebbero dovuto relazionare all'organo di controllo.

Se fosse così, come sembra emergere dalle argomentazioni difensive, che il detto comandante, che avrebbe dovuto garantire la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni seguite dai singoli nuclei, potesse invece tranquillamente restarne fuori, omettendo qualsiasi verifica fino ad essere anche raggirato dai suoi sottoposti, che potevano decidere del tutto autonomamente sul da farsi anche falsificando le relazioni a proprio piacimento, allora vi sarebbe da chiedersi se la struttura dei ROS, ideata ed organizzata proprio al fine di coordinamento e pianificazione delle varie operazioni, per un potenziamento della lotta alla criminalità, presentasse i requisiti per il perseguimento delle sue finalità.

Al di là di questo discorso comunque deve precisarsi che, nelle fattispecie in esame, come si è accertato nei precedenti paragrafi, vi è stata una **consapevole partecipazione dei predetti appellanti** alle attività poste in essere dai subordinati, tanto è vero che, laddove la condivisione delle modalità operative non è emersa, il primo giudice ha escluso la responsabilità penale.

- Infine nessuna incidenza ai fini di non ritenere raggiunta la prova della partecipazione degli imputati ai fatti contestati, possono avere le argomentazioni svolte da più parti in relazione alle motivazioni che avrebbero condizionato il sostituto procuratore di Brescia dott. SALAMONE, che avrebbe agito con particolare astio, risentimento e tracotanza nei confronti dei militari del ROS ed in particolare di GANZER, a causa di un'indagine da questi svolta che aveva portato ad un'incriminazione nei confronti di suo fratello .

In effetti certamente i comportamenti illustrati negli atti d'appello, anche offensivi nei confronti degli imputati e pressanti verso le persone sentite, se fossero veri sarebbero censurabili ed eventualmente passibili di provvedimenti disciplinari. Tuttavia non possono togliere

valenza al **risultato delle indagini, ampiamente confermato dall'istruttoria dibattimentale** svoltasi con il rispetto delle norme di procedura e di comportamento, che ha posto in luce, senza alcun dubbio, le anomale modalità con cui i militari del ROS hanno svolto le operazioni oggetto dei capi di imputazione.

5.1 - Integrazioni probatorie -

Il quadro come sopra delineato, anche per quanto si è già detto in corso di esame delle varie operazioni non appare suscettibile di essere modificato da integrazioni probatorie richieste dalle parti, che si appalesano o del tutto **superflue** perché rivolte a contrastare fatti che però sono già ampiamente provati o irrilevanti perché si riferiscono a questioni che non attengono all'oggetto di causa, come in relazione all'impegno degli imputati in altre operazioni che di per sé però non esclude che essi si siano consapevolmente interessati anche delle vicende oggetto dei capi di imputazione.

Irrilevanti appaiono anche quei mezzi istruttori volti a dimostrare che alcuni dei soggetti che sono venuti a contatto con le vicende oggetto delle imputazioni operassero sul mercato della droga, come ROTONDO; RESTA, ecc. così come la documentazione relativa ad attività poste in essere da Trimboli e Papaia e da Morelli in ambiti del tutto diversi da quelli qui considerati, non essendo sufficiente il fatto che operassero sul mercato della droga a dimostrare che nella fattispecie avessero acquistato direttamente dai trafficanti, mancando prove al riguardo.

In effetti, il loro coinvolgimento in ambienti criminali, serve piuttosto a spiegare le ragioni per cui sia stato richiesto proprio a loro dai militari di Bergamo di effettuare la c.d. "radiografia del territorio" alla ricerca di possibili acquirenti, ma non certamente, in mancanza di prove specifiche, che i medesimi fossero coinvolti nella specifica importazione nel senso che avessero svolto opera di mediazione tra i trafficanti esteri e i destinatari della sostanza.

42

6. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE ACCERTATE

Esclusa l'applicabilità della scriminante, prima di verificare la sussistenza delle condizioni di una possibile causa di giustificazione "putativa", è necessario interrogarsi sull'inquadramento giuridico dei fatti contestati, valutando in particolare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati addebitati ai sensi dell'art.73 DPR n.309/90, in ordine alla quale i difensori hanno svolto ampie argomentazioni nei motivi d'appello.

6.1 - Sull'elemento oggettivo

Sul piano oggettivo i difensori hanno dedotto la **mancanza di "offensività"** dei comportamenti tenuti, per il fatto che la droga trattata non sarebbe mai stata immessa sul mercato, giacché le operazioni eseguite dai ROS erano organizzate proprio in modo da escludere che ciò potesse accadere (arresti che immediatamente seguivano la consegna agli acquirenti e sequestro della sostanza stupefacente).

La Corte osserva che l'argomento è certamente suggestivo, ma se ne coglie agevolmente l'infondatezza se si pone mente al fatto che nella fattispecie, prima ancora di disquisire intorno alle implicazioni della consegna materiale della sostanza stupefacente all'acquirente, istigato all'acquisto e subito arrestato, **il dato non superabile**, per pervenire ad affermare la mancata integrazione dei reati, è **quello dell'importazione** della droga, che certamente vi è stata e precede e assorbe la successiva cessione, trattandosi dei medesimi quantitativi.

Ed invero, l'introduzione dello stupefacente sul territorio dello Stato, punita dalla norma contestata è attività materiale, commessa in concorso tra colui che importa e il fornitore estero: nella specie è indubbio che i fornitori colombiani e libanesi, dei quantitativi di stupefacente ricevuti dagli imputati, abbiano commesso il reato in discorso e pertanto i medesimi fatti illeciti, almeno materialmente,

certamente sussistono anche per gli importatori, identificabili per quanto sopra detto nei militari del ROS.

Del resto si tratta di un **reato di pericolo**, che è concreto nel caso dell'importazione, potendo esservi certamente momenti in cui, nel corso del trasporto, la droga esca fuori dal controllo dei soggetti che compiono l'azione, come peraltro è accaduto in alcuni dei casi tra quelli oggetto dei capi di imputazione.

Lo stesso imputato **LOVATO**, rendendo in giudizio dichiarazioni spontanee, nel porre in evidenza il logoramento psicofisico al quale è esposto l'agente sotto-copertura, ha citato tra le varie situazioni di stress proprio la **"paura di perdere lo stupefacente"**, con **conseguente rischio di immissione di questo sul mercato!**

Riguardo al dato del **pericolo**, ancora, a proposito della deduzione delle difese secondo cui, nei casi oggetto dei capi di imputazione non è stato lesa il bene giuridico tutelato dalla norma, che è dato dalla salute pubblica, in quanto *"non un solo granello"* della droga trattata sarebbe finito sul mercato, deve rilevarsi che, in realtà, tale verifica non è possibile nel concreto, poiché **mai** nelle informative e negli atti ufficiali prima del sequestro, sono state fornite **indicazioni precise rispetto al confezionamento e ai quantitativi**, ma solo dati molto approssimativi.

Il peso effettivo della droga è stato accertato e le analisi della stessa sono state effettuate, sempre soltanto dopo la consegna e il sequestro della stessa, per cui **non vi è in realtà modo di appurare che tutta la sostanza importata sia stata poi recuperata.**

- Per l'operazione **COBRA**, in particolare, l'avvocato di **FISCHIONE** afferma che non sussiste il reato contestato per mancanza di offensività, in quanto la droga non si è mossa da dove si trovava. La tesi difensiva non tiene però conto del fatto che, trattandosi appunto di reato di pericolo, anche la sola movimentazione in fase di trasporto della droga, che è stata importata a mazzo motonave salpata dalla

Columbia, ha messo in pericolo la salute pubblica, per il **rischio di dispersione**.

Comunque, poi, anche per l'operazione in discorso è risultato con evidenza che **la sostanza non è stata mai attentamente descritta e soprattutto pesata**, tanto che i magistrati, che in seguito ne avevano disposto prima il sequestro e poi la distruzione, hanno dovuto chiedere più volte ai militari del ROS, che l'avevano in deposito, di procedere alle operazioni di peso e alle analisi della cocaina.

Situazioni analoghe si sono verificate in tutte le operazioni considerate, non essendo stati i verbali di acquisizione a volte neppure redatti nell'immediatezza e non dandosi atto delle modalità di apertura dei plichi; e, peraltro, l'esame degli atti ha consentito di appurare che, in più di un'occasione nel corso delle operazioni considerate, **il pericolo di cui si tratta si è realizzato**.

Nell'operazione **LIDO** per esempio, dopo aver dato atto del numero e delle dimensioni degli scatoloni contenenti droga si indica genericamente la quantità in *"una tonnellata circa di sostanza stupefacente del tipo hashish"* e in effetti, dopo la chiusura dell'operazione, in occasione dell'esecuzione dell'ordine di distruzione dello stupefacente rimasto dopo le consegne controllate, il perito incaricato dal P.M. aveva accertato un peso dello stesso superiore di oltre 300 chili rispetto a quello che sarebbe dovuto risultare tenuto conto dei quantitativi ceduti (831 chili accertati, a fronte dei previsti 500 chili).

Un'ipotesi provata di **immissione sul mercato della cocaina** importata e ceduta, per la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli e condannati, è quella che riguarda, per l'operazione **HOPE**, **la cessione ad ALBANESE di un chilo di cocaina come campione** (capo E-2 punto 4.), per invogliarlo ad acquistarne poi un maggiore quantitativo, chilo che, per quanto si è argomentato al paragrafo 6., deve ritenersi **non** sia stato **più recuperato**.

Ancora, in relazione alla operazione **CEDRO UNO**, può ricordarsi che, a parte l'episodio dei 31 chili di cocaina importati dal corriere TARRINO (capo G-1 punto 2), che doveva essere consegnata ai carabinieri del ROS, senza che questi ne avessero dato in alcun modo conto in comunicazioni o informative, vi sono alcuni casi di cessione, per i quali gli acquirenti hanno dichiarato di aver ricevuto nel corso della trattativa piccoli **quantitativi di droga per testarne la qualità, ovviamente non recuperati** (Capo G-1 cessione n. 1 (un "sasso di cocaina" di ottima qualità, e n. 4), il che peraltro era accaduto anche nell'operazione LIDO nella quale per alcune cessioni gli operanti avevano consegnato ai futuri acquirenti come campione, in più occasioni, 250 grammi di hashish).

- Alcuni difensori, con riferimento alla predisposizione da parte dei militari del ROS di servizi che consentissero di procedere all'arresto dell'acquirente istigato all'acquisto subito dopo la consegna allo stesso della sostanza, in modo da recuperare, senza alcun rischio di dispersione, l'intero quantitativo di droga ceduto, hanno parlato di **reato impossibile**, ai sensi dell'art. 49 comma c.p., mancando proprio gli elementi costitutivi per la configurazione delle fattispecie contestate. Deve rilevarsi tuttavia che nei casi per la cui la colpevolezza è stata ritenuta, per i quali peraltro gli acquirenti sono stati separatamente condannati, **l'incontro delle volontà** tra venditore e acquirente finalizzato allo scambio **vi è stato**, la sostanza era nella disponibilità del cedente e il prezzo, come si è visto, era stato concordato e quasi sempre è stato pagato e perciò, contrariamente a quanto dedotto dalle difese, appaiono sussistere gli elementi propri dei reati considerati.

Peraltro, deve rilevarsi che, a ben vedere, **nelle ipotesi in esame, riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, la condotta dell'agente provocatore** che istighi a commettere un reato per poi procedere all'arresto del colpevole, **non appare suscettibile di dar luogo** in ogni caso **ad un reato impossibile**, tenuto conto delle

disposizioni di legge in materia già sopra illustrate, in applicazione delle quali, delle due l'una: o l'agente ha rispettato i limiti previsti dalla scriminante di cui all'art.97 DPR n.309/90, come nel caso in cui acquisti da chi detiene droga a fini di spaccio e perciò sta già commettendo un reato e per questo è punibile, mentre non lo è l'agente per effetto della causa di giustificazione; oppure quest'ultimo oltrepassa i limiti posti per l'operatività della scriminante dalla norma che la prevede, come nel caso di istigazione all'acquisto, e allora anche l'agente risponde in concorso con l'acquirente ed entrambi sono punibili, avendo posto in essere ex novo traffico di droga.

E' rilevante anche considerare in proposito che, essendo stato **il prezzo della droga pagato** in quasi la totalità delle situazioni considerate ed essendo stato il danaro ricevuto dal **cedente**, che **lo ha utilizzato** per soddisfare a sua volta chi lo aveva rifornito o per altri fini, risulta evidente che la fattispecie criminosa già esistente con l'incontro delle volontà, si è ancor più definita e il reato è stato portato, con la consegna della merce e il versamento del corrispettivo, ad ulteriore compimento, **realizzando pienamente la finalità di spaccio** per la quale era stata messa inizialmente in circolazione.

6.2 Sull'elemento soggettivo

Sul piano dell'elemento soggettivo, i difensori hanno argomentato in merito alle **finalità che i Carabinieri si proponevano** con le operazioni poste in essere, che erano quelle non di immettere la droga sul mercato, bensì di servirsene per individuare i soggetti che, sul mercato nazionale, si dedicassero al traffico e procedere al loro arresto dopo le consegne.

Le argomentazioni difensive, certamente fondate su un dato reale per un certo aspetto, tuttavia si scontrano con la **natura dell'elemento psicologico** richiesto per il reato di cui si discute, che è pacificamente il **dolo generico**, richiedente solo la coscienza e volontà di introdurre

il **dolo generico**, richiedente solo la coscienza e volontà di introdurre sul territorio italiano la sostanza stupefacente e di **detenerla per finalità diverse dall'uso personale**, che è il solo elemento valorizzato dalla legge per l'esclusione della punibilità, in contrapposizione alla finalità di spaccio, e solo per la detenzione a certe precise condizioni dipendenti anche dalla scarsa entità dei quantitativi considerati.

Per il difensore di LOVATO, ARPA, BENIGNI, LUCATO e LAZZERI ZANONI, ha sostenuto che nella fattispecie non potrebbe parlarsi di dolo, in relazione all'elemento psicologico, bensì di **colpa**, in particolare di **colpa professionale**, essendosi incorsi gli appellanti in un errore di valutazione agendo però per una finalità lecita, o comunque generica, potendosi imputare ai medesimi non l'intento di commettere reati, ma il fatto di aver agito con una certa "cialtronaggine", intesa come supponenza o negligenza, trascuratezza.

Alla Corte **non appare che l'argomento abbia pregio**, considerato che il dolo generico certamente sussiste nella fattispecie, consistendo semplicemente nella volontà degli imputati di introdurre sul territorio dello Stato la sostanza stupefacente e di utilizzarla a loro vantaggio e comunque non per uso personale, nonostante la consapevolezza di non essere autorizzati a creare loro stessi un traffico.

Riguardo poi al **profilo dell'errore** circa l'ambito di applicazione delle norme e le attività da queste consentite, da un lato deve richiamarsi il principio fissato dall'art.5 del codice penale secondo cui **non è possibile "invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"**, dall'altro il **discorso cade** in realtà **sulla questione della** ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della **scriminante putativa**, ai sensi dell'art. 59 comma 4, c.p., norma di cui si è finora riconosciuta l'applicabilità solo in merito alla posizione degli appellanti RINALDI e LUCATO (Paragr. 7).

6.3 Scriminante putativa

Come già si è rilevato nel paragrafo precedente, la verifica delle modalità con cui di fatto i militari appellanti hanno posto in essere le attività oggetto dei capi di imputazione, porta ad **escludere l'inquadrabilità delle condotte nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 97 e 98 D.P.R. n.309/90**, pur considerate le successive modifiche estensive della normativa.

Ritenuto che le condotte configurino le ipotesi criminose di cui ai capi di imputazione, ad eccezione del capo A), come si dirà nel paragrafo successivo, rimane da valutare se possa ritenersi, ai sensi dell'art. **59 comma 4 c.p.**, che gli imputati siano incorsi in un errore di fatto, per cui hanno agito con le modalità illecite accertate, ma **nel convincimento della legittimità del loro operato**, in specie dell'operatività nella fattispecie delle norme disciplinanti le attività sottocopertura.

Trattasi in realtà di una soluzione coltivata solo in via di estremo subordine dai difensori, i quali sono stati invece sempre molto attenti a negare che gli assistiti avessero effettivamente tenuto i comportamenti loro contestati.

Comunque alcuni di loro hanno sottolineato che, come ritenuto nella sentenza emessa all'esito del procedimento stralciato contro il coimputato Mario CONTE, a favore del quale è stata appunto riconosciuta la scriminante putativa, al fine di valutare il possibile riconoscimento della stessa i comportamenti tenuti dagli imputati dovevano essere **contestualizzati**, con riferimento ai tempi, alle condizioni e alle caratteristiche della situazione contingente in cui avevano operato. Gli argomenti che si chiede vengano considerati si possono sintetizzare come segue:

- il reparto antidroga dei Carabinieri del ROS era di recente istituzione ed era stato previsto anche allo scopo di svolgere attività preventiva oltre che meramente repressiva;

- il reparto antidroga dei Carabinieri del ROS era di recente istituzione ed era stato previsto anche allo scopo di svolgere attività preventiva oltre che meramente repressiva;
- la normativa sulle operazioni sottocopertura era anch'essa di recente emanazione e sussistevano quindi problemi interpretativi circa la sua portata, per risolvere i quali vi erano state riunioni a livello centrale, con la partecipazione anche di magistrati, da cui erano emerse posizioni a volte discordanti;
- soprattutto per le prime operazioni gli imputati avevano collaborato con agenti della DEA americana, che agivano in base a normative molto meno restrittive rispetto a quella italiana che, per quanto si sostiene da parte della difesa, ammetteva anche la cessione dello stupefacente acquistato;
- riguardo in particolare alla **posizione di GANZER**, che era intervenuto dopo la sua nomina a comandante del reparto antidroga, quando il Nucleo di Bergamo operava già da qualche anno, gli episodi collegati all'operazione denominata COBRA, con riferimento sia all'indicazione del dott. SPATARO della Procura di Milano per la richiesta al magistrato delle autorizzazioni previste dalla legge, che al contenuto dei colloqui avuti in seguito con quest'ultimo, dimostrano, in maniera evidente, la convinzione dello stesso di agire in un ambito di legalità; e peraltro egli non era stato messo in grado dai suoi subordinati di comprendere con precisione quali fossero le modalità operative da loro seguite, anche perché non aveva potuto occuparsene adeguatamente, essendo egli stato a lungo impegnato in altre operazioni, di maggior impegno e rilevanza, tutte assolutamente legali;
- infine, dalle autorità in posizione di superiorità gerarchica e di controllo, all'epoca in cui le operazioni oggetto del procedimento venivano svolte, non erano state manifestate perplessità censure o reprimende nei confronti dei militari coinvolti e anche gli organi della magistratura, che di volta in volta erano venuti in contatto con loro, non avevano avvertito, all'atto dei loro rispettivi interventi, la necessità



di svolgere formalmente rilievi o esprimere titubanze prima di emettere i provvedimenti richiesti.

- Orbene, in merito anzitutto alla **sentenza** emessa in data 18.7.2012, all'esito del procedimento di primo grado **contro il coimputato in concorso dott. Mario CONTE**, il sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo che riceveva le informative e comunicazioni redatte dai militari del posto e del ROS centrale, con la quale è stata riconosciuta, per la gran parte dei casi considerati, la scriminante putativa di cui all'art.59 comma 4 c.p.p., si rileva che non è stata invece pronunciata assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" il che significa che, anche quel Tribunale ha ritenuto che le condotte oggetto dei capi di imputazione, salvo che per una minimo parte, fossero integrate ed idonee a configurare i reati contestati.

Appare palese poi, tenuto conto della formula usata e del ruolo del sostituto CONTE, che l'assoluzione dello stesso si fondi sul presupposto che le informative a lui inviate e le richieste rivolte dai Carabinieri del ROS, non fossero idonee di per sé a dare al magistrato il senso preciso delle modalità effettivamente adottate.

Questo dato assume particolare rilevanza, in quanto sottolinea che le relazioni di cui si tratta non venivano redatte in modo da illustrare il reale svolgimento dei fatti, così come peraltro si è rilevato più volte nel corso della motivazione, e ciò comporta che i **militari** che le compilavano **fossero consapevoli degli aspetti anomali delle modalità adottate nelle loro azioni**, tanto che li sottacevano.

- Riguardo al **contesto** in cui i fatti oggetto delle imputazioni si sono svolti, effettivamente, risulta che era stato da poco costituito il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri evidentemente ai fini del potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati, con conseguente esigenza di individuare modalità operative e

linee di azione da seguire per legittimare l'esistenza dello specifico reparto.

Altresi era di recente e quasi contestuale introduzione la normativa disciplinante le operazioni sotto-copertura, di cui agli artt. 97 e 98 DPR n. 309/90, che necessitava di interpretazione e anch'essa di individuare modalità operative per una corretta ed utile applicazione ai fini della prevenzione dei reati collegati al traffico di sostanza stupefacente.

Iniziali difficoltà e divergenze interpretative risultano da quanto riferito nel corso di deposizioni testimoniali rese da elementi dell'Arma dei Carabinieri nel giudizio di primo grado ed altresì dalla ricostruzione (c.d. "Appunto MINOPOLI") di una riunione tenutasi nei locali della D.C.S.A in data 27.1.1993, con la presenza di alcuni componenti dell'Arma, tra cui anche FISCHIONE e PALMISANO, e la partecipazione del magistrato CONTE, dichiaratamente allo scopo di *"..valutare le possibilità operative offerte da un contatto, posto in essere dal R.O.A.D. Carabinieri di Milano, mediante un proprio agente sottocopertura, con un trafficante sud-americano in grado di fornire grosse quantità di cocaina"*.

Dal resoconto appare che fosse stata espressa proprio da CONTE una **proposta che prevedeva l'intervento di un sotto-copertura del ROS** per mettere in contatto, con l'organizzazione in cui si era infiltrato l'agente del R.O.A.D., un possibile acquirente individuato tra i gruppi operanti nelle province di Bergamo e Brescia (!), al fine di indurli a concordare atti di cessione di sostanza stupefacente, seguendo l'iter contrattuale e arrestando gli acquirenti dopo la consegna della droga.

Dallo stesso appunto emerge che lo scrivente ten. col. MINOPOLI, mentre il ten. Col. PORTOGHESE e il cap. FISCHIONE (!) si erano dichiarati disponibili a procedere in tal senso, aveva manifestato alcune perplessità sulla regolarità della procedure, sia perché le trattative avrebbero dovuto essere portate avanti direttamente dai sottocopertura, sia pure ciascuno in contatto con una delle due

organizzazioni, sia perché si trattava pur sempre di “istigazione all’acquisto”, anche se rivolta ad un gruppo criminale.

Ebbene, tali osservazioni evidentemente già ponevano l’accento sull’anomalia di modalità che apparivano in linea con quelle che successivamente sarebbero state, ciò nonostante, adottate dal nucleo di Bergamo e dal ROS centrale: ma deve altresì rilevarsi che **i militari del ROS**, nelle operazioni oggetto del procedimento **sono andati anche oltre** quella iniziale proposta, non essendosi limitati a mettere in contatto organizzazioni criminali e a seguire le trattative per la cessione, ma essendosi resi essi stessi cessionari della sostanza, ricercando poi autonomamente i compratori a cui venderla, al fine di eseguire gli arresti dopo la consegna.

Non sembra quindi che possano validamente difendersi sostenendo di aver ritenuto per errore che quei comportamenti rientrassero nell’ambito della normativa, pur da poco entrata in vigore, neanche nel caso in cui effettivamente vi fosse stato l’avallo da parte dei superiori o dei magistrati o fossero intervenuti in loro ausilio organismi antidroga e forze di polizia straniera.

- Peraltro, **circa l’irrilevanza dell’errore di interpretazione** può richiamarsi l’orientamento anche recentemente espresso dalla S.C., con sent. Sez.3 n.18896 del 10.3.2011 (imp. Riccio) secondo cui *“non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 cod. pen., l’ignoranza circa l’ambito di applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97, in quanto tale norma, nel testo vigente all’epoca del fatto, era chiara nel limitare la sua operatività al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti... D’altra parte, l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando l’agente svolge la propria attività in uno specifico settore rispetto al quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. Il prevenuto, operando nell’ambito delle attività sotto copertura, aveva il dovere di informarsi sui limiti dei propri poteri”*.

- Al riguardo è opportuno anche ricordare che in realtà i militari del ROS **avevano avuto modo di essere informati circa la corretta interpretazione** da dare alle norme di nuova emanazione e alle modalità cui improntarsi per operare correttamente sotto copertura.

Infatti, dagli atti prodotti dal P.M., confermati in giudizio dalla deposizione del Prefetto SOGGIU, all'epoca direttore della DCSA, risulta che detto organismo, all'indomani della entrata in vigore della legge n.309/90 e della costituzione dello stesso organismo interforze nel gennaio 1991, aveva diramato direttive (*note tecniche su consegne controllate e acquisti simulati*) a tutte le forze di polizia interessate alle attività sotto-copertura, proprio al fine di agevolare la corretta interpretazione della normativa.

Dalla lettura delle note, a conoscenza quindi anche dei militari del ROS, si desume che la D.C.S.A. invitava gli operatori ad agire nel rispetto rigoroso delle norme di legge che consentivano di procedere al solo fine di assicurare le prove di traffici di sostanze stupefacenti già in corso con l'accertamento dell'identità del fornitore e di quello del destinatario.

Esemplificativamente si riportano i seguenti passaggi in cui si specificano le condizioni per operare legittimamente : “- *esecuzione di operazioni anticrimine disposte o coordinate dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga o coordinate da detta Direzione; - appartenenza dell'ufficiale di P. G. ad unità specializzata antidroga — **esigenza di raccogliere prove di reità per fatti previsti e puniti dalla legge 162/90**; - impossibilità o inopportunità, sotto il profilo di P.G., di acquisire gli elementi di prova attraverso un'indagine c.d. aperta — rilevanza dell'attività criminale a fronte del rischio per l'incolumità dell'infiltrato e delle lunghe onerose e complesse attività organizzative*”; e si specifica altresì in quali casi è possibile intervenire: “il descritto sistema d'indagine è limitato, per espressa previsione legislativa, al solo fine di acquisire prove di reità, con preclusione assoluta per la

raccolta di informazioni o di altri indizi”, “le prove devono, inoltre, riferirsi solo ai reati concernenti gli stupefacenti con i quali potranno connettersi certamente altre fattispecie di carattere penale, mentre **rimane categoricamente esclusa ogni altra finalità**” e “il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, arresto o sequestro sono consentiti, con l'autorizzazione dell'A.G., esclusivamente per acquisire elementi di rilevanza probatoria od, in alternativa, per la identificazione di soggetti responsabili di produzione o di traffico illecito di sostanze stupefacenti e loro associati ovvero, infine, per la cattura di essi”.

Ancora si precisa che “la consegna controllata è quella particolare procedura operativa per la quale, in sintesi, avuta notizia oppure constatato un tentativo di importazione od un piano di trasporto da parte di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, si ritarda il fermo o l'arresto dei corrieri o dei soggetti ad essi associati e viene differito il sequestro della sostanza allo **scopo di seguire la merce illecita fino all'ultimo momento, per identificare co-protagonisti del trasporto, gli autentici destinatari, gli organizzatori del traffico e tutti coloro che, in caso contrario, potrebbero rimanere ignoti o sottrarsi all'azione penale**”.

Appare quindi, da un lato, che le note della DCSA fossero assolutamente idonee a dissolvere qualsiasi dubbio di carattere interpretativo e, dall'altro, che i militari del ROS imputati in questo procedimento abbiano ampiamente violato le regole così puntigliosamente e chiaramente dettate dall'organismo di controllo.

- Peraltro non è del tutto vero che nel corso delle operazioni non vi fossero stati richiami da parte delle stesse autorità di controllo e dei magistrati.

Oltre agli incidenti diplomatici delle operazioni LIDO e SHIPPING, **nell'operazione COBRA**, il sost. Proc. SPATARO, una volta compreso che non sussisteva, rispetto ai 200 chili circa di cocaina ritirati in porto dai carabinieri del ROS, un contatto tra fornitore colombiano e

destinatari italiani, percependo invece che fosse intenzione dei ROS quella di ricercare autonomamente gli acquirenti, si era dato subito da fare facendo in modo, pur essendo fuori sede, che venisse sequestrata, verificando che la sostanza fosse ancora presente presso la sede centrale, anche chiedendo che finalmente venisse pesata ed esaminata, e infine disponendone la distruzione. Inoltre, secondo quanto risulta dalla deposizione dello stesso magistrato, aveva fatto presente ai militari (in particolare a GANZER), che ordinava *“la distruzione di quel quantitativo poiché la legge sugli stupefacenti, che disciplina gli interventi e le possibilità investigative della Polizia Giudiziaria, consente il ritardato sequestro, non consente alla Polizia Giudiziaria di procurarsi un carico di droga e poi di venderlo a quantitativi più o meno sfusi in varie sedi”*: cfr. verbale trascrizione udienza 26.10.2006, pp. 153-154).

Nonostante tali puntualizzazioni e in generale l'esperienza della COBRA in cui, proprio a causa delle modalità adottate ritenute illegali, erano stati sottratti alla disponibilità dei Carabinieri oltre 2000 chili di cocaina, gli stessi avevano persistito nella loro azione, riproducendole nelle operazioni LIDO, SHIPPING e CEDRO UNO e desistendo solo quando era stata avviata contro di loro un'indagine penale dalla Procura di Brescia, a seguito delle rivelazioni di ROTONDO Biagio.

Né, per quanto riguarda in particolare l'imputato GANZER, appare una valida argomentazione, per dimostrare di essere stato all'oscuro delle caratteristiche dell'azione posta in essere dai suoi subordinati, il riferimento ad altre operazioni da lui seguite, in specie l'operazione PILOTA, svoltasi nel pieno rispetto delle regole. In primo luogo, infatti, ogni singola operazione ha suoi specifici risvolti e implicazioni e deve essere valutata separatamente dalle altre per capire se siano state rispettate le procedure di legge.

Inoltre, nell'operazione PILOTA in particolare, risulta che i ROS avevano seguito un'indagine che **già si era presentata in origine secondo gli schemi rientranti nella previsione normativa**, perché un pilota aveva denunciato di essere stato contattato per trasportare

un carico di stupefacente da un'organizzazione criminale e i carabinieri avevano deciso di giovare della sua collaborazione per far giungere il carico ai destinatari e poter scoprire quindi anche l'identità dell'acquirente.

In effetti, deve precisarsi che, anche l'affermazione della colpevolezza degli imputati per gli specifici casi oggetto del presente procedimento, non porta ad escludere - apparendo anzi dalla documentazione prodotta certo il contrario - che contestualmente e parallelamente essi abbiano proseguito a svolgere attività del tutto lecite nell'ambito di altri contesti: le fattispecie per le quali sono stati incriminati rappresentano proprio situazioni in cui gli operanti, ritenendo di non dovere soltanto attenersi alle attività del loro ufficio e, in specie per gli stupefacenti, solo di adoperarsi per scoprire casi di traffici in corso, hanno agito, nonostante il divieto legislativo, allo scopo di procurarsi occasioni per "incastrare" le organizzazioni dei trafficanti o anche di piccoli criminali, creando loro stessi il traffico.

E' probabile che le operazioni di cui si tratta non siano partite dall'iniziativa di GANZER e che egli si sia fatto coinvolgere dal dinamismo dei militari di Bergamo e di alcuni subordinati della sede centrale, ma proprio il confronto tra le ulteriori indagini da lui seguite, come l'operazione PILOTA e quelle proposte dai suoi subordinati, di cui quantomeno riceveva le note informative e redigeva le comunicazioni per la DCSA, gli **consentivano certamente di cogliere con immediatezza**, data la sua esperienza e le sue capacità di capo, **l'anomalia** delle prime, per tutti i dati che sono stati già ampiamente individuati nei paragrafi che precedono.

Pertanto deve concludersi affermando che nelle fattispecie considerate, tranne che per gli imputati RINALDI e LUCATO, non ricorrono neppure gli estremi per il riconoscimento di una causa di giustificazione putativa per nessuno degli altri imputati, ivi compreso **BOU CHAAYA** Jean Ajaj, che per tutta la durata della "collaborazione" con i ROS ha

proseguito, senza alcuna giustificazione, a compiere traffici di sostanza stupefacente, importandola dall'Estero e incassando in Italia il corrispettivo delle cessioni, così conseguendo rilevanti vantaggi economici insieme ai suoi complici colombiani e libanesi, per cui **aveva di certo piena consapevolezza dell'illiceità dei suoi comportamenti.**



7. - IL REATO ASSOCIATIVO -

La Corte ritiene che debba essere **confermata la valutazione del giudice di primo grado** che ha escluso la configurabilità nella fattispecie del reato associativo contestato al capo A) di imputazione, ai sensi dell'art.74 DPR n.309/90, con conseguente rigetto dell'appello proposto sul punto dal Procuratore Generale.

Invero, tenuto conto dei fatti come accertati, deve ritenersi che non risulti provato anzitutto il presupposto oggettivo del reato, dato dalla creazione di una struttura plurisoggettiva di per sé pericolosa per l'ordine pubblico anche a prescindere dalla commissione dei reati fine, in quanto esistente indipendentemente da questa e destinata a durare nel tempo. Altresì non risulta che gli imputati si fossero dotati di un'organizzazione, anche logistica, idonea alla realizzazione degli obiettivi che si erano proposti.

L'inesistenza di un vincolo stabile tra gli imputati e di una struttura pur minima finalizzata al raggiungimento degli scopi criminosi si desume dalla considerazione che la composizione dei gruppi che di volta in volta cooperava per la realizzazione delle attività incriminate è sempre cambiata nel tempo, in funzione non di una scelta concertata tra gli associati ma bensì della modifica delle cariche, delle mansioni e dei trasferimenti di sede, e non emerge alcuna prova in relazione ai tempi e ai luoghi in cui si sarebbero pianificate o comunque delineate le nuove partecipazioni e i singoli ruoli, che nella sostanza sono stati sempre gli stessi discendenti dal rapporto gerarchico e dalle mansioni d'ufficio.

Neppure può sostenersi che la struttura della caserma di Bergamo ed il materiale normalmente utilizzato dalle forze dell'ordine per fini del tutto leciti, rientranti nei normali compiti di istituto di tutti i militari addetti e non solo degli imputati, costituissero quella struttura appositamente creata dall'associazione criminale per essere utilizzata al fine della consumazione dei reati programmati.

Riguardo al programma criminoso **non emerge un momento in cui vi sia stata adesione al *pactum sceleris*** da parte dei militari del ROS che si trovavano ad operare insieme - come si è detto - non per scelta, ma perché erano stati assegnati dai superiori a quegli specifici reparti e sede, per cui di volta in volta che la sede o il servizio è cambiato, senza che peraltro nessuno dei predetti abbia operato in qualche modo per mantenere la collocazione attuale che consentisse la perpetuazione delle attività criminali, la partecipazione a queste è cessata.

Dal punto di vista soggettivo quindi non si ravvisa negli imputati, per quanto detto, l'intento di partecipare in modo stabile e permanente ad un programma comprendente la realizzazione di una serie indeterminata di reati, ma soltanto la volontà di collaborare all'esecuzione di alcune operazioni che, consentendo di individuare e arrestare -pure procedendo con metodi consapevolmente non conformi alle leggi vigenti- trafficanti di sostanze stupefacenti disposti sul mercato italiano ad acquistare ingenti quantitativi droga, avrebbero dato loro soddisfazioni personali e professionali nonché lustro, agli occhi dei superiori e del pubblico, al corpo di appartenenza.

Ciò che risulta provato è pertanto l'esistenza, per il periodo considerato in imputazione in relazione ai **reati** che sono stati **posti in essere in continuazione tra di loro**, di un disegno criminoso di massima in relazione alle operazioni realizzate dai componenti del Nucleo di Bergamo in concorso tra alcuni degli elementi che di volta in volta erano in servizio e con avallo e partecipazione di membri al momento assegnati alla sede centrale. Il disegno criminoso consisteva nell'idea di eseguire, ad ogni costo, attività che legittimassero l'esistenza del Raggruppamento Operativo Speciale, con azione incisiva sul mercato della droga italiano, idea che è stata realizzata con l'adozione di modalità spregiudicate, adottate con una sorta di presunzione di poter eccedere dall'ambito fissato dalla normativa esistente.

Ancora, **non risulta provato che l'avvio delle operazioni fosse stato concertato con OTOYA** che anzi, per quanto è emerso dalle prove

raccolte, anche dalle dichiarazioni di ROTONDO Biagio, aveva scelto di collaborare con altre forze di polizia.

Non è dimostrato poi, e peraltro neppure si contesta, **che gli imputati agissero riproponendosi di conseguire un profitto economico**, posto che i versamenti di somme di varia entità fatti sui conti correnti di alcuni degli imputati (LOVATO, ARPA, BENIGNI, SCALISE, LAZZERI ZANONI e FISCHIONE), accertati dal consulente del P.M. nel corso delle indagini e riportati nell'appello del procuratore generale, che non sarebbero giustificati dai loro stipendi o da altri leciti introiti, potrebbero essere stati frutto non di accordi programmatici ma di decisioni del momento, in relazione alle disponibilità conseguenti agli incassi, ed aver avuto la natura di rimborsi spese per le attività svolte sul territorio o di deposito in attesa di costi da sostenere o versamenti da fare ai fornitori, comunque senza alcuna pianificazione (e peraltro sul punto non emerge dagli atti che sia stata fatta definitiva chiarezza).

In definitiva, mancando la prova di un accordo associativo programmatico, caratterizzato da *affectio societatis* tra soggetti legati da uno stabile vincolo, essendo cambiati nel tempo i componenti dei gruppi che hanno agito e realizzandosi il concorso con i colleghi solo per la durata dell'assegnazione di ciascuno all'ufficio, avendo poi gli imputati anche proseguito ad assolvere alle ordinarie incombenze connesse al ruolo, deve concludersi per la **conferma sul punto della sentenza impugnata.**



8. TRATTAMENTO SANZIONATORIO

- **Sull'aggravante dell'ingente quantità, art.80 comma 2 DPR n. 309/90**

Appaiono fondate le richieste della difesa di esclusione dell'aggravante contestata agli imputati ai sensi dell'art.80 D.P.R. n.309/90.

-Invero, si è ritenuto, come illustrato nei precedenti paragrafi che, nella fattispecie, pur con tutta la peculiarità del caso, l'offensività della condotta sussiste, trattandosi di reato di pericolo, che è presunto nel caso di movimentazione di partite di sostanza stupefacente: appare tuttavia evidente che comunque **un conto è dire che il reato è “offensivo” e un altro che è “gravemente offensivo”**.

- Com'è noto le circostanze, secondo la teoria generale del reato, sono elementi diversi da quelli costitutivi, che stanno intorno a un reato già perfetto e sono valutati allo scopo di graduarne il disvalore e consentire l'applicazione di una pena quanto più possibile proporzionata al fatto concreto.

Nei provvedimenti con cui la Suprema Corte si è occupata dell'aggravante dell'ingente quantità, si ribadisce che, per la configurabilità della stessa, deve aversi riguardo all' *“oggettiva eccezionalità del quantitativo”*, al *“grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di tale quantitativo comporta”*, alla *“possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori, per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili”* (sez.4 nn. 4824, 9927 e 38794/2011).

Al *“pericolo per la salute pubblica”* in rapporto al dato quantitativo, allo *“spaccio... di un quantitativo decisamente notevole”* e alla *“idoneità a soddisfare un numero di tossicodipendenti per un periodo di consumo*

protratto nel tempo” fanno riferimento anche pronunce più risalenti nel tempo (sez. 4 n.12186/2003; sez.6 nn.1279 e 11310/1988).

Appare evidente dunque che il dato dell'immissione (o rischio di immissione) sul mercato di elevati quantitativi di sostanza stupefacente, con distribuzione a un numero rilevante di consumatori e conseguente aggravato pericolo per la salute pubblica, sia quello che contraddistingue la ratio della previsione dell'aggravante, finalizzata a graduare la pena nei reati aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti.

- Nella fattispecie, il caso oggetto del procedimento è assolutamente peculiare (tanto che potrebbe dirsi addirittura unico), per le considerazioni già svolte in relazione alla configurabilità del reato contestato ai sensi dell'art.73 DPR n.309/90, posto che gli imputati appartenenti all'arma dei Carabinieri hanno agito, come peraltro contestato al capo 1) pur esclusa in merito ad esso la responsabilità per le motivazioni svolte, non con la finalità di immettere la sostanza stupefacente sul mercato e distribuire o consentirne la distribuzione ai consumatori, bensì di incastrare i futuri acquirenti della stessa, provvedendo subito dopo la consegna al loro arresto e al sequestro dello stupefacente.

Ciò ha comportato la predisposizione di volta in volta di modalità operative, per il ritiro dello stupefacente, la consegna dello stesso ai destinatari e il successivo arresto di questi ultimi, previa peraltro comunicazione alle autorità competenti come magistrati ed organi preposti al coordinamento e controllo, di informazioni in merito alla circolazione della sostanza di cui si tratta, che **riducevano al minimo** il rischio, nel corso della sua movimentazione, di dispersione della sostanza, che comunque si è ritenuto sussistente ai fini della configurabilità del reato contestato.

Di tale riduzione al minimo del rischio di dispersione, per le predette caratteristiche, proprie del caso in oggetto, **non può non tenersi conto** per valutare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento

dell'aggravante dell'ingente quantità, posto che, proprio in considerazione delle modalità operative e delle finalità che gli agenti si proponevano, si potrebbe dire che nella fattispecie l'entità dei quantitativi trattati fosse irrilevante, in rapporto alla ratio sopra individuata della previsione dell'aggravante in discorso (insomma gli imputati trattavano nella fattispecie quantitativi di rilevante entità, non per commercializzare con maggior profitto quantità elevate, dando luogo ad un grave pericolo per la salute della collettività, ma per interessare e incastrare acquirenti di maggiore spessore criminale).

-Prescindere dalla valutazione del caso concreto in rapporto alla *ratio* della norma di cui all'art.80 comma 2 DPR n.309/90, in virtù di un automatismo nell'applicazione dell'aggravante con riferimento al mero dato quantitativo, significherebbe violare a parere della Corte, tenuto conto appunto delle caratteristiche del caso in esame, il principio della proporzionalità della pena e del suo carattere rieducativo (artt. 27, comma 3 Cost., artt. 132 e 133 c.p.).

- La valutazione presenta aspetti di particolare delicatezza poiché l'esigenza di proporzionalità della pena riguarda il trattamento sanzionatorio nel suo complesso e quindi si estende anche alla considerazione degli effetti comportanti l'esclusione di benefici (come il condono o quelli previsti dall'ordinamento previdenziale, che non conseguirebbero in caso di riconoscimento dell'aggravante in questione anche nell'ipotesi di giudizio comparativo con prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti).

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte pertanto, **deve escludersi nella fattispecie l'aggravante in discorso** per tutti gli imputati.

- Attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p.-

In primo luogo devono respingersi le istanze con cui si chiede il riconoscimento **dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art.62 n.1,** che

certamente non sussiste nella fattispecie, apparendo senza dubbio riprovevole, e non certamente perciò apprezzabile sul piano etico, anche solo l'aver consentito a criminali di livello internazionale di ricavare l'atteso profitto economico dall'esportazione della sostanza stupefacente illecitamente prodotta e detenuta.

- Quantificazione della pena -

In merito al trattamento sanzionatorio deve rilevarsi che il Tribunale ha assunto nei confronti degli imputati appartenenti all'arma dei Carabinieri una posizione molto rigorosa, considerando elemento aggravante la loro stessa qualifica, che avrebbe dovuto metterli in condizione di agire con assoluta consapevolezza, comprendendo appieno il disvalore del loro operato, ed è giunto anche, in relazione ai soggetti che hanno esercitato sugli altri un potere direttivo, come GANZER e LOVATO, a negare le attenuanti generiche.

Questo giudice ritiene invece che, pur non dovendo del tutto smentire il Tribunale sul predetto punto, **sussistano elementi che nella fattispecie attenuano la gravità della condotta**, soprattutto in funzione di una contestualizzazione dei fatti che, ritenuta non utile ai fini del riconoscimento della scriminante putativa, può essere senza dubbio valutata ai fini della quantificazione della pena da infliggere.

- I fatti sono stati posti in essere a decorre da un periodo (anno 1991) in cui da poco vi era stata sia la costituzione del Raggruppamento Speciale che l'entrata in vigore della disciplina delle operazioni sotto copertura, per cui certamente era avvertita l'esigenza, da un lato, di trovare delle modalità e dei percorsi di "auto-legittimazione" del corpo speciale e, dall'altro, di farlo utilizzando le prerogative accordate dalle nuove norme. Ebbene è certo che i militari del nucleo di Bergamo con il concorso dei colleghi della sede centrale, nel perseguire le predette finalità abbiano ecceduto, ma appare, considerate anche le energie profuse e i pericoli corsi, che abbiano agito, piuttosto che per puro carrierismo o forse anche per un ritorno economico (aspetto

quest'ultimo comunque non contestato in imputazione e mai in realtà adeguatamente approfondito nella motivazione della sentenza impugnata) per una sorta piuttosto di presunzione o superbia di corpo -se così si può dire- di "fuoco sacro", che li ha portati ad agire con spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai limiti chiaramente fissati dalle norme di legge.

Con ogni probabilità comunque hanno ritenuto, pur nella consapevolezza di forzare la norma e di cadere nell'illegalità, di poter effettivamente ottenere effetti positivi in termini di prevenzione dei reati, ovviamente però in un'ottica distorta giacché, a fronte del risultato di aver assicurato alla giustizia soggetti di più o meno rilevante spessore criminale, operanti sul mercato della droga, hanno consentito allo stesso tempo ad altri criminali, forse maggiormente pericolosi, di conseguire il loro profitto illecito.

Vi è stata poi comunque anche una sorta di miopia da parte degli organi di controllo e dei superiori gerarchici o anche di magistrati che non hanno colto, intervenendo adeguatamente, gli esatti risvolti e i retroscena dell'attività posta in essere dai militari del ROS di cui si tratta.

Deve essere anche considerato che comunque, per quanto risulta provato, i casi di dispersione della droga importata sono stati minimi rispetto ai quantitativi consegnati e immediatamente sequestrati contestualmente all'arresto degli acquirenti.

Un altro dato che può essere ricordato è che, nell'unico caso in cui i militari, in relazione alla terza consegna dell'operazione HOPE, hanno dato conto di un compenso lasciato al sotto copertura dal fornitore, corrispondente a cinque chili di cocaina, il ricavato dalla vendita della droga, di lire 124.000.000, che non doveva essere versato ai trafficanti è stato interamente sequestrato ed è in effetti l'unico caso di sequestro degli incassi: questo dato contribuisce, a parere della Corte a **mitigare i sospetti di finalità di arricchimento** nascenti dalle indagini

disposte dal P.M. sui conti correnti degli imputati, di cui si è parlato a proposito del reato associativo.

Pertanto, in conclusione, considerata anche la risalenza nel tempo ormai dei fatti reato (mediamente venti anni!) e la lunga durata dei giudizi, per cui certamente si è **in parte già realizzato l'effetto punitivo**, inevitabilmente discendente anche dalla mera pendenza delle indagini e del procedimento, tanto più se si tratta di soggetti con un ruolo istituzionale che hanno continuato a svolgere, appare **adeguato e conforme a diritto**, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle prospettive di rieducazione degli imputati, **ridimensionare in maniera significativa il trattamento sanzionatorio** riservato dal primo giudice ai Carabinieri del ROS, concedendo a tutti le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e applicando la pena nei minimi di legge, con aumenti contenuti per la continuazione.

- **Non possono essere invece riconosciute le attenuanti generiche**, in mancanza di qualunque elemento positivamente valutabile a tal fine in suo favore, **nè applicato il minimo della pena all'appellante BOU CHAAYA Jean**, che non aveva nessuna finalità ulteriore da perseguire se non quella del suo arricchimento personale e quello dei suoi complici trafficanti, per conseguire il quale ha approfittato del proprio ruolo di "fonte", oltrepassandone ampiamente i limiti, essendo determinante nel creare i traffici di sostanza stupefacente oggetto delle norme contestategli.

Ad ogni modo, tuttavia, in **applicazione di un criterio di equità** con la posizione dei militari, che pure hanno chiesto la sua collaborazione e le cui pene sono state drasticamente ridotte, appare opportuno rivedere in difetto la quantificazione anche della sanzione a lui irrogata in primo grado.

- Calcolo-

Pertanto le pene irrogate agli imputati, ad eccezione di ZANDA Bruno, vanno rideterminate come segue, esclusa l'aggravante di cui all'art.80, comma 2 DPR n. 309/90, ove contestata:

- . concesse a **GANZER Giampaolo** le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riduzione della pena allo stesso inflitta ad anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 31.000,00 di multa (**pena base**, per il capo F-1 ritenuto più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi uno per la continuazione, per ciascuno degli undici episodi di importazione di cui al capo G-1);
- . ritenute le attenuanti generiche già concesse ad **OBINU Mauro** prevalenti, riduzione della pena allo stesso inflitta ad anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa (**pena base**, per il capo F-1 più grave anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-2);
- . ritenute le attenuanti generiche concesse a **FISCHIONE Carlo** prevalenti, riduzione della pena allo stesso inflitta ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa (**pena base**, per il capo F-1 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-2);
- . riduzione della pena inflitta a **PALMISANO Laureano** ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa (**pena base**, per il capo F-1 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-2);
- . riduzione della pena inflitta a **LEONE Costanzo** ad anni cinque di reclusione ed euro 23.000,00 di multa (**pena base**, per il capo F-1 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi

sei ed euro 2.000,00 per il capo E-2 e di mesi sei ed euro 1.000,00 per il capo E-1);

. concesse a **LOVATO Gilberto** le attenuanti generiche prevalenti, riduzione della pena allo stesso inflitta ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa (**pena base**, per il capo E-2 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art.62 bis c.p., aumentata di mesi uno ed euro 100,00 per ciascuno degli episodi di importazione di cui al capo G-1, di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-1, di mesi quattro ed euro 2.000,00 per il capo B-1);

. ritenute le attenuanti generiche concesse ad **ARPA Rodolfo** prevalenti, riduzione della pena allo stesso inflitta ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa (**pena base**, per il capo E-2 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art.62 bis c.p., aumentata di mesi uno ed euro 100,00 per ciascuno degli episodi di importazione di cui al capo G-1, di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-1, di mesi quattro ed euro 2.000,00 per il capo B-1);

. ritenute le attenuanti generiche concesse a **BENIGNI Gianfranco** prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa (**pena base**, per il capo E-2 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art.62 bis c.p., aumentata di mesi uno ed euro 100,00 per ciascuno degli episodi di importazione di cui al capo G-1, di mesi sei ed euro 2.000,00 per il capo E-1, di mesi quattro ed euro 2.000,00 per il capo B-1);

. riduzione della pena inflitta a **LAZZERI ZANONI Alberto** ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa (**pena base**, per una delle importazioni di cui al capo G-1, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art.62 bis c.p., aumentata di mesi uno ed euro 1.000,00

per ciascuno degli ulteriori dieci episodi di importazione di cui al capo G-1);

. riduzione della pena inflitta a **SCALISI Michele** ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (**pena base**, per il capo E-2 più grave, anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta ad anni quattro ed euro 20.000,00 per art.62 bis c.p., aumentata di mesi due ed euro 1000,00 per il capo E-1);

. riduzione della pena inflitta a **BOU CHAAYA Jean Ajaj** ad anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa (**pena base**, per l'importazione di cui al punto 6. del capo G-1, anni otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, aumentata di mesi quattro ed euro 2.000,00 per ciascuno degli ulteriori dieci episodi di importazione di cui al capo G-1).

- Stante le riduzione delle pena, deve essere **sostituita la pena accessoria** dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per gli appellanti GANZER, OBINU, FISCHIONE, PALMISANO, LEONE, LOVATO, ARPA, BENIGNI e LAZZERI ZANONI, con quella temporanea per anni cinque ed **eliminata l'interdizione legale durante la pena**.

- L'integrale **conferma della sentenza** impugnata per l'appellante **ZANDA Bruno**, comporta la sua **condanna al pagamento delle spese processuali del grado**, nella quota di sua pertinenza, ai sensi dell'art.592 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 12.7.2010, appellata dagli imputati e dal Procuratore Generale, così provvede:

- assolve, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., gli appellanti RINALDI Vincenzo e LUCATO Ezio dai reati loro ascritti ai capi E-2, con riferimento alle cessioni di cui ai nn. 1, 2 e 3, ed E-3, perché il fatto non costituisce reato.
- Esclusa l'aggravante di cui all'art.80, comma 2 DPR n. 309/90, ove contestata, ridetermina le pene inflitte agli appellanti, come segue:
 - . concesse a GANZER Giampaolo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 31.000,00 di multa;
 - . ritenute le attenuanti generiche già concesse ad OBINU Mauro prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
 - . ritenute le attenuanti generiche già concesse ad OBINU Mauro prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
 - . ritenute le attenuanti generiche concesse a FISCHIONE Carlo prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
 - . riduce la pena inflitta a PALMISANO LAUREANO ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
 - . riduce la pena inflitta a LEONE Costanzo ad anni cinque di reclusione ed euro 23.000,00 di multa;

10

- . ritenute le attenuanti generiche concesse ad ARPA Rodolfo prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa;
- . ritenute le attenuanti generiche concesse a BENIGNI Gianfranco prevalenti, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa;
- . riduce la pena inflitta a LAZZERI ZANONI Alberto ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
- . riduce la pena inflitta a SCALISI Michele ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 21.000,00 di multa;
- . riduce la pena inflitta a BOU CHAAYA Jean Ajaj ad anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa.
- Sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per gli appellanti GANZER, OBINU, FISCHIONE, PALMISANO, LEONE, LOVATO, ARPA, BENIGNI e LAZZERI ZANONI, con quella temporanea per anni cinque ed elimina l'interdizione legale durante la pena.
- Conferma nel resto e condanna l'appellante ZANDA Bruno al pagamento delle spese processuali del grado nella quota di sua pertinenza.
- Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, il 13.12.2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Ivana Caputo)

Ivana Caputo

IL CONSIGLIERE
 AIR FISCALIS GIOVALE

IL PRESIDENTE

(dott. Marta Malacarne)

Marta Malacarne

CORTE D'APPELLO DI MILANO
 E' COPIA ESTRATTO CONFORME
 ALL'ORIGINALE PER USO UFFICIO
 Milano - 3 MAG 2014



Il funzionario giudiziario
 dott. Vincenzo AMATO